

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

459^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	GOVERNO	
		Trasmissione di documenti	Pag. 6
COMMISSIONI PERMANENTI		CORTE COSTITUZIONALE	
Ufficio di presidenza	3	Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità	7
DOCUMENTI		Trasmissione di sentenze	8
Deferimento alla 5 ^a Commissione permanen- te	3	CORTE DEI CONTI	
DISEGNI DI LEGGE		Trasmissione di relazioni sulla gestione fi- nanziaria di enti	8
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Annunzio di presentazione	4	Svolgimento:	
Assegnazione	4	PRESIDENTE	12
Nuova assegnazione	6	TARAMELLI (PCI)	9, 16
Presentazione di relazioni	6	ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	12, 17, 20
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti	6	DIANA (DC)	14
		* MARGHERI (PCI)	17, 18, 23

DISEGNI DI LEGGE**Seguito della discussione:**

«Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo» (221), d'iniziativa del senatore De Martino e di altri senatori;

«Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo» (432), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo» (1050)

Approvazione con modificazioni in un testo unificato, con il seguente titolo: «Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo»:

FRANZA (PSDI), relatore	Pag. 23 e passim
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	29 e passim
LA VALLE (Sin. Ind.)	32, 36, 54
COVI (PRI)	34, 35
GALLO (DC)	35
COVATTA (PSI)	37
* RICCI (PCI)	38, 39

VASSALLI (PSI)	Pag. 38
DE CATALDO (PSI)	39
FERRARA SALUTE (PRI)	40
RIVA MASSIMO (Sin. Ind.)	43
BENEDETTI (PCI)	46
VITALONE (DC)	49
PINTUS (Sin. Ind.)	51
ENRIQUES AGNOLETTI (Sin. Ind.)	56
SCHIETROMA (PSDI)	58
PALUMBO (PLI)	60
GOZZINI (Sin. Ind.)	61

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interpellanze ..	62
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	62
Annunzio	62, 65
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	73

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1986

74

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Bonifacio, Cerami, Cimino, Coco, Grassi Bertazzi, Grossi, Loi, Loprieno, Pavan, Pollidoro, Prandini, Rebecchini, Riggio, Rumor.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Ferrari-Aggradi, Frasca, Gianotti, Giust, Marchio, Mezzapesa, Milani Eliseo, Mitterdorfer, Spitella, Vecchietti, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'UEO.

Commissioni permanenti, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. I senatori Felicetti e Baiardi, in data 21 maggio 1986, hanno rassegnato le proprie dimissioni, rispettivamente da Vice Presidente e da Segretario della 10^a Commissione permanente.

Deferimento di documenti alla 5^a Commissione permanente

PRESIDENTE. In data 28 maggio 1986, è stato deferito alla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), ai sensi dell'articolo

34, primo comma, del Regolamento, l'esame delle conclusioni dei lavori del Comitato di studi per la riforma dell'impostazione e delle procedure di esame della legge finanziaria e del bilancio dello Stato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 22 maggio 1986 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3312. — Deputati SALERNO ed altri. — «Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino Caselle» (1838) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3299. — Deputati BOTTA ed altri. — «Completamento delle aree doganali del valico autostradale di Tarvisio» (1839) (Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3493. — «Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili» (1267-B) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 273. — Deputati SANESE ed altri. — «Sulla disciplina della professione di mediatore» (1843) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1768. — «Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e

la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia» (1844) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2289. — «Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma» (1845) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2292. — «Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo» (1846) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 3052. — «Partecipazione italiana all'aumento del capitale della International finance corporation (IFC)» (1847) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 3669. — «Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana» (1848) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 29 maggio 1986 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842).

In data 22 maggio 1986 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LIBERTINI, LOTTI Maurizio, PIERALLI, MARGHERI, POLLASTRELLI, BISSO, ANGELIN, GRE-

CO, GIUSTINELLI, RASIMELLI, VISCONTI, BAIARDI e FELICETTI. — «Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione» (1836);

VECCHI e COVATTA. — «Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione» (1837).

In data 23 maggio 1986 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PINTO Michele, GOZZINI, PATRIARCA, RUFFINO, COLELLA, FALLUCCHI, DI LEMBO, GALLO e VASSALLI. — «Avanzamento al grado di tenente colonnello degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore da sei anni» (1840).

In data 28 maggio 1986 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VALENZA, NESPOLO, CANETTI, PUPPI, STEFANI e CONSOLI. — «Nuovo ordinamento delle attività musicali e programmazione dello sviluppo del settore». (1841).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede redigente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture» (1776), previo parere della 1ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842), previ pareri della 2^a e della 5^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 10^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 5 giugno 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE — PASQUINO ed altri. — «Riforma degli articoli 71 e 75 della Costituzione» (1753);

RUFFINO ed altri. — «Estensione al personale delle forze dell'ordine in quiescenza dell'indennità pensionabile corrisposta al personale in servizio» (1811), previo parere della 5^a Commissione;

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

«Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane» (1741), previ pareri della 1^a, della 3^a e della 5^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SAPORITO ed altri. — «Esclusione dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare delle prestazioni economiche corrisposte dall'INAIL» (1809), previ pa-

ri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SPITELLA ed altri. — «Riapertura dei termini per i professori incaricati stabilizzati in particolari condizioni» (1784), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

«Norme per i docenti con funzioni vicarie» (1821) (Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati GRADI ed altri. — «Integrazioni alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» (1824) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione;

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura):

FIOCCHI e BASTIANINI. — «Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto» (1787), previ pareri della 1^a e della 2^a Commissione;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori emigrati e contro le immigrazioni clandestine» (1820) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Gorla ed altri; Foschi ed altri; Samà ed altri) (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 5^a e della 7^a Commissione;

alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

GUALTIERI. — «Revisione del meccanismo concorsuale nei pubblici ospedali» (1798), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione;

NOCI ed altri. — «Misure per la prevenzione delle nascite di soggetti portatori di handicap e per la prevenzione di handicap derivante da incidente od altre cause» (1813), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in data 29 maggio 1986, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (1737) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia), in data 29 maggio 1986, il senatore Gallo ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

GOZZINI ed altri. — «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario» (23);

MARCHIO ed altri. — «Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario» (423).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), in data 26 maggio 1986, il senatore Martini ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione

commerciale ed economica tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'accordo di Cartagena e i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela dall'altra, firmato a Cartagena il 17 dicembre 1983» (1711) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 27 maggio 1986, il senatore Mascaro ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo» (1807).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta del 22 maggio 1986, la 7^a Commissione permanente ha approvato il seguente disegno di legge:

«Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto» (1177-B) (*Approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Nello scorso mese di maggio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 23

maggio 1986, ha trasmesso la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, per il 1985 (*Doc. XIII*, n. 3-*quater*).

Il predetto documento, che sarà inviato alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, è allegato, ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330, e all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla relazione previsionale e programmatica per il 1986 (*Doc. XIII*, n. 3).

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 24 maggio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 28 novembre, 19 dicembre 1985 e 15 aprile 1986, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 27 maggio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al secondo semestre 1985 (*Doc. XLIX-ter*, n. 6).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 6^a e 10^a.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 28 maggio 1986, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 26 marzo 1986 del Comitato per il programma

navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione ed ammodernamento dei mezzi della Marina militare;

copia del verbale della riunione del 24 aprile 1986 del Comitato previsto dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, modificata ed integrata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 29 maggio 1986, ha trasmesso — in ottemperanza all'ordine del giorno 9.1504.12, accolto dal Governo nella seduta del 5 dicembre 1985, in sede di discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)» (1504) — un documento di «Linee programmatiche a medio termine per lo sviluppo del reddito e dell'occupazione nel quinquennio 1986-1990».

Il predetto testo sarà inviato alle Commissioni permanenti 5^a, 6^a, 10^a e 11^a.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 30 maggio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1986 e situazione di cassa al 31 marzo 1986 (*Doc. XXXV*, n. 12).

Detto documento sarà inviato alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

PRESIDENTE. Nello scorso mese di maggio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

**Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 23 maggio 1986, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, a seguito della notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione. Sentenza n. 129 del 21 maggio 1986 (*Doc. VII, n. 101*).

Detto documento sarà trasmesso alle competenti Commissioni permanenti.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per gli esercizi dal 1978 al 1984 (*Doc. XV, n. 109*).

Detto documento sarà inviato alla 8^a Commissione permanente.

**Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interpellanza dei senatori Taramelli, Margheri e di altri senatori:

TARAMELLI, MARGHERI, BOLLINI, ROSSANDA, ANTONIAZZI, MERIGGI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che per l'insediamento della nuova centrale a carbone di Tavazzano-Montanaso era stata conclusa già da molti mesi la procedura prevista dalla legge attraverso due delibere della regione Lombardia e il conseguente decreto ministeriale;

che le delibere della regione Lombardia avevano dato un assenso all'insediamento, condizionato a vari adempimenti da parte dell'Enel, tra i quali particolarmente rilevante era la costruzione dell'impianto di desolfurazione;

che il Governo e l'Enel hanno ignorato le condizioni poste dalla regione, il che pone seri problemi sul piano giuridico ed è totalmente inaccettabile sul piano dei corretti rapporti tra i diversi organismi, istituzionali;

che la centrale era inserita in un progetto padano di cui faceva parte anche l'ipotesi della centrale di Bastida Pancarana, oggi abbandonata perchè ritenuta pericolosa dal punto di vista dell'impatto ambientale,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritiene necessario:

1) sottoporre a un riesame approfondito l'ipotesi di costruire una centrale a carbone solido con le attuali tecnologie di combustione e di trasporto nel particolare ambiente del Nord-Milano;

2) interrompere immediatamente, da parte dell'Enel, i lavori iniziati a Montanaso in base a un decreto ministeriale che non tiene conto delle condizioni poste dalla regione;

3) aprire con gli enti locali della zona e con la regione Lombardia un confronto ap-

profondito sulle questioni relative al risanamento e alla riqualificazione dell'ambiente, anche in riferimento alla deliberazione sui processi di desolfurazione assunta dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1985.

(2-00386)

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che i recenti fatti di Chernobyl, ma anche quelli prima di Chernobyl ed anche quelli successivi, hanno posto al Parlamento e a tutti noi l'esigenza di una maggiore attenzione per quanto riguarda i problemi che attengono alla tutela della salute e dell'ambiente collegati agli interventi che si compiono sul territorio per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.

Si tratta di problemi che riguardano la salute e che ci impongono maggiore responsabilità nelle nostre scelte onde garantire una maggiore sicurezza degli impianti.

La prossima settimana si discuterà in Aula dei problemi del nucleare, la qual cosa mi esime anche dal fare un qualsiasi riferimento, ma credo che dovremmo porre attenzione anche a ciò che riguarda le altre modalità di produzione di energia elettrica e ai problemi che possono provocare o provocano sul territorio e sulla salute dei cittadini. Certo, i problemi si pongono in modo diverso. La dimensione del pericolo è sicuramente diversa, però le stesse esalazioni possono provocare effetti anche molto gravi sulla salute dei cittadini e sul vivere in queste località.

Faccio riferimento all'uso del carbone per quanto attiene alla realtà della centrale che è stata localizzata a Tavazzano — Montanaso.

Questa esigenza di una ulteriore riflessione deve essere compiuta dopo che i lavori hanno avuto avvio e dopo che si ha la certezza che l'ente Enel non è intenzionato a rispettare le prescrizioni che sono state a suo tempo fissate. E quando si parla del carbone se ne

parla in una località come quella di Tavazzano che sta in Lombardia, mentre i dati che riguardano tutta la regione Lombardia sono dati allarmanti perchè la situazione di compromissione è già molto alta.

Questa centrale si aggiunge ad un'altra centrale che è nella stessa località, che è stata recentemente terminata e che ha una potenza di 640 megawatt, e alle centrali che dovrebbero essere successivamente dismesse, ma che continuano a produrre.

Quindi vi è un concentrato di centrali in questa stessa località e perciò occorre essere molto attenti — questo lo dico al rappresentante del Governo — perchè in questa zona si è creata una situazione di estrema tensione. Infatti non siamo più alle manifestazioni, agli ordini del giorno e ai convegni, ma siamo ad un punto di rottura nel rapporto tra le istituzioni e voglio ancora ricordare che già più di un consiglio comunale ha preannunciato — e questo è stato fatto anche in altra sede — l'intendimento che se non si ottiene un qualche risultato — e il risultato che viene chiesto è quello della sospensione dei lavori della centrale — i consigli comunali minacciano le dimissioni in massa per 70 comuni: sono tanti quelli interessati, in questa plaga, dalla centrale di Tavazzano.

E io credo che noi non possiamo avere un atteggiamento irresponsabile. So che in questa Aula arrivano in modo molto leggero, attutiti i contrasti e le tensioni che esistono in questa zona, ma noi non possiamo mantenerci in una posizione quasi di sordità e non tenere conto che certi nostri atteggiamenti potrebbero provocare atti di una gravità notevole, come quello, appunto, di attuare questa minaccia da parte degli enti locali di tutta questa zona.

E che vi sia una situazione di tensione provocata anche da una situazione assurda e paradossale non credo vi possano essere dubbi. Non è necessario far la cronaca dei fatti, vale però la pena di ricordare che nel 1982, in data 8 luglio, il consiglio regionale decideva di localizzare questi due gruppi a Tavazzano e contemporaneamente di localizzare un'altra centrale a Bastida Pancarana. Ho già prima ricordato che si decideva questa localizzazione in una zona dove già esistono

altri gruppi e quindi altre fonti di inquinamento.

Trattandosi ovviamente di una misura che aumenta la fonte di inquinamento — non vi è infatti centrale che non inquina nel nostro paese — si è detto che occorre che anche la Lombardia contribuisse a soddisfare il fabbisogno di energia elettrica, con una differenza, però, e cioè, che, mentre per Tavazzano, dove già vi sono centrali elettriche, si continuano i lavori già iniziati, invece, con una motivazione che è sicuramente valida ma che varrebbe anche per Tavazzano, si è deciso di rinunciare alla centrale di Bastida Pancarana.

Vorrei soltanto che tenessimo presente cosa è il lodigiano. Siamo nel centro della Val Padana. La Lombardia, anche da quanto emerso in un recente convegno, conferma di essere tra le regioni con un alto tasso di inquinamento e in particolare, i dati sulle piogge acide stanno a dimostrare quanto sia pericolosa la situazione della Val Padana. Tavazzano si trova al centro della Val Padana, che non è soltanto una zona agricola ottima. Pertanto, anche questo ulteriore insediamento può provocare danni all'economia, ma bisogna aver presente che questa zona è per molti mesi dell'anno sottoposta a notevoli nebbie e gli studi compiuti sostengono che in particolare questo può provocare danni rilevanti alla salute e alle cose nella stagione invernale, tenendo conto che per più giorni si è in assenza di vento o in calma di vento. Quindi, ci si trova con una cappa al di sopra della centrale con gli inevitabili danni che potrebbero essere provocati.

Ebbene, nel 1983 il Ministero conferma la localizzazione proposta dalla regione, vengono anche, però, recuperate nel decreto tutte le prescrizioni che la regione Lombardia, d'intesa con il Crial, aveva ritenuto necessarie per questa localizzazione.

Ciò che, però, ha destato meraviglia e che, ovviamente, oggi non può che indignare, è il fatto che la regione Lombardia ed il decreto ministeriale abbiano autorizzato e deciso questa localizzazione senza compiere gli studi indispensabili per accertare le conseguenze dell'impatto che un'altra centrale avrebbe provocato in questa località, senza una veri-

fica, appunto, del peso dell'impatto, senza una verifica seria per quanto riguarda il rapporto costi-benefici e senza fare una verifica — non mi riferisco solo a quelle aziendali — complessiva per quanto riguarda il rapporto costi-benefici anche di carattere sociale.

Ovviamente questo non può che indignare perchè la conseguenza di questa mancata verifica ha lasciato intendere che le cose si potevano fare tranquillamente, tant'è che appunto si è proceduto all'avvio dei lavori.

Il risultato del lavoro che l'Enel ha presentato — badate bene, soltanto l'Enel ha presentato uno studio e vi sono alcune prescrizioni del Crial — è stato sottoposto ad una verifica critica di un comitato scientifico, il quale non è stato in grado di pronunciarsi in modo compiuto perchè i documenti ad esso sottoposti, sia da parte dell'Enel che del Crial, erano del tutto inadeguati, non tali da consentire un giudizio complessivo sull'impatto che questo evento avrebbe provocato.

Si potrà dire a difesa dei lodigiani che il comitato scientifico nominato dal consorzio del lodigiano si è comportato in modo partigiano, ma io credo che non si possa attribuire una tale responsabilità a questo comitato. Infatti, se così fosse, non si capisce per quale ragione il Ministero, nell'ottobre 1985, abbia deciso di dare un incarico all'ENEA di compiere studi, in particolare per la valutazione dell'impatto sull'ambiente e sull'uomo degli effluenti della centrale di Tavazzano-Montanaso.

Inoltre, la stessa regione Lombardia, il 28 novembre 1985, decise di far fare una ricerca successiva quando, cioè, i lavori erano stati già avviati. Si decise così di fare uno studio per verificare gli effetti socio-economici ed urbanistico-territoriali conseguenti all'impianto a carbone della centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso.

Ebbene, c'è da domandarsi come mai si decida la localizzazione, si decida di consentire l'avvio dei lavori e successivamente, dopo cioè che, giustamente, i cittadini lodigiani hanno protestato vivamente per cui si determina una situazione di tensione come l'attuale, si decide di far compiere quegli studi che avrebbero dovuto essere preliminari al-

l'avvio dei lavori della centrale. Si badi bene che la centrale in costruzione viene costruita in un modo tradizionale e si rinuncia — perchè l'Enel si rifiuta di tener conto delle nuove tecnologie — a fare uno studio che invece viene fatto, per senso di responsabilità, dall'azienda municipale elettrica di Milano per l'impianto di Cassano d'Adda, un esperimento che riguarda carbone ed acqua desolforizzati, con il contributo dello stesso Ministero.

Ebbene, è possibile che i cittadini non abbiano il diritto di protestare vigorosamente, dal momento che c'è la possibilità di condurre sperimentazioni con combustibile diverso o comunque trattato in modo diverso? Viceversa non sono state fatte verifiche sull'impatto ambientale e, per giunta, l'Enel continua a rifiutarsi di mettere in opera filtri di desolforizzazione, sostenendo che sono inutili o così onerosi che non si può caricare il loro costo sulla produzione dell'energia elettrica.

Inoltre, bisogna tener presente che i lodigiani hanno una doppia ragione per protestare. Infatti, per quanto riguarda l'attuale centrale di 640 megawatt in funzione l'Enel, anche per questa, si era impegnato a mettere in atto alcune misure di sicurezza contenute nella convenzione sottoscritta nel 1975, ma l'Enel, anche in questo caso, si è reso inadempiente e non ha applicato una norma contenuta nella convenzione stessa.

Pertanto, questo modo di procedere è inaccettabile. Desidero anche ricordare che non c'è un atteggiamento preconcepito, ma lo diventerà qualora si continuasse su questa strada. I lodigiani, però, non avevano un atteggiamento preconcepito ancorchè i comuni interessati, avendo già una forte localizzazione di fonti di produzione di energia, giustamente avevano espresso parere contrario. Ebbene, non c'è atteggiamento preconcepito, ma i lodigiani chiedono di poter discutere di quanto succede in quella zona. D'altra parte i comuni, il consorzio dei lodigiani e il consiglio regionale, il 13 febbraio, hanno chiesto la sospensione dei lavori avendo lo stesso consiglio regionale denunciato gli atteggiamenti ed i comportamenti dell'Enel rispetto a questo insediamento. Credo non si possa

disattendere questa corale richiesta di sospensione dei lavori perchè giustamente i lodigiani chiedono di mettersi attorno ad un tavolo, di mettere le carte in tavola senza che nessuno bari in modo che si possa sapere cosa succederà in questa zona della provincia di Milano con l'ulteriore aggravio della centrale a carbone. Nessuno ha fatto uno studio serio in materia tant'è che dopo l'inizio dei lavori si sono commissionati, da parte del Ministero e della regione Lombardia, studi per verificare l'impatto ambientale e le conseguenze sulla salute dei cittadini.

I lodigiani hanno anche un'altra ragione per essere malcontenti: da due anni chiedono un rapporto più diretto con il Ministero, rapporto che non riescono ad ottenere, e chiederanno anche al Presidente del Consiglio — e fanno bene a farlo — di poter avere un interlocutore perchè si tratta di tutelare la salute di una vasta plaga e di molte migliaia di cittadini.

Credo che il Ministero debba tener conto che non sono minacce vaghe quelle, appunto, formulate dai sindaci e dai consigli comunali di arrivare addirittura a dimissioni di massa. È estremamente preoccupante la situazione che viene a crearsi nella gestione di questa area, nei rapporti fra le istituzioni che non può essere sottovalutato e sarebbe grave responsabilità trascurare questa minaccia. È quindi indispensabile che il Ministero stabilisca un rapporto con gli enti locali che chiederanno anche al Presidente del Consiglio di poter essere ricevuti e di poter avere un interlocutore, visto che è impossibile fare diversamente, ma che chiedono anche e urgentemente un provvedimento del Ministero che sospenda i lavori per incominciare a discutere in modo serio sulla base delle indagini che sono in corso.

So che l'Enel sta conducendo una campagna contro coloro che chiedono la sospensione dei lavori tant'è che ha diffuso documenti per dimostrare che tutto è bello, accusando ovviamente i parlamentari che si occupano della vicenda di appartenere alla *lobby* dei petrolieri. Non mi preoccupo tanto della opinione dei signori dell'Enel ma credo indispensabile che l'Enel non possa farla da padrone quando ci sono richieste dei consigli

comunali, del consorzio del lodigiano, della regione Lombardia. E il consiglio comunale di Milano dichiarerà domani che l'esigenza di costruire una centrale per consentire il teleriscaldamento a Milano non sta in piedi ma è soltanto una parte integrativa della politica energetica che sta conducendo l'azienda municipale elettrica di Milano. Non ci sono tutte quelle condizioni che si cerca di presentare come indispensabili per consentire la costruzione della centrale e credo che il Ministro abbia il dovere di assumere una decisione che consenta di aprire una seria discussione, come ho detto prima, attorno a un tavolo, carte in tavola, senza che nessuno bari se si vuole evitare che nel lodigiano possa succedere quello che ritengo non debba succedere.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta, nonché all'interrogazione dei senatori Diana, Baldi e Ruffino, anch'essa concernente la costruzione della centrale a carbone di Tavazzano-Montanaso, il cui testo è il seguente:

DIANA, BALDI, RUFFINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
— Premesso:

che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativamente all'ampliamento e alla riconversione a carbone della centrale elettrica di Tavazzano e Montanaso, e, più precisamente, riguardo all'adozione di un adeguato impianto di desolforazione, ha recentemente affermato che «la desolforazione rimane una eventualità di natura sperimentale»;

che il Senato ha approvato il 18 dicembre 1985, in sede di discussione sull'aggiornamento per gli anni 1985-1987 del piano energetico nazionale, un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo all'adozione di tecnologie avanzate per il contenimento delle emissioni inquinanti atmosferiche, «in particolare prevedendo impianti di desolforazione dei fumi nelle nuove centrali a carbone»;

che la regione Lombardia ha, con un recente ordine del giorno, espresso motivate preoccupazioni in ordine alla mancata ado-

zione di validi impianti di abbattimento dello zolfo,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare sia perchè venga completamente garantito e rispettato il diritto degli abitanti del lodigiano e di tutta la Valle Padana a un miglioramento effettivo della situazione ambientale, sia perchè non sia ancora gravemente disattesa la precisa volontà espressa dal Parlamento a che si provveda alla installazione di validi impianti di desolforazione dei fumi.

(3-01216)

ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, sono d'accordo con l'affermazione che il senatore Taramelli ha fatto in cima al suo intervento, cioè che dopo la catastrofe di Chernobyl c'è una maggiore attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi posti dal funzionamento dei grandi impianti produttivi di energia elettrica ma in generale di tutti i problemi ecologici. Sono d'accordo, però vorrei aggiungere qualche cosa a questa premessa del senatore Taramelli e in secondo luogo vorrei anche invitarlo a non essere contraddittorio con questa premessa, come a me è parso egli sia stato nel prosieguo del suo intervento. Vorrei aggiungere alla premessa che questa nostra maggiore sensibilità dopo Chernobyl, a mio giudizio, si deve esercitare a 360 gradi, nei confronti di tutti quei fatti che sono capaci di turbare l'equilibrio ecologico.

A me sembra che non sia così, che la nostra sensibilità non sia ugualmente acuta in direzione di tutti gli angoli da cui partono offese agli equilibri ecologici. C'è una sensibilità maggiore in direzione di taluni fatti, come ad esempio la costruzione di impianti generatori di energia elettrica; c'è minore sensibilità in relazione ad altri fatti: penso, per esempio, all'uso di sostanze chimiche in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti, erbicidi) che credo causino danni ambientali assai maggiori di quelli che sono rilevabili, sulla base di quello che riusciamo a capire, in relazione all'esercizio delle centrali a carbone. Dopo tutto mi pare che in questi giorni si stia molto discutendo in Lombardia a propo-

sito di infiltrazioni nelle falde sotterranee causate dall'uso di una determinata sostanza in agricoltura.

A volte non c'è soltanto una minore sensibilità nei confronti di questi fatti: c'è addirittura ostilità o riluttanza a rendersi conto di questi rischi. Penso, per esempio, a ciò che ha suscitato e ancora suscita in parte nella piana di Gioia Tauro il progetto di installazione di una centrale a carbone, ma penso anche alla solidarietà che si è creata nei confronti delle centinaia di proprietari di frantoi che non hanno voluto o potuto applicare la legge Merli, che rappresentano un fattore enorme di inquinamento per tutta la piana di Gioia Tauro.

Si parla di centrali a carbone, ma sono convinto — credo che una gran parte di noi lo sia — che ancora per un lungo tratto abbiamo bisogno di centrali, siano esse nucleari o a carbone o a petrolio. Devo dire che questo concentrarsi dell'attenzione soprattutto in direzione delle centrali a carbone non mi pare francamente persuasivo, anche perchè concordo con quanto ha detto nell'altra Camera un collega parlamentare, il professor Nebbia, che ha espresso l'opinione che nell'arco della pericolosità delle centrali fossero all'ultimo posto quelle a carbone e al primo quelle nucleari passando per quelle a petrolio. Allora penso che nei confronti delle centrali a carbone non abbiamo nessun bisogno di assumere un atteggiamento di demonizzazione: dobbiamo vedere in concreto e caso per caso se in quelle determinate località, in relazione a tutta una serie di fattori ambientali, sia utile, possibile, conveniente installare una centrale a carbone o no.

A me pareva — ed era la seconda osservazione che facevo sull'intervento del senatore Taramelli — che ci fosse una qualche contraddizione con la sua premessa, perchè egli si meravigliava del fatto che ad un certo punto il Governo dà incarico all'ENEA-DISP di verificare ulteriormente la compatibilità ambientale di Tavazzano. Devo dire che questo è stato fatto per Tavazzano, per Gioia Tauro e anche per Brindisi. Ma perchè meravigliarsi? Se è vero che non soltanto dopo Chernobyl ma in questi ultimi anni, è cresciuta la sensibilità in relazione a questi

problemi, e che il dibattito che c'è stato recentemente sul piano energetico nazionale da questo punto di vista è stato certamente diverso dal dibattito che c'era stato nel 1981 appunto perchè è cresciuta questa sensibilità, perchè meravigliarsi che, se sono più sensibili le forze politiche, il sindacato, l'amministrazione locale, si dimostri più sensibile anche il Governo che decide di ricorrere a tutti gli strumenti a disposizione per capire se un determinato impianto in quella situazione è fattibile o no?

Queste questioni vanno viste in relazione anche ai precedenti e alle premesse. Il piano energetico del 1981 prevedeva, come è stato ricordato, la centrale termoelettrica a Tavazzano e a Montanaso. Vorrei ricordare che nel decreto del 3 agosto 1983, che autorizzava l'Enel alla costruzione, si prevedeva espressamente, in relazione peraltro a quanto contenuto nella delibera di localizzazione, adottata allora dalla regione Lombardia, che apposite aree fossero destinate all'installazione di sistemi di abbattimento dell'anidride solforosa.

Il CIPE, anche in seguito al dibattito che si è verificato in questa come nell'altra Camera, decidendo sull'aggiornamento del piano energetico nazionale per il periodo 1985-1987, con delibera del 20 marzo 1986, ha recepito talune delle indicazioni che sono venute fuori da questo dibattito. Per quello che riguarda l'inquinamento atmosferico il CIPE ha assegnato al Ministero dell'industria il compito di prendere le «iniziative necessarie ad incentivare... lo sviluppo e l'adozione delle tecnologie di abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dagli impianti termici dell'Enel con particolare riguardo all' SO_2 e all' NO_2 ».

Di conseguenza il Ministero dell'industria ha avviato il 12 maggio scorso una serie di contatti con gli operatori interessati al fine di individuare le tecniche più idonee per ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera.

In particolare sono state richieste informazioni dettagliate in merito alle tecnologie disponibili oltre che ragguagli sui progetti in corso di realizzazione e sperimentazione. Gli

esiti dell'indagine conoscitiva in corso saranno resi noti con ogni tempestività.

Comunque, vorrei ricordare che per quello che riguarda le emissioni di SO₂, l'Italia si è impegnata, con il protocollo di Helsinki, a ridurre le proprie emissioni globali, entro il 1993, del 30 per cento rispetto al 1980, mentre in sede CEE è tuttora in discussione un progetto di direttiva riguardante le emissioni dei grandi impianti di combustione.

Vorrei concludere ricordando — l'ho già fatto in precedenza — che con nota del 12 marzo scorso si è dato incarico all'ENEA-DISP di accertare la compatibilità dell'ampliamento della centrale di Tavazzano-Montanaso con le caratteristiche ambientali dell'area e, in particolare, di esprimere un parere sull'adozione di sistemi di desolforazione dei fumi.

I risultati di questi accertamenti formeranno oggetto di attento esame da parte del Ministero dell'industria per gli eventuali necessari provvedimenti da adottare.

DIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Mi rincresce dover dire all'onorevole Sottosegretario che la sua risposta mi lascia del tutto insoddisfatto.

Vorrei dire innanzitutto che cercare di dirottare, come egli mi sembra voglia fare o come fa anche il presidente dell'ENEL Corbellini, l'attenzione dal problema delle emissioni delle centrali elettriche ad altri problemi, certamente gravi, quali sono quelli che derivano dall'uso inappropriato, indiscriminato di diserbanti e di antiparassitari sembra un modo non corretto di affrontare il problema. Perché, se è vero — ed è certamente vero — che occorre controllare l'uso di questi mezzi tecnici in agricoltura, per evitare che se ne faccia un uso inappropriato, questo non toglie assolutamente che da parte delle centrali elettriche debba porsi massima attenzione verso le emissioni inquinanti nell'atmosfera.

Sono due fatti, entrambi gravi, entrambi da combattere; il fatto che esista una fonte di inquinamento non significa assolutamente

che può essere accettabile anche altra fonte di inquinamento semmai il contrario.

Al Sottosegretario posso garantire che mi troverà sempre disponibile ad approfondire, a studiare e a proporre, se non sarà il Governo a farlo, in Commissione agricoltura del Senato, sistemi di controllo per quello che riguarda l'impiego di antiparassitari e diserbanti in agricoltura che, a mio modo di vedere, debbono essere anch'essi venduti su ricetta, così come avviene per altri sistemi terapeutici. Ma non per questo sarò meno attento, proprio in riferimento a quell'ottica che — come diceva giustamente il Sottosegretario — deve essere a 360 gradi, all'altro problema, cioè quello delle emissioni inquinanti delle centrali elettriche.

La dolorosa vicenda di Chernobyl ha dato ragione alla nostra Commissione agricoltura, che, in occasione dell'aggiornamento del piano energetico nazionale per gli anni 1985-87, ha chiesto per la prima volta — se non vado errato — di essere ascoltata anch'essa, di esprimere in quest'Aula il proprio parere. Fu considerata — gli onorevoli colleghi lo ricorderanno — una specie di sortita in un campo che non era il nostro; qualcuno si chiese perché proprio la Commissione agricoltura del Senato e solo questa.

Noi affermammo nel nostro documento che «il PEN non può essere valutato esclusivamente sotto il profilo dei costi e dei benefici industriali, ma anche dell'impatto sull'ambiente, sulla salute e sul settore primario. In altri termini, esso va analizzato in un'ottica non settoriale, ma attenta agli interessi più generali del paese. Non dobbiamo» — aggiungevamo — «compromettere l'esistenza di settori produttivi, quale quello agricolo e forestale».

Ebbene, credo che la vicenda di Chernobyl ci abbia dato ragione, perché, al di là delle sinora — fortunatamente — poche vittime che finora vi sono state in Unione Sovietica, anche se si temono conseguenze a più lunga scadenza, in atto il settore che maggiormente ha subito i danni di questo disastro è quello agricolo per l'imponente perdita dei prodotti.

È quindi più che giustificata l'attenzione che il settore agricolo dedica a questa materia.

Vorrei dire all'onorevole Sottosegretario che a me sembra che la delibera del CIPE da lui richiamata del 5 aprile di quest'anno, che inizia facendo riferimento proprio alle risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato della Repubblica, non abbia tenuto sufficientemente conto dell'ordine del giorno che quest'Aula ha approvato a grandissima maggioranza; starei per dire all'unanimità, ma il Presidente non ha usato questa espressione e perciò non credo di poterlo fare io, però a me è parso che tutti i Gruppi si siano espressi favorevolmente all'approvazione di quell'ordine del giorno, con il quale si richiamava appunto la necessità che le centrali elettriche fossero tutte dotate di impianti di desolfurazione dei fumi.

Diceva infatti esplicitamente l'ordine del giorno nel richiedere l'adozione di appropriate tecnologie «... in particolare prevedendo impianti di desolfurazione dei fumi nelle nuove centrali a carbone».

Questo dicevamo allora ricalcando ciò che il piano energetico del 1981 stabiliva chiaramente a questo proposito. Sotto il profilo ambientale infatti — cito testualmente — in esso si impegnava l'Enel «a limitare al massimo le emissioni inquinanti delle centrali a carbone», affermando che «i maggiori costi che ne derivano non costituiranno un ostacolo all'obbligo prioritario di rendere il forte incremento dell'impiego del carbone compatibile con le esigenze di tutela della salute e di rispetto del territorio». E ancora che «la determinazione politica di garantire la sicurezza dell'uomo, la tutela dell'ambiente, l'armonico sviluppo del territorio non sarà subordinata a calcoli di costo economico, nè strumentale all'ottenimento del consenso, perchè essa risponde all'obbligo sancito dalla Costituzione, particolarmente all'articolo 32».

Questa formulazione è ripresa tra l'altro nel testo della risoluzione approvata il 22 ottobre 1981 dalle Commissioni industria dei due rami del Parlamento, Senato e Camera, che impegnava il Governo «a realizzare rapidamente, nell'ambito del programma unificato delle centrali a carbone dell'Enel, l'inserimento nelle centrali stesse di apparati e

strumenti a tecnologia avanzata in grado di eliminare le emissioni inquinanti in modo da raggiungere anche per il nostro paese gli *standards* degli altri paesi industrializzati più avanzati in questo settore». Rispetto a queste affermazioni così precise la delibera del CIPE rappresenta sicuramente un passo indietro. Quando si afferma di voler compiere degli accertamenti sulle possibili tecnologie e si finge di ignorare che queste tecnologie sono già applicate e largamente diffuse nella Repubblica Federale Tedesca, in Svezia, negli Stati Uniti d'America ed in Giappone ed in altri paesi industrializzati, ritengo che si tenti ancora una volta di rimandare la soluzione del problema. Del pari non mi sembra che ci si possa limitare a ripetere, come qui è stato detto, che l'Italia si è impegnata a ridurre del 30 per cento le proprie emissioni in materia di anidride solforosa entro il 1995 in funzione dell'accordo di Helsinki, tacendo il fatto che la proposta di direttiva della Commissione europea in discussione va molto al di là e che anche recentemente il nostro Governo in sede CEE si è impegnato a ridurre in modo «sostanziale», e quindi anche al di là di quel 30 per cento previsto dalla risoluzione di Helsinki, le emissioni di anidride solforosa dalle proprie centrali.

Tutto ciò non giova all'immagine del nostro paese nè dell'ente di Stato per l'energia, perchè non dobbiamo dimenticare che quando si parla di Repubblica Federale Tedesca ci riferiamo ad un paese in cui l'industria elettrica è gestita dai privati e non dallo Stato e dove certi passi per un miglioramento delle emissioni sono stati compiuti sotto la spinta di una forte opinione pubblica. Neppure credo giovi alla serietà dell'informazione dovuta al Parlamento, affermare che il Governo ha affidato all'ENEA l'incarico di studiare l'impatto ambientale quando, come oggi è stato ricordato in questa sede, proseguono i lavori per l'insediamento delle nuove centrali. Dunque si costruiscono prima le centrali e poi conosceremo i risultati degli studi sull'impatto ambientale; e se questi dovessero dare un responso negativo sulla fattibilità dei nuovi impianti, cosa ne faremmo dei nuovi impianti?

ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. L'unica alternativa esistente è allora la chiusura di tutte le centrali.

DIANA. No, signor Sottosegretario, però credo che su questa materia varrebbe la pena di riflettere un momento e, se necessario, sospendere i lavori di quelle centrali — e non mi riferisco solo a quella di Tavazzano-Montanaso — che oggi sono in costruzione e per le quali siamo in attesa di conoscere i risultati degli studi dell'ENEA per verificare se l'ubicazione scelta e le tecnologie adottate siano appropriate e chiedersi se il risparmio che si intende fare in materia di impianti di desolfurazione non possa arrecare costi molto maggiori dei risparmi che oggi si realizzerrebbero.

Infine ritengo che il Senato della Repubblica abbia diritto di chiedere al Governo una maggiore attenzione ai propri ordini del giorno. Infatti se è vero che in materia il Senato si è espresso soltanto tramite ordine del giorno, è anche vero che lo stesso piano energetico nazionale è stato approvato dall'Assemblea del Senato con un ordine del giorno. Si tratta perciò di due ordini del giorno che certamente si equivalgono e che meritano la stessa attenzione, mentre sembra che il Ministro dell'industria tenga conto solo di quella parte dell'ordine del giorno del Senato con il quale si è dato il via all'aggiornamento del piano energetico e considera il problema della desolfurazione dei fumi come una semplice eventualità.

Ho avuto occasione di leggere un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» dal Ministro dell'industria, onorevole Altissimo, il quale ha affermato — certamente prima dei fatti di Chernobyl — che avrebbe preferito veder sorgere vicino alla sua casa una centrale nucleare piuttosto che una centrale a carbone.

ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ognuno ha i suoi gusti!

DIANA. Forse oggi il ministro Altissimo ha

cambiato idea; comunque la sua affermazione sta a testimoniare che anch'egli condivide i timori derivanti dalle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto. Timori che del resto sono più che giustificati da quanto è avvenuto in altri paesi che prima del nostro hanno scelto il carbone quale fonte energetica. Non aspettiamo il verificarsi dei danni per correre ai ripari; cerchiamo una volta tanto di far tesoro dell'esperienza altrui.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Onorevole Sottosegretario, non ho capito bene qual è il punto in cui sarei caduto in contraddizione. Eventualmente la domanda deve porsela il Governo, e quindi lei quale suo rappresentante. Non è possibile negare che se nel nostro paese non sono in atto tutte le misure di salvaguardia la colpa non è attribuibile soltanto al Parlamento. Se un Governo pretende di fare le leggi, dovrebbe farle per lo meno rispettare. Il punto è se ad una situazione già grave si aggiungono altri problemi: è questo il problema a cui bisogna rispondere.

Pertanto dire che io sono insoddisfatto è il minimo che possa fare: ho posto delle domande precise ma le risposte ad esse non sono arrivate.

Inoltre non ha senso il fatto che nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Nebbia ritiene che le centrali a carbone sono meno nocive delle altre. Questo lo so anch'io, anche se non sono un tecnico, tuttavia sono nocive anch'esse.

Si mettono in atto tutte le misure per evitare che queste centrali provochino dei danni? No! L'Enel si rifiuta di farlo: questo è il punto.

Io chiedo al Governo perchè l'Enel non abbia sottoscritto la convenzione per questa centrale; la regione Lombardia non la sottoscrive e chiede la sospensione dei lavori e lei, onorevole Sottosegretario, tranquillamente fa finta che queste domande non siano state poste e poi dice che io sono in contraddizione!

Mi meraviglio di questo perchè il Governo ha commissionato all'ENEA uno studio; prima si costruisce la centrale e poi si studiano gli effetti. Ma questa è roba dell'altro mondo, roba che non potremmo trovare in nessun altro paese! Infatti prima si cerca di capire che cosa si può provocare, dopo si progettano i rimedi se eventualmente possono essere provocati dei danni, poi si decide di costruire. Qui si fa l'esatto opposto: quando è costruita, chi impedisce che la centrale funzioni? D'altronde, si è andati avanti a costruirla con l'opposizione di tutti, compreso il Consiglio regionale della Lombardia (non l'ultimo consiglio comunale, che comunque ha tutta la dignità di dire di no ad una cosa sbagliata). Di fronte ad un atteggiamento corale di protesta e di richiesta di sospensione dei lavori, non per non far costruire le centrali, ma per discuterne in un modo serio, la risposta che lei ci ha dato, onorevole Sottosegretario, veramente ci ha lasciati meravigliati.

Pertanto, altro che insoddisfatto: sono indignato per questo tipo di risposta!

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza presentata dai senatori Calice e Margheri:

CALICE, MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la vetreria del Vulture di Rionero (Potenza) ha inoltrato domanda di intervento alla GEPI per le sue provvisorie difficoltà finanziarie;

che l'impresa occupa circa 120 operai — attualmente in cassa integrazione guadagni — in una realtà sociale caratterizzata da bassi redditi e da scarsa occupazione;

che non ci sono, per l'impresa, difficoltà nè di mercato nè di competitività;

che è stata avviata l'istruttoria, dopo sopralluoghi, della pratica da parte della GEPI,

l'interpellante chiede di conoscere:

le valutazioni della finanziaria pubblica sullo stato e sulle prospettive della vetreria;

i tempi di un suo eventuale intervento e del risanamento societario dell'impresa.

(2-00431)

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, rinuncio a svolgere questa interpellanza perchè preferisco concentrare il mio intervento in sede di replica.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per quanto riguarda questa interpellanza inerente la vetreria del Vulture di Rionero devo dire che questa vetreria ha fatto domanda per un intervento della GEPI nel febbraio del 1985. Vorrei ricordare che la produzione era già cessata nel corso dell'anno precedente (esattamente a novembre del 1984) e che i 116 dipendenti si trovavano in cassa integrazione guadagni.

La finanziaria pubblica ha espletato l'istruttoria. Quando ho risposto qualche tempo fa ad analogha interrogazione del senatore Calice non ero stato in grado di dare questa risposta, dal momento che erano ancora in corso gli atti istruttori. Ora questa istruttoria è finita per cui abbiamo un quadro della situazione e un'analisi delle cause che hanno determinato la crisi della società. Queste cause sono da ricercarsi in una situazione difficile del mercato del vetro cavo in tutta Italia. Questo è un settore in crisi notevole dovuta all'uso sempre più esteso che viene fatto di contenitori di plastica al posto delle tradizionali bottiglie di vetro.

Su queste questioni sono in corso da alcuni mesi incontri in sede di Ministero dell'industria per esaminare quali possono essere le iniziative e gli interventi capaci di dare ossigeno ad un settore che è in crisi profonda in tutta Italia.

Accanto a queste ragioni di carattere generale ci sono poi ragioni di natura particolare che riguardano questa vetreria — e che sono essenzialmente il basso volume della produzione della vetreria — ma ci sono anche questioni di *management* e c'è anche una questione di mercato. Infatti, quasi il 70 per

cento del prodotto di questa vetreria — a quanto risulta — veniva ritirato da un certo gruppo che poi lo distribuiva in sede nazionale.

Comunque, la GEPI, sulla base di questa istruttoria, sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un intervento che però potrebbe avvenire, sempre secondo la GEPI, solo in presenza di un *partner* capace di apportare quote di mercato e anche capacità manageriali specifiche in questo settore. Questo è un problema che si pone quasi sempre quando si tratta di nuovi interventi della GEPI.

Concludo accennando al fatto che tra qualche tempo — credo addirittura la settimana prossima — anche per rispondere ad un impegno assunto tempo fa e che aspettava per concretizzarsi soltanto l'esito di questa istruttoria, convocheremo una riunione presso il Ministero dell'industria con i rappresentanti di questa società, della GEPI ed eventualmente anche delle amministrazioni locali per esaminare l'insieme delle questioni.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, non posso che dichiararmi insoddisfatto della risposta, che evidentemente potrà essere rimessa in discussione nel corso della riunione da lei annunciata, signor Sottosegretario.

La nostra insoddisfazione nasce da questi elementi: ella, onorevole Zito, ha detto che la GEPI si trova di fronte al problema di trovare un *partner*, ma questo è un problema generale della GEPI, la quale può avviare alla ricollocazione aziende in crisi finanziaria sul mercato in qualunque settore e se svolge efficacemente il suo ruolo di finanziaria in un tempo dato.

Ora, la GEPI, dopo questa istruttoria che ha svolto, non ha ipotesi per quanto riguarda la funzionalità e l'efficacia con cui lavora.

In secondo luogo, lei, onorevole Sottosegretario, afferma che il mercato del vetro cavo è in crisi. Ma basta pensare alle vicende

che abbiamo vissuto in tante città d'Italia, e principalmente in quelle più importanti nel settore vetrario, come ad esempio Piacenza nel nord, o altre nel sud del paese, per sapere che questo è vero.

Tuttavia, all'interno di questa crisi di mercato vi erano possibilità di proseguimento di attività per alcune imprese e, poichè si tratta in questo caso di una vetreria collocata nel sud, poichè la GEPI agisce al sud proprio per salvaguardare le possibilità di occupazione — cosa di cui dibattiamo ampiamente da quando è in discussione la riforma della GEPI e lei spesso ci ripete che proprio nel meridione vi è la necessità di salvaguardare l'occupazione — proprio perchè i sindacati e i lavoratori di questa vetreria si erano dichiarati disposti a discutere di eventuali ristrutturazioni, credo che la pura e semplice risposta data, cioè che ci troviamo di fronte a difficoltà di mercato, sia semplicemente ovvia e banale: la GEPI opera proprio perchè vi sono difficoltà di mercato.

La risposta che le ha fornito la GEPI, onorevole Sottosegretario, nasconde invece gli elementi che avrebbero consentito una valutazione più approfondita sia al Governo, al Ministero dell'industria in particolare, sia al Parlamento in modo da poter capire quale fosse il futuro che la GEPI riservava a questa vetreria.

Mi dichiaro pertanto del tutto insoddisfatto, ma spero che, nella riunione con i sindacati e i lavoratori, la GEPI assuma una posizione più esplicita e che il Governo svolga — mi permetto questa considerazione — forse meglio il suo compito di indirizzare l'azione della GEPI.

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza presentata dai senatori Margheri e Miana:

MARGHERI, MIANA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la GEPI ha partecipato alla ristrutturazione societaria del gruppo Innocenti-Mascherati in accordo con l'imprenditore De Tomaso;

che tale importante ristrutturazione non è mai stata interamente chiarita in tutti i

suoi aspetti proprietari, finanziari e produttivi malgrado le reiterate richieste delle organizzazioni sindacali e di singoli parlamentari;

che anche nel materiale inviato alla Commissione industria del Senato non c'è alcun elemento chiarificatore,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) quali sono le scelte strategiche di politica industriale che stanno alla base della ristrutturazione societaria;

2) quali sono gli attuali rapporti GEPI-De Tomaso e se esistono patti parasociali in previsione di eventuali ulteriori sviluppi;

3) quali sono gli orientamenti del gruppo di fronte a possibili accordi internazionali, in particolare, con aziende statunitensi;

4) qual è il giudizio del Governo sullo stato delle relazioni industriali nel gruppo e sulle reticenze della GEPI di fronte al Parlamento.

(2-00445)

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, dopo la presentazione di questa interpellanza sulla vicenda GEPI-De Tomaso o Innocenti-Maserati (il gruppo industriale comprende sia la Maserati che l'Innocenti) si sono verificati fatti straordinariamente importanti riferiti dalla stampa e tali fatti riguardano la terza domanda che noi ponevamo nell'interpellanza. Infatti noi chiedevamo quali fossero gli orientamenti del gruppo di fronte a possibili accordi internazionali, in particolare, con aziende statunitensi. E noi ponevamo questa domanda perchè correvano voci, che evidentemente avevano fondamento, di una trattativa con la Chrysler di Iacocca che avrebbe dovuto portare ad un accordo riguardante soprattutto la Maserati. È da notare che la Maserati si serve dell'Innocenti come uno degli stabilimenti per la produzione delle sue auto.

Un accordo con la Chrysler modifica completamente la situazione che avevamo rapidamente descritto in questa interpellanza. Ora, dell'accordo con la Chrysler abbiamo

ampiamente letto sui giornali ed io auspico che il Governo ci dia ulteriori ragguagli. Nella mia esperienza ho potuto notare che di solito, rispetto a questi avvenimenti, le notizie riferite dai giornali, dai sindacati eccetera, indicano già l'orientamento di fondo che si manifesta nel gruppo.

Quali considerazioni si possono trarre dal fatto che, dopo la presentazione dell'interpellanza, si sono verificati avvenimenti di così grande rilievo, tali da cambiare i termini del problema per il quale era stata presentata l'interpellanza stessa?

Mi permetta, signor Presidente, di fare un'osservazione di metodo che è la seguente: è inutile svolgere una funzione di controllo, attraverso i documenti del sindacato ispettivo, se poi le risposte fondamentali le possiamo tranquillamente trovare sulla stampa con un certo ritardo.

Capisco che in questa situazione vi è un groviglio di cause che sta nel modo in cui si è stabilito il rapporto tra i diversi Ministeri ed il Parlamento, nel modo in cui funziona il Parlamento. In Commissione, in Aula e nella stessa Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari c'è una sottovalutazione della funzione del sindacato ispettivo. Ebbene, ammesso tutto questo groviglio di cause, il risultato finale è che noi interroghiamo il Governo per poi avere le risposte tranquillamente sulla stampa, senza poter confrontare le nostre posizioni con quelle del Governo.

A questo punto mi limito a rivolgere a lei, signor Presidente, e, attraverso la sua persona, alla Presidenza un appello affinché, in qualche modo, si possa intervenire su questa situazione, altrimenti è davvero difficile svolgere una funzione efficace sia a livello informativo, sia a livello di confronto reale con il Governo.

Al Governo, invece, vorrei chiedere questo: visto che l'accordo è stato contrattato e se ne sono conosciute le linee fondamentali sulla stampa — in realtà, con la Chrysler di Iacocca si conclude la permanenza della GEPI nel gruppo e l'accordo diventa Chrysler-De Tomaso — quali sono le garanzie che possono essere date ai lavoratori, ai tecnici del gruppo e all'economia italiana affinché la combinazione Maserati-Innocenti continui a fun-

zionare e ad avere in Italia il suo cervello motore, cioè quali sono le garanzie che il Governo ovviamente si sarà preoccupato di chiedere e che la GEPI si sarà preoccupata di chiedere prima di concludere la sua presenza nel gruppo, perchè non si abbiano ricadute negative da un accordo che può avere, invece, ricadute estremamente positive aprendo una parte del mercato americano ad un importante gruppo italiano?

La questione, evidentemente, non può essere definita pregiudizialmente. Infatti, ci può essere una prevalenza di elementi positivi o una prevalenza di elementi negativi. Dobbiamo tuttavia dire, a livello generale, che il fatto che varie imprese italiane in diversi settori, anche in quello automobilistico, siano costrette dalla loro situazione di mercato e dalla loro situazione produttiva a cercare unicamente accordi con le imprese statunitensi pone un serio problema di indirizzo generale. Infatti, continuiamo a parlare di Europa e di integrazione europea a livello industriale e continuiamo a dire che l'integrazione delle nostre industrie deve avvenire soprattutto in Europa, ma poi gli accordi sono sempre bilaterali tra i diversi paesi europei e gli Stati Uniti d'America. Qualche volta questi accordi sono utili, qualche volta addirittura indispensabili, qualche volta efficaci, altre volte rappresentano veri e propri fallimenti (ricordiamo nel settore della chimica che cosa hanno rappresentato questi accordi). Bisogna distinguere caso per caso ma probabilmente anche capire che l'indirizzo generale in questo momento contraddice le premesse che spesso si fanno e cioè la necessità di una maggiore integrazione europea sul piano industriale.

Queste sono considerazioni di ordine generale: nella fattispecie, l'accordo non può essere valutato con atteggiamento pregiudiziale, ma può essere positivo o negativo a seconda di quello che contiene e vorrei garanzie dal Governo sulla possibilità di una espansione e di una qualificazione, soprattutto nella produzione, del gruppo Maserati-Innocenti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo debbo fare una

precisazione. Il ritardo nella risposta alle interrogazioni e alle interpellanze ha due aspetti: uno riguardante i tempi, per così dire, di latenza del Governo — sul quale in questa sede non posso entrare — ed un secondo, invece, è legato al lavoro dell'Aula. La sua interpellanza è del 20 marzo e da allora, purtroppo, questa è la prima seduta utile per lo svolgimento della medesima. Secondo me ella, senatore Margheri, ha perfettamente ragione, ma bisognerebbe porsi il problema — che mi pare giusto e che deriva dalla sua presa di posizione — di dedicare più tempo, nei lavori dell'Assemblea, al sindacato ispettivo. Se dobbiamo concentrare tutto il lavoro dell'Aula in un giorno e mezzo o due giorni — la seduta del venerdì dobbiamo quasi sempre spostarla — certo il tempo manca.

Dunque il primo problema è costituito dalla disponibilità del Governo. C'è poi un problema relativo al lavoro dell'Aula e sono convinto che il sindacato ispettivo sia così importante da meritare più tempo. Si tratta comunque di un problema di politica generale dell'Assemblea che non posso risolvere, ma soltanto far presente in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

MARGHERI. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dall'interpellanza del senatore Margheri e del senatore Miana mi sia consentita una piccola premessa che non serve a captare la benevolenza del senatore Margheri per indurlo ad usare maggiore comprensione nei confronti della risposta che darò ma sottolinea un problema reale.

Sovente vengono chieste al Governo informazioni concernenti attività, politiche o altro di determinate aziende o gruppi industriali. Qualche volta capita che, nonostante tutto, il Governo si trovi in grandissima difficoltà nel cercare di ottenere queste risposte. Questo riguarda, ovviamente, in primo luogo, società o gruppi privati ma a volte anche

situazioni che invece rientrano in un ambito pubblico o pubblicistico come il caso della GEPI.

Siccome il senatore Margheri, e lo ringrazio, ha richiamato un mio convincimento in ordine a talune questioni relative alla GEPI, vorrei sottolineare anche qui l'esigenza di approvare al più presto il disegno di legge di riforma della GEPI perchè, ricordo, attualmente essa è retta soltanto da un paio di norme che non danno al Governo alcuna capacità di indirizzo, di vigilanza e di sorveglianza sulla medesima. Questo è un problema reale che ho inteso sottoporre all'attenzione dei colleghi e degli onorevoli interpellanti.

Per quel che riguarda le questioni sollevate dall'interpellanza vorrei ricordare che la fusione intervenuta nel 1984, sollecitata anche da una serie di prese di posizione da parte del movimento sindacale in occasione di numerose riunioni tenutesi presso il Ministero dell'industria, tra la società Officine Alfieri-Maserati e Nuova Innocenti ha consentito alle due società di cogliere le opportunità che potevano derivare da una stretta integrazione tra di loro e ha confermato una linea strategica che non è di adesso ma è possibile far risalire a molto tempo addietro.

La GEPI, unitamente ad imprese facenti capo a Alejandro De Tomaso, è intervenuta per prima nei confronti della Maserati (settembre 1975). L'intervento seguiva l'uscita della Citroën dalla società e fondava i propri presupposti di risanamento, ad essi collegando gli obiettivi immediatamente operativi, sulla rivalutazione di un marchio prestigioso e sulla riqualificazione del prodotto. Parallelamente, appena pochi mesi dopo la valutazione di risanabilità dell'azienda effettuata dalla GEPI e la conseguente decisione di intervenire nei confronti della Maserati, il Governo si trovava ad affrontare il grave problema creato dalla messa in liquidazione della Leyland-Innocenti.

La crisi di questa società si inquadrava nella critica situazione economica di quegli anni che portò al disimpegno di molti grandi gruppi stranieri e che pose le premesse per il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9 (noto come legge IPO). Proprio ai sensi di quella

legge il CIPI individuò, tra le altre, la Leyland-Innocenti, demandando alla GEPI l'identificazione di «interventi urgenti».

Da queste premesse derivò il piano GEPI-De Tomaso per l'Innocenti che si articolava su tre linee: 1) produzione di auto di piccola cilindrata; 2) produzione di motori per moto; 3) produzione di carrozzerie per macchine di grossa cilindrata.

Mentre l'andamento del piano Maserati procedeva verso il conseguimento degli obiettivi fissati, con il successo poi ottenuto con la «Maserati biturbo», l'Innocenti, dopo il conseguimento di risultati positivi, avvenuti quando ancora poteva avvalersi dell'accordo con la British Leyland, ha dovuto successivamente fronteggiare la più generale crisi del settore auto e la rottura anticipata del rapporto con la British Leyland.

Gli aspetti più peculiari della crisi Innocenti sono stati pertanto la mancanza dei motori British Leyland, inconveniente al quale la società ha fatto fronte attraverso un accordo con la giapponese Dayhatsu, nonché la repentina mancanza di rete commerciale, contemporanea ad una agguerrita campagna promozionale della British Leyland a favore della nuova autovettura «Metro». Ai problemi connessi alla rete di vendita si aggiunge inoltre la crisi del mercato della moto.

Le circostanze ora ricordate si sono potute in parte bilanciare per via del contemporaneo successo delle macchine Maserati, che ha consentito alla Innocenti di operare con una certa tranquillità per le carrozzerie Maserati.

La strategia delle due società si è venuta così delinendo nel tempo e sul mercato: non si è trattato, nè poteva esserlo, di una strategia individuata unicamente e aprioristicamente a tavolino, ma piuttosto essa è stata messa a punto intorno a due fatti entrambi determinanti, ancorchè non prevedibili — nelle proporzioni che poi hanno assunto — al momento dell'impostazione degli originari piani di risanamento: il successo della Maserati e la crisi della piccola cilindrata Innocenti, crisi causata anche da una produzione di volumi ridotti nel segmento più concorrenziale del mercato.

L'organico collegamento, esistente già fin dall'origine tra le due aziende, era divenuto

con il passare del tempo elemento di stabilità produttiva per entrambe. L'accordo intervenuto nel corso del 1984 tra la Chrysler e la Maserati ha poi potuto dare ulteriore fondamento a tale integrazione.

Tale accordo infatti prevede, tra l'altro, un notevole impegno della Chrysler per autovetture su disegno e prototipo italiano, con un impegno in investimenti pubblicitari (valutato per il periodo di durata della commessa in 20 milioni di dollari), e la costruzione in Italia di 4.000-6.000 autovetture annue per 5 anni; anche le vendite delle macchine prodotte in Italia si gioveranno indubbiamente del ritorno in termine di marchio della pubblicità di cui sopra.

I rapporti contrattuali tra la GEPI e le imprese facenti capo al signor De Tomaso sono relativi alla disciplina dei reciproci rapporti che trovavano finalità e rilievo nelle comuni iniziative di Nuova Innocenti e Officine Alfieri Maserati.

Sulla base degli stessi, conclusi al momento dell'avvio della collaborazione ed in un momento in cui le condizioni aziendali risultavano di assoluta difficoltà, le imprese facenti capo al signor De Tomaso hanno acquisito il pacchetto azionario Maserati.

Nuovi aggiornati accordi hanno disciplinato la prospettiva di fusione tra Maserati e Innocenti e la concessione di un diritto di opzione e prelazione alle imprese facenti capo al signor De Tomaso sulle azioni possedute dalla GEPI e che costituiscono il pacchetto di minoranza delle officine Alfieri Maserati, fissando altresì una serie di comportamenti intesi a fornire una tutela della posizione della GEPI nonchè il diritto della GEPI stessa ad effettuare controlli ed avere propri designati negli organi della società.

Il successo delle vetture Maserati, a livello internazionale, ha costituito fonte di interesse per la società da parte di imprese estere.

Tali interessi si sono concretati nel 1984 in un accordo con la Chrysler, in base al quale la società americana ha acquisito una partecipazione azionaria di assoluta minoranza nella Maserati; contemporaneamente ha avviato, con la stessa società, un programma di collaborazione in base al quale la Maserati avrebbe fornito per i successivi cinque anni

una vettura di concezione sportiva destinata al mercato nord-americano.

Si è trattato, per la Maserati, di vedere riconosciute le proprie capacità come produttore di vetture di prestigio e di cogliere al tempo stesso l'occasione per espandere la vendita di vetture su un mercato tanto importante quanto difficile, quale quello nord-americano.

Tale opportunità è diventata ulteriormente interessante in coincidenza con il ristagno delle vendite delle piccole vetture le quali hanno risentito sempre di più della particolare concorrenza esistente in quel segmento.

Le successive verifiche effettuate e il positivo riscontro all'annuncio dell'approntamento del primo modello prodotto in comune hanno indotto la Chrysler a richiedere un allargamento della collaborazione produttiva-commerciale nonchè una più incisiva presenza nel capitale azionario della Maserati.

I programmi relativi a nuove commesse hanno per oggetto sia le autovetture che i motori, sempre con destinazione al mercato nord-americano e sono accompagnati dalla prospettiva di un investimento di capitale da parte Chrysler di significativa ampiezza.

In particolare sono previsti ampliamenti nei volumi di produzione della prima vettura fino a 10.000 unità, destinata poi ad essere diversamente assorbita con l'uscita del secondo modello e forniture di motori a 4 cilindri e a 6 cilindri per 10.000-15.000 unità, portando a circa 1.800 miliardi le forniture programmate e da svilupparsi con ulteriori investimenti.

A protezione della propria posizione di cliente nonchè a tutela dell'investimento complessivo della società, la Chrysler ha richiesto di poter nel tempo acquisire una presenza azionaria più elevata con la previsione del raggiungimento del controllo della società nel 1996.

La Chrysler prevede, infatti, di versare alla Maserati 50 miliardi circa in aumento del capitale, elevando al 15,6 per cento la propria quota azionaria nel 1986 e di poter acquisire il 48 per cento entro il 1989, riservandosi il diritto di un ulteriore incremento nel 1996 per conseguire il 51 per cento del capitale.

Per la Maserati, accanto alla conferma della validità e dell'immagine aziendale, si tratta di acquisire ulteriore valore aggiunto anche in vista di bilanciare e saturare ulteriormente la capacità produttiva disponibile ed evitare conseguenti riduzioni della base produttiva.

In tale ottica si rafforza ulteriormente la prospettiva di un completamento del compito istituzionale della GEPI e ciò sia a seguito dei prospettati apporti di capitale, anche da parte Chrysler, sia in considerazione degli ampliati programmi di collaborazione produttiva.

A questa considerazione aggiungasi la ulteriore prospettiva di dismissione della partecipazione GEPI, sia pure in tempi più lunghi rispetto alle previsioni di cui ai precedenti accordi, attraverso il diritto di opzione concesso anche alla Chrysler.

Quindi, tutto sommato, si deve ritenere che tale accordo presenta molti aspetti positivi, nel senso che viene sottolineato l'interesse delle aziende e del paese, soprattutto dal punto di vista produttivo e dell'immagine del marchio. Vorrei sottolineare anche il fatto che l'accordo raggiunto non arrecherà distorsioni sul mercato italiano, in quanto le vetture, che saranno sempre prodotte in Italia, sono totalmente destinate al mercato nord-americano.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, debbo ribadire, anche per i motivi che ho esposto prima, la più totale insoddisfazione.

Ho notato la diligente cura non so di quale funzionario del Ministero, il quale ha raccolto tutti i ritagli dei giornali da tre anni a questa parte e li ha sintetizzati in cinque cartelle.

Lo ringrazio di questo accurato lavoro che ci risparmia di guardare gli archivi per ricordarci dati e fatti. Tuttavia le cose che chiedevamo e le cose nuove che vi sono state dopo la nostra interpellanza nella risposta del Sottosegretario sono totalmente assenti.

Da questo punto inizia un confronto con il

Governo, con la società, con il gruppo, per capire meglio il destino di questa importante azienda. Ma resta qui il fatto che, sia nel metodo, sia nel merito, l'istituto dell'interpellanza e dell'interrogazione rischia di non essere sufficientemente efficace e chiarificatore.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Margheri.

Lo svolgimento delle interpellanze e della interrogazione è così esaurito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«**Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo**» (221), d'iniziativa del senatore De Martino e di altri senatori;

«**Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo**» (432), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«**Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo**» (1050)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 221, 432 e 1050.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 22 maggio si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, signori senatori, nel momento in cui ci avviamo verso la conclusione della discussione di questo importante intervento legislativo sul versante della dissociazione dal terrorismo, desidero porgere il mio personale ringraziamento — e credo di interpretare anche i sentimenti dell'intera Commissione — ai protagonisti di questo impegnativo e, per certi versi, travagliato iter parlamentare. Soprattutto al senatore Ricci, che con la sua passione e la sua competenza ha dato una svolta al disegno di legge in oggetto, ai senatori Gozzini e Battello, al senatore Gallo che

è stato un tramite tecnicamente e politicamente importante, specialmente in considerazione del fatto che inizialmente il partito da lui rappresentato, la Democrazia cristiana, non si era schierato a favore del disegno di legge sulla dissociazione, ai senatori Vitalone e Coco, che hanno ripetutamente manifestato perplessità e diversità di avviso sulla tematica della dissociazione, e a tutti coloro i quali, coordinati dal sempre presente senatore Vassalli, illustre presidente della nostra Commissione, hanno dato il loro contributo determinante alla conclusione di questo faticoso lavoro.

Le voci di sostegno sono state di gran lunga più numerose delle voci del dissenso. Di queste ultime però talune impostazioni e affermazioni vanno necessariamente contrastate. Esse sono venute dal Partito repubblicano per bocca del senatore Covi e soprattutto dalla Sinistra indipendente, che ha avuto nel senatore Russo un ostinato protagonista, sia in Commissione che in quest'Aula, assolutamente contrario alla tematica, pur importante, della dissociazione dal terrorismo.

Da parte repubblicana si è posta in dubbio la utilità del provvedimento impugnandone i pilastri portanti che riguardano la sussistenza delle condizioni storiche — la fine del terrorismo — e mettendo in discussione, in Commissione, addirittura la sussistenza della condizione materiale obiettiva, cioè la sussistenza del fatto politico della dissociazione. Sul primo aspetto, quello relativo alla sussistenza delle condizioni storiche che vedono nel declino o nella sconfitta del terrorismo la possibilità di inserimento di questo disegno di legge nell'attuale momento storico vorrei aggiungere pochissime cose.

Abbiamo tentato di attenerci strettamente agli atti e abbiamo tentato di dimostrare che ormai quel terrorismo era stato irreversibilmente battuto sulla base di documenti abbastanza importanti e sulla base di prese di posizione altrettanto importanti. Abbiamo citato i rapporti semestrali del Presidente del Consiglio degli anni 1983-84; abbiamo citato le risposte ufficiali anche del Ministro di grazia e giustizia sull'argomento del declino del terrorismo; abbiamo indicato le prese di posizione del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Procurato-

re generale presso la Corte di cassazione. Anche ieri il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio per il quarantennale della Repubblica italiana, ha parlato della fine del terrorismo e della vittoria che la nostra nazione ha ottenuto su quel versante.

Passando brevemente la parola ai protagonisti di questa tragica storia del nostro paese, vorrei rileggere una frase di un terrorista di sinistra, un'altra frase di un terrorista di destra, un'altra di Morucci, uno dei protagonisti del rapimento e dell'assassinio di Moro, e ricordare il comportamento del brigatista rosso Mario Moretti. Emilio Vesce tra le sue tante dichiarazioni afferma: «Gli orrori e gli errori di quegli anni sono lontani; in noi è rimasto soltanto un nodo di dolore e sentiamo un grande bisogno di pace». Arrigo Cavallina, un terrorista di destra, conclude una sua intervista con queste parole: «La mia strada ormai è quella della non violenza. Il problema non è giudicare lo Stato, ma noi stessi, capire come siano state possibili attività tanto sciagurate». Ancor più importante è la dichiarazione di Morucci resa in occasione del processo Moro, quando indicando i suoi ex amici afferma: «C'è però un dato» — e si rivolge direttamente alla sesta gabbia, quella dei duri — «che a mio avviso è determinante per comprendere quanto quella vicenda abbia significato. In quest'Aula ci sono tre dei quattro componenti di quell'esecutivo che propose, decise e gestì in tutte le sue fasi l'operazione Moro. Tutti tacciono e nessuno rivendica più quel fatto. È il segno di cosa è rimasto del terrorismo di allora». Vi è poi la storia di Mario Moretti, di gran lunga il più abile e scaltro di tutti i terroristi rossi, che si fa arrestare nella primavera del 1981 come un ragazzino alle prime armi, come dice Giorgio Bocca. Egli era isolato e disperato e si rivolse addirittura ad un infiltrato della polizia. Pensate che Mario Moretti, ai tempi del sequestro Moro, comandava sette colonne, 300 regolari ed alcune migliaia di irregolari.

Questi dati sono tutti assolutamente sintomatici circa la dura sconfitta di quel terrorismo e circa l'impossibilità di ripescarlo sotto le medesime forme, essendo anche venute ampiamente meno le condizioni che allora in qualche misura sussistevano.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FRANZA, relatore). Il lavoro della Commissione si è svolto in questi due anni e mezzo per cercare di ratificare queste convinzioni, per cercare di approfondire la situazione storica connessa a questi convincenti, sicchè quelle accuse, che inizialmente ci vennero mosse, di irresponsabilità, da parte dei familiari delle vittime delle stragi e dei delitti di terrorismo, non hanno più motivo di esistere oggi. Abbiamo controllato la sussistenza di quelle condizioni storico-politiche e soprattutto vi è stata, in ogni iniziativa legislativa, la volontà unanime di spiegare un intervento nell'area di dissociazione, della quale ormai nessuno dubita più. Lo stesso senatore Covi, correggendo l'impostazione iniziale che dette in Commissione il senatore Valiani, ha dato atto che ormai della consistenza del fenomeno della dissociazione dal terrorismo non vi è più alcun motivo di dubitare.

Certo l'insidia maggiore che è emersa nella discussione dell'altra settimana è contenuta nella presa di posizione del senatore Russo che ha ricalcato le sue idee ben radicate e già espresse in sede di discussione in Commissione. Si tratta di un'insidia perchè il senatore Russo ritiene che, con questo disegno di legge, si possa minare il fondamento etico del nostro Stato. Vi è però un'identità, secondo me particolarmente pericolosa, in questa proposizione, laddove si identifica la sussistenza dell'eticità dello Stato con quella della possibilità, da parte dello Stato medesimo, di dare attuazione alla pretesa punitiva. È un passaggio sicuramente molto pericoloso, perchè in questo modo si verrebbe ad avallare anche il comportamento di uno Stato totalitario che riesca sempre a fare rispettare le proprie leggi e a dar seguito alla sua pretesa punitiva.

Ma mi rendo conto che questo pensiero non ha mai minimamente sfiorato la mente del senatore Russo e che invece il suo pensiero si è indirizzato esattamente su quello

che può accadere in uno Stato democratico come il nostro. E in un regime democratico come il nostro credo che sia un potere e un dovere, del cittadino e del legislatore, non quello di impugnare la legislazione vigente, ma sicuramente quello di criticarla e di interpretarla. E la legislazione che noi stiamo criticando ed interpretando è quella che viene comunemente definita legislazione d'emergenza intorno alla quale le critiche e le censure sono state sicuramente anche molto autorevoli.

Ricordo le parole del ministro Martinazzoli, la settimana scorsa, quando ha affermato che basterebbe tener conto della «complessità talvolta ambigua, talora contorta, certo sempre smisurata della giurisprudenza di questi anni in materia di reati terroristici» e ancora, dopo, quanto ha osservato che si è utilizzato un tipo «di legislazione che alla sensibilità democratica era sempre apparso un poco distante ed obsoleto rispetto al modello che cercavamo di costruire. Già questo sta ad indicare che vi è stato un qualche eccesso di strumenti, ripeto, inevitabile, ed una loro eventuale correzione, semmai, fa rientrare in un criterio di eguaglianza piuttosto che ledere la nostra scelta».

Un concetto di eticità dello Stato — quello proposto — che viene contrastato, proprio sul versante dei dissociati, dal compianto giudice Ramat quando, nell'ultimo articolo che credo abbia scritto afferma: «La cosa che più preoccupa, secondo me, è che stiamo assistendo inerti e conniventi alla progressiva caduta della dimensione etica nella società politica e nello Stato». Il test del terrorismo — post-terrorismo e dell'emergenza — post-emergenza è anche qui molto probante. Mi pare più importante dire che legiferare sulla base dello stato di necessità, sulla base di ciò che è utile immediatamente significa andare alla deriva, significa imprimere un ulteriore, pesante sigillo di antieticità al diritto ed alla giustizia penale. Per cui, tutti

racchiusi nell'eccezionalità, non si è visto che esisteva fin da allora, in materia, un'altra strada, che conduceva più lontano, che richiedeva più coraggio, ma che alla lunga avrebbe dato proprio essa frutti migliori, e cioè maggiore utilità. Era appunto la strada della dissociazione.

Questa è la vera concezione etica dello Stato che noi rivendichiamo proprio con l'accordo che è stato raggiunto elaborando i tre testi in materia di dissociazione. E riteniamo che ci siano state senz'altro le condizioni storiche di contrasto che hanno portato in qualche misura certi giovani ad abbracciare una certa causa.

La stessa «Civiltà cattolica», citata dal senatore Russo nel corso del suo intervento, parla di una marcata ideologizzazione dell'estremismo di sinistra e parla della presenza, nel contesto ideologico e culturale, di disfunzioni, di ritardi, di scandali e di ingiustizie che all'interno del nostro sistema democratico hanno funzionato da detonatore.

È quindi lecito che noi ci chiediamo, a questo punto, se sussistevano — o se i protagonisti ritenevano comunque che sussistessero — quelle condizioni. È necessario che noi ci chiediamo perchè migliaia di giovani, della media ed alta borghesia, che vivevano una vita tranquilla ed agiata e che potevano certamente sperare in un avvenire sicuro, hanno impugnato le armi. E sarebbe anche interessante verificare il perchè le azioni dei brigatisti rossi in qualche periodo hanno avuto solidarietà. Sarebbe interessante promuovere, per esempio, una statistica su quei reati di oltraggio che sono stati commessi in ogni parte d'Italia inneggiando alle brigate rosse, per motivazioni sicuramente evanescenti, ma che tuttavia si sono verificati ripetutamente.

Dovremmo anche chiederci perchè di tanti brigatisti beneficiari degli espropri proletari e del compendio dei sequestri di persona nessuno si sia recato a godersi quei benefici e quei compendi nei mari del sud e tutti siano rimasti invece a combattere ancora per un'idea sicuramente malsana ma che comunque era ravvivata in qualche modo da un ideale politico, anche se contorto e distorto.

Questo è il secondo punto: le motivazioni

politiche che, secondo il senatore Russo, non possono essere allegate a favore di coloro i quali hanno commesso quelle azioni delittuose.

Il movente politico — tempo fa fu effettuata una ricerca in questo campo — è presente in quasi tutte le legislazioni del mondo come movente fortemente positivo. Credo che la nostra giurisprudenza, la nostra stessa norma penale ne abbia dato conto. Quando nell'articolo 133 del codice penale ci intratteniamo sulle motivazioni a delinquere, molte volte, tra tali motivazioni, abbiamo considerato quelle politiche e abbiamo ottenuto una pena ridotta o le attenuanti generiche proprio perchè tra quelle motivazioni a delinquere vi erano motivazioni politiche.

Vi sono inoltre le attenuanti di particolare valore morale e sociale. Credo che tutti gli avvocati, nella loro attività professionale, abbiano talvolta ottenuto l'attenuante di particolare valore sociale e morale per un'azione delittuosa sostenuta con motivazioni politiche.

Tra i tanti episodi, ricordo il delitto Falvella a Salerno. Il difensore era il senatore Terracini, che ottenne per il professor Marino, estremista di sinistra, assassino del Falvella, l'attenuante di particolare valore morale e sociale per quell'azione delittuosa. Addirittura, in quell'occasione, l'avvocato difensore aveva chiesto anche il riconoscimento della provocazione, poichè riteneva che il fatto che il povero Falvella militasse in un partito di estrema destra offrisse la possibilità al suo antagonista di maturare, in uno stato d'ira, una reazione conseguente all'appartenenza di questo giovane all'estrema destra.

Anche in materia di diffamazione a mezzo stampa constatiamo che la giurisprudenza ha un particolare riguardo per le motivazioni politiche.

Si è stabilito che la lotta politica non è accademia, nè vuota asserzione di principi e che nella competizione politica che si svolge quotidianamente per l'affermazione delle proprie idee e per il superamento di quelle altrui possa essere usato un linguaggio del tutto particolare, un linguaggio che nella

dialettica comune sarebbe sicuramente materia di diffamazione e che, invece, nello scontro politico diffamazione non è.

Quindi, nella nostra giurisprudenza vi è sempre stato un particolare riguardo per le motivazioni politiche, sicchè non mi sembra affatto strano che in questo provvedimento venga allegato, tra i fatti che militano a favore dei dissociati, anche l'aver agito con motivazioni politiche.

Mi rendo conto che il periodo di emergenza è stato certamente grave e complesso e che sono nate problematiche tecniche e giudiziarie di notevole momento — i maxi-processi comportavano la necessità di dirimere questioni di competenza territoriale e di connessione — e mi rendo anche conto che in quel periodo era necessario seguire un indirizzo di politica generale che era nelle cose, specialmente nel periodo del grande terrorismo della fine degli anni '70. Sono tutte anomalie e disfunzioni, queste ultime, che sono state consacrate nella giurisprudenza di questi anni. Non a caso il ministro Martinazzoli, che usa le parole con molta cautela e prudenza, parlava, nella frase che ho letto prima, di giurisprudenza e non di sporadiche sentenze o di alcune sentenze o di parecchie sentenze: una giurisprudenza che era stata sicuramente fuorviata dalla contestazione delle responsabilità di gruppo e dalla contestazione del concorso morale.

Non sono, queste, affermazioni in libertà. Infatti, proprio in questi giorni — è la verità che stentatamente si fa strada — la Corte di assise di appello di Roma per il processo alle unità combattenti per il comunismo ha ridotto, per quattordici protagonisti di questa storia, la pena da ventiquattro anni di reclusione a pene oscillanti tra i quattro e i dodici anni di reclusione, dopo che la prima sezione della Corte di cassazione aveva finalmente stabilito che il concorso morale non è un fatto automatico, ma che va visto da caso a caso e controllato da caso a caso. Nello stesso periodo, la prima sezione della Corte di cassazione, su un versante totalmente diverso — vedi il fatto Saccucci — non aveva avvertito neppure la necessità di rinviare il processo al giudice di merito, direttamente assolvendo, in sede di legittimità, l'imputato Saccucci.

Quindi vi è stata una giurisprudenza perversa che è frutto dei tempi, che è frutto della gravità del momento e che noi abbiamo il dovere di affrontare, per quel che possiamo, con questi provvedimenti particolari. Non si tratta, come diceva il senatore Coco, di una legge, quella di oggi, che ci porta improvvisamente al rientro dall'emergenza. Non si tratta di questo: per rientrare dall'emergenza bisognerebbe abolire le norme che vanno dal 1978 al 1982. Si tratta semplicemente di un provvedimento che ha la sua centralità non nella disputa sulla indispensabilità o meno della legislazione di emergenza, ma nella valorizzazione del comportamento di dissociazione. Altrimenti avremmo accolto la proposta fatta dal senatore Coco nell'ultima seduta di Commissione quando indicò, secondo lui, la strada da seguire nella eliminazione della cosiddetta aggravante Cossiga. Noi ci rifiutammo di accogliere quella proposta del senatore Coco perchè spostava il problema dal punto di vista storico. Infatti, con questo provvedimento, non era in discussione la bontà della legislazione di emergenza che, secondo noi, è stata giustamente inserita nel sistema penale italiano ed applicata in quel periodo, ma lo era la valorizzazione della centralità della dissociazione dal terrorismo per la quale, peraltro, noi non abbiamo apportato notevolissime diminuzioni di pena. Non è vero che oggi diamo la possibilità di ottenere quella pena che sarebbe stata applicata qualora non vi fosse stata l'aggravante Cossiga. No, perchè la legge del 1979, all'articolo 1, afferma testualmente: «Per i reati commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato».

Ebbene, con questo provvedimento licenziato dalla Commissione, ci limitiamo a ridurre la pena per i reati più gravi semplicemente per un quarto. La diminuzione della metà è, invece, prevista, per i reati notevolmente più lievi.

Venendo adesso brevemente a qualche ulteriore problema concreto, si è ancora contestato, da parte del senatore Russo, il tentativo di dare valenza essenzialmente soggettiva

al criterio della dissociazione. Noi, invece, siamo partiti esattamente con un obiettivo opposto anche se tale obiettivo è stato condizionato dalla realtà. Abbiamo parlato di abbandono dell'attività terroristica e l'abbandono è sicuramente un fatto oggettivo, ma è chiaro che non è possibile per tutti.

Si può verificare un comportamento di abbandono quando un determinato individuo si allontana da una formazione eversiva; ma quando è possibile questo comportamento? Solo in stato di libertà o di latitanza e viene controllato e verificato nel momento in cui l'uomo libero o latitante si consegna al giudice e fa una certa dichiarazione; anche chi non è perseguito penalmente può abbandonare l'associazione eversiva, recarsi dal giudice, dichiarare le proprie responsabilità e manifestare la volontà dell'abbandono. Ma questo non è certamente possibile per chi si trova in stato di detenzione. Da qui la necessità di subbiattivizzare in parte la condotta dell'abbandono. Abbiamo previsto anche comportamenti obiettivi: quelli, per esempio, del detenuto che in regime carcerario compie una serie di azioni incompatibili col permanere del vincolo associativo. Naturalmente la necessità di subbiattivizzare la condotta si insedia soprattutto nell'ammissione delle attività effettivamente svolte che sono state richieste dal testo definitivo perchè si dia valenza alla condotta di dissociazione.

Veniamo quindi al punto forse più contrastato del testo proposto dalla Commissione giustizia. Lo stesso ministro Martinazzoli non si è dichiarato molto soddisfatto dell'orientamento seguito dalla Commissione perchè riteneva più congruo e più giusto un comportamento confessorio da parte dell'imputato e nel corso di un suo discorso egli ha affermato: «Avrei altrimenti qualche difficoltà a capire come si potrebbe immaginare di dichiarare taluno dissociato quando si rifiutasse perfino di dichiarare che prima era associato. Credo che vi sia un limite alla capacità combinatoria e ai compromessi della ragione».

È un'affermazione che, secondo me, non può essere condivisa perchè, nel momento in cui si debbono ammettere le proprie responsabilità, anche quelle effettivamente assunte,

non vi è possibilità di godere del beneficio da parte di chi non ammetta che, a suo tempo, si era associato a qualche formazione eversiva. Anche se avessimo adottato il meccanismo tecnico della confessione sicuramente saremmo andati incontro a notevoli inconvenienti perchè due erano le possibilità: o quella, come diceva il senatore Covatta in Commissione, che prevede l'appiattimento sulla contestazione o una confessione parziale relativamente a taluni capi della contestazione.

Mi chiedo quale magistrato vada più ad indagare su una confessione integrale. Si ha voglia di dire e di leggere che la confessione è scaduta dal trono di regina delle prove e che per questo controllo della confessione occorrono agganci concreti, specifici! Ma quando c'è una confessione integrale il magistrato, o per pigrizia mentale o per procedere avanti nel proprio lavoro, difficilmente va ad effettuare questi controlli che invece saranno puntualmente effettuati quando ci troveremo di fronte ad una confessione soltanto parziale. Di qui la necessità, da parte di un dissociato che volesse godere del beneficio, di rendere a tutti i costi una confessione ampia ed integrale appiattendosi totalmente sulla contestazione; in caso contrario il beneficio della dissociazione non lo avrebbe assolutamente nessuno.

Sull'ammissione delle attività effettivamente svolte vi è egualmente un grande margine di libertà del giudice nel verificare se queste attività corrispondano a quel minimo di verità che è richiesto per beneficiare della dissociazione. Troveremo sempre un giudice che, nonostante l'ammissione delle responsabilità effettivamente assunte, quando queste siano per esempio limitate ad un ruolo subalterno o di gregario, potrà dire che invece il ruolo svolto non era quello di gregario ma quello di promotore e negare conseguentemente il beneficio della dissociazione. Quindi anche qui, come in ogni altro caso, il giudice ha un'ampia libertà di giudizio perchè quell'«effettivamente» inchioda il candidato dissociato ad una condotta sicuramente apprezzabile e positiva che da sola può condurre all'ottenimento del beneficio proposto dalla nostra legge.

Credo quindi che il testo approntato dalla Commissione giustizia del Senato sia, per molti casi, pregevole. Potrà essere sicuramente ancora migliorato in sede di valutazione di alcuni emendamenti che abbiamo ritenuto pertinenti e necessari, ma comunque rimane un lavoro serio, realistico, rigoroso sotto il profilo tecnico-giuridico e soprattutto un lavoro che interpreta correttamente quel tragico periodo della nostra storia che speriamo definitivamente concluso. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, credo che non mi tocchi aggiungere troppe parole a questo punto: semmai si tratterebbe di scegliere quelle che appaiono tuttora le più significative e se possibile risolutive, tanto più dopo un dibattito così ricco e dopo questa replica che secondo me ha dato risposta persuasiva a più di un intervento critico o addirittura ostile. Quindi mi rimetto in gran parte alle conclusioni del relatore, ringraziandolo — oserei dire — anche per quella parte che ha ritenuto di formulare di cordiale polemica nei confronti di affermazioni che mi ha attribuito. Accetto anche questo, ma non per puntigliosità devo dire che l'osservazione che facevo in Aula in ordine alla circostanza esemplificata nel denunciare scetticismo sulla possibilità di dissociarsi quando non ci si dichiara associati, riguardava un referente polemico che sta fuori da quest'Aula.

Ho letto spesso da più parti critiche molto appuntite sul fatto che con questo disegno di legge lo Stato pretenderebbe di penetrare nelle coscienze, oserebbe chiedere un'abiura *in interiore homini*. Era questo il referente della mia risposta, per la ragione che non ho dubbi che la scelta filologica della Commissione sia assolutamente convincente e ho persino la presunzione di affermare che assomiglia comunque un poco al testo originale del Governo: la piena confessione dei comportamenti effettivamente tenuti e l'ammissi-

sione delle attività effettivamente svolte a me paiono la stessa cosa. Ho cercato più volte di chiarire in tutti questi mesi che non si pretendeva di legare ad una confessione estorta con il premio di una misura di indulgenza, una soluzione moralmente utile, perchè era chiaro che quando parlavamo anche della pretesa confessione ci riferivamo non al capo di imputazione, cioè all'accusa, ma evidentemente a quello che l'imputato percepiva come essere la sua responsabilità. Quindi anche su questo piano (su questo, su altri sì) mi pare che non vi sia una distanza tra la proposta del Governo e le conclusioni della Commissione.

C'è un punto che vorrei sottolineare non per retorica ma perchè mi pare giusto farlo. Sono echeggiate qui parole assolutamente condivisibili sulla circostanza che nel momento in cui ci accingiamo ad un gesto che certo non è marginale o leggero, va evocata interamente la memoria delle vittime. Mi pare che nessuno intende proporre un gesto di rimozione: c'è stata una storia, questo peso di dolore, la traccia di una fenditura sanguinosa; sono stati gli anni del terrorismo. Sarebbe difficile immaginare una qualche smemoratezza su questo punto; ma sarebbe, credo, un po' capzioso pretendere di far credere che le scelte siano dislocate lungo una inclinazione «perdonistica» (la parola è stata usata in quest'Aula e secondo me — lo dico con molta franchezza — non molto a proposito).

La polemica non è giusta: che si siano verificati (ma da parte delle vittime o quanto meno nei dintorni delle vittime) atteggiamenti di riconoscimento nei confronti dei colpevoli è un fatto che appartiene alla nobiltà dei comportamenti personali; non ha mai preteso di diventare una motivazione ideologica di una scelta politica. È una ricchezza che si è aggiunta. Questa è una mia opinione, almeno quella di chi continua a ritenere che la più alta e onorevole ragione dell'ucciso è quella di non essere l'uccisore. Ma immaginare che vi siano moventi, spinte verso una generosità impropria o arbitraria in tale direzione, per questo tipo di approccio rappresenta davvero un addebito che non è meritato.

C'era piuttosto una valutazione, non dico di miserabile opportunità politica, ma di valutabile ragione politica; lo dico soprattutto con riferimento alle osservazioni che sono state fatte qui, peraltro non sempre per giungere a conclusioni negative, sulla circostanza che da un lato il tempo non denuncia una scomparsa totale della minaccia terroristica e che dall'altro gesti così fatti mettono a rischio uno dei fondamenti dello Stato di diritto, vorrei dire la certezza della legge.

Sul primo punto, pare a me che anche qui una ragione pacata consiglia di non inserire nel contesto della nostra discussione elementi che non le appartengono. Credo che nessuno qui dentro immagina di abbassare la guardia e di dire che ci sentiamo sicuri dalla minaccia terroristica: come potremmo, se tutto ci induce a credere che la complicazione di questo mondo, di questa condizione esistenziale, di questa attualità politica planetaria è invece qualche cosa che indirizza verso questo rischio, verso questa tentazione della violenza organizzata?

Credo però che abbiamo il diritto, oserei dire il dovere, di constatare le cose e di constatarle con riferimento alla storia, alla stagione terroristica: lo Stato ha vinto la sua battaglia. Perché dovrebbe essere proprio lo Stato a negarsi questa constatazione, solo per negarsi insieme un gesto ulteriore che secondo me — ripeto — è un gesto di sagacia politica?

Si è detto anche che in questo modo si aprirebbe una ferita forte sul piano della certezza del diritto, della uguaglianza di fronte al diritto — lo ricordava da ultimo nella sua replica il relatore — l'idea, insomma, di un cedimento, sul piano della moralità, di quella che Aldo Moro chiamava «la forza giusta del diritto». Mi riferisco soprattutto all'intervento del senatore Russo, così importante e così significativo, anche perché così carico di tensione e così motivato nella sua dichiarazione di rifiuto. Tuttavia confesso di non essere rimasto fino in fondo persuaso. Mi sono di nuovo persuaso che si tratta di un gesto non facile, questo sì, di un gesto non ovvio, questo sì, di una scelta che, come tutte le scelte, mette in gioco qualcosa.

Quindi il problema è di capire cosa si può

guadagnare e cosa non si deve perdere, ma non mi pare si sia denunciata in questa scelta una misura di immoralità, di arbitrarità tale che dovrebbe renderci riluttanti. Mi è sembrato che il dubbio del senatore Russo sia addirittura quello che in tal modo si offre quasi una valenza positiva al movente politico del comportamento illecito. Anche qui, proprio perché mi pare di avere espresso tante volte, anche in altre sedi, una fortissima ostilità all'idea di una permanenza del concetto di reato politico secondo il vecchio schema ottocentesco, non mi sentirei coinvolto in questo rimprovero.

Non credo al reato politico che si possa fondare e descrivere all'interno di un regime democratico. Laddove sono garantite le libertà e i diritti dei cittadini, mi pare difficile costruire il reato politico, cioè un comportamento illecito di diritto penale comune che sia in qualche modo riscattato dalla motivazione politica. Non è così.

Sarebbe così se questo atto di indulgenza potesse in qualche misura, nella comparazione con altri gesti dello Stato, risultare sproporzionato dal punto di vista, appunto, dell'indulgenza. Sarebbe una disuguaglianza clamorosa, ma così non è. A me pare che le precisazioni da ultimo rese dal relatore siano molto importanti.

In realtà questi sconti di pena riportano una uguaglianza, piuttosto che determinare una disuguaglianza. La verità è che, se questi reati comuni non fossero stati connotati dal movente terroristico e quindi sussunti in una legislazione che abbiamo ritenuto di dover inasprire attraverso quell'aggravante generale della finalità di terrorismo, questi stessi reati commessi da imputati che non fossero stati mossi da una motivazione politica sarebbero stati puniti in modo diverso, cioè in modo meno grave. Questa è la verità che secondo me si constata dalla lettura anche superficiale della giurisprudenza.

Devo anche far notare l'altra circostanza ricordata dal relatore, cioè che all'interno di una stagione difficile, contorta e complicata (non poteva non essere così), oggi assistiamo ad un recupero di equilibrio anche dei gesti giurisprudenziali, ad una riflessione assai più acuta ed a esiti assai più moderati di

quelli che invece hanno rappresentato e connotato alcuni anni di esperienza giudiziaria che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Se le cose stanno così, francamente non mi parrebbe che siamo di fronte ad una disastrosa sconnessione di alcuni principi fondanti dello Stato di diritto. Allo stesso modo non mi parrebbe francamente di potere dire che incidiamo su un terreno fragile, difficile, cioè quello che riguarda il senso — lo dico con circospezione, perchè so che maneggio concetti molto complicati e non ho nessuna autorevolezza per farlo — della prevenzione generale. Se ci riferiamo non alla reazione impazzita, ma al senso di una prevenzione generale in positivo, non credo che nei confronti dell'opinione pubblica italiana oggi ci troviamo di fronte ad una reattività che non comprende il nostro gesto. È vero invece che questo gesto è compreso, sollecitato, per esempio dalla stragrande maggioranza dei magistrati che hanno operato sulla frontiera più rischiosa della guerra contro il terrorismo. Ciascuno di noi dovrebbe leggere in quest'Aula le lettere di consenso, di indirizzo, di adesione e di esortazione che vengono proprio da chi ha costruito un'esperienza assai autorevole nel valutare il peso, il senso e l'utilità — non in termini deteriori — degli atteggiamenti di dissociazione. Non credo, senatore Russo, e lo dico con il massimo rispetto, che convenga evocare l'atteggiamento espresso dall'associazione delle vittime delle stragi. Rispetto questa associazione, ma questa mi sembra un'evocazione impropria nel momento stesso in cui tutti quanti sappiamo che questo disegno di legge non prende in considerazione i reati di strage. Quindi immaginare un nucleo di portatori di interessi peculiari sarebbe una rappresentazione eccentrica rispetto al problema. Aggiungo peraltro che mi sembra non convenga — ma non mi riferisco a quell'opinione — dare spazio ad atteggiamenti puramente vendicativi. Converrebbe invece il contrario: quanto più il Parlamento potrà su questo terreno essere convinto, coeso e portatore di scelte condivise, tanto più risulterà autorevole, persuasivo e convincente anche nei confronti dell'opinione più riottosa, lontana, distratta, superficiale; questa scelta deve esse-

re giocata intorno a qualcosa che vale ed è importante per tutte le ragioni che molti di voi hanno evocato durante la discussione.

Non mi sembra quindi di dovere ancora una volta sottolineare puntigliosamente le ragioni che hanno convinto il Governo ad aderire al lavoro così faticoso, fine ed approfondito della Commissione giustizia del Senato. È vero che il testo governativo era un punto di partenza diverso da questo punto di arrivo, ma voglio ribadire che non mi pare banale, come ho già detto, consentire sulle ragioni degli altri se ciò accade per una convinzione onesta e non per un sacrificio della verità. Non solo, ma occorre anche riconoscere che il tempo trascorso dalla proposizione dei primitivi disegni di legge alla conclusione dell'itinerario parlamentare ha pure inciso su tante situazioni, complicandole e rendendole diverse. A me sembrava inizialmente, e credo che aritmeticamente i risultati siano assai poco diversi, che se l'assunzione della valenza del reato politico era la peculiarità, proprio su quel punto bisognava incidere. Il disegno di legge governativo faceva in questo senso una scelta molto netta: non diminuiva la pena, ma addirittura dichiarava discriminati i reati di associazione che erano i reati tipici che poi descrivevano i singoli reati di diritto penale comune. Mi ha convinto però un'obiezione che ritengo seria e vera: è stato obiettato che nel frattempo i processi si svolgevano e che via via che questa esperienza giudiziaria procedeva, i giudizi diventavano inestricabili tra di loro per cui era difficile, applicandosi sempre l'istituto del reato continuato, verificare all'interno di queste pronunce quale quota apparteneva ai reati associativi e quale invece ai reati comuni. Questa è la ragione per cui mi sono convinto che la scelta che via via andava costruendo la Commissione era apprezzabile e da assecondare.

Per questa stessa ragione mi permetto di dire al senatore Covi e ai senatori repubblicani che vale la pena fare insieme una valutazione, sia pure per rinunciare a qualcosa rispetto alle opinioni di ciascuno di noi. Su una materia così delicata vale la pena valutare insieme la situazione. Non evoco una rassegnazione, ma mi riferisco ad una scelta

condivisa, importante proprio perchè non consente a nessuno di sottrarsi alla sua responsabilità, purchè egli sia convinto che sia giusto assumersela.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione:

Art. 1.

(Condoite di dissociazione)

1. Agli effetti della presente legge si considera dissociato chi, avendo commesso uno o più reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: « dissociato » con le altre: « condotta di dissociazione del terrorismo il comportamento di ».

1.1

LA VALLE, GOZZINI

Al comma 1, sostituire le parole: « avendo commesso uno o più reati per » con le altre: « imputato o condannato per reati aventi ».

1.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LA VALLE. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei precisare che la dizione esatta dell'emendamento è: « condotta di dissociazione dal terrorismo, eccetera ».

PRESIDENTE. Senatore La Valle, gliene do atto.

LA VALLE. Signor Presidente, proprio perchè sono convinto del grande valore civile ed etico di questa legge e la ritengo espressione di un'alta civiltà giuridica, penso che si dovrebbe evitare un errore che sarebbe particolarmente increscioso, errore in cui incorremmo se mantenessimo la dizione che si trova all'articolo 1, vale a dire quella di considerare « dissociato chi, avendo commesso uno o più reati », eccetera. Perchè ritengo che sarebbe un errore usare questo termine di dissociato e introdurlo nella legge? Perchè mi pare che noi dobbiamo evitare che si introduca nell'ordinamento un nuovo *status* di cittadino, una nuova identità, quella appunto del dissociato dal terrorismo.

A me sembra che quello che vogliamo fare con questa legge è di considerare un comportamento di chi ha compiuto ed è imputato di reati di terrorismo, ma non vogliamo attribuire un ruolo definitivo, non vogliamo definire una identità, non vogliamo definire uno *status*. A me sembra che un terrorista che ripudia il terrorismo non è, per oggi e per sempre, un « dissociato dal terrorismo », semplicemente non è più un terrorista, e a me questa sembra che sia una cosa di grande rilievo, perchè non essere più terrorista è certamente ancor più importante che essere un dissociato dal terrorismo. Infatti la parola « dissociarsi », la parola « dissociato » non implica di per sè un giudizio su ciò da cui ci si dissocia, non implica un rifiuto nei confronti del sodalizio, nei confronti dell'attività a cui si è stati legati fino a quel momento. In effetti un sodalizio si può interrompere anche senza rotture, si può interrompere senza ripudiare l'aggregazione da cui ci si separa; infatti ci si può separare per convenienza, per stanchezza, per delusione, senza un revisione della scelta che è stata fatta, senza un cambiamento di mentalità.

Ma se fosse solo questo il fenomeno di cui ci occupiamo, non sarebbe un fenomeno di grande rilevanza e non sarebbe una vera vittoria dello Stato democratico sul terrorismo, perchè se la dissociazione fosse solamente una dissociazione di fatto, il terrorismo resterebbe inconfutato, perderebbe semplicemente un adepto, avrebbe un seguace in meno, ma non sarebbe confutato nè giudicato nella sua sostanza.

Invece qui c'è qualcosa di più: quello che questa legge vuole regolare non è semplicemente il comportamento di chi sceglie tra due alternative di uguale valore, tra due alternative fungibili, e passa dall'una all'altra senza mutare, ma è il comportamento di chi si allontana da una scelta, dalla scelta del terrorismo, perchè ritiene che quella scelta fosse un errore, che in realtà quella scelta non fosse disponibile nel momento in cui essa fu da lui fatta, che quella scelta non si sarebbe dovuta fare.

Questa non è una mia ipotesi; credo che questo sia il senso preciso della legge, tanto è vero che nello stesso articolo 1, nelle condotte che chiede che siano state adempiute per integrare il fatto della dissociazione c'è, come terza condotta, il «ripudio della violenza come metodo di lotta politica» e questa terza condotta, questo ripudio della violenza come metodo di lotta politica, deve essere stata praticata congiuntamente alle altre due condotte che invece esprimono prevalentemente una condizione di separazione di fatto dal terrorismo.

Con la terza condotta che viene richiesta, cioè con il ripudio della violenza, non siamo più solo ad una separazione di fatto: siamo alla separazione motivata, ad una separazione politica, di principi. Pertanto, in definitiva, non sarebbe neanche appropriato usare il termine dissociato poichè in effetti tale termine non esprimerebbe tutta la realtà del fenomeno che prendiamo in considerazione.

Ma ripeto, signor Presidente, il nostro problema in questo caso non è quello di definire un'identità, non è di definire quale altra identità dobbiamo attribuire a quelli che non vogliamo chiamare dissociati. Non dobbiamo conferire identità: dobbiamo giudicare un comportamento, e questo mi pare che sia anche un fatto di rispetto, di laicità.

È per questo, signor Presidente, che abbiamo presentato questo emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, la sostituzione delle parole: «avendo commesso uno o più reati per» con le altre: «imputato o condannato per reati aventi» da noi proposta si ricollega meglio all'emendamento 1.1,

testè illustrato dal senatore La Valle, ed è inoltre armonizzata con il seguito dell'articolo, laddove si parla appunto di imputato e condannato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.1, presentato dai senatori La Valle e Gozzini, oltre che per i motivi sostanziali poc'anzi illustrati, anche per motivi di rigore formale.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori La Valle e Gozzini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Commutazione e diminuzioni di pena*)

1. La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è così commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1:

a) alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per trenta anni;

b) fuori del caso di cui alla lettera a), le altre pene sono diminuite: di un quarto

se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della metà se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsità e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso.

2. Nessun beneficio di cui al comma 1 è applicabile quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale.

3. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti: esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« ...) fuori del caso di cui alla lettera a), sono diminuite: della metà le pene concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 284, 304, 305 e 306 del codice penale, quelli di furto illegale o detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, i delitti di falsità e di favoreggiamento personale o reale, i delitti di apologia ed istigazione di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo le pene concernenti ogni altro reato ».

2.1

COVI, GUALTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nessun beneficio di cui al comma 1 è applicabile quando la condanna concerne i delitti previsti dagli articoli 285, 422, 575, 583 e 584 del codice penale, connessi con quelli indicati nel primo comma».

2.2

COVI, GUALTIERI

Al comma 3, dopo le parole: « tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti » *inserire le altre:* « , del concorso formale e della continuazione: ».

2.3

GALLO, RICCI, BATTELO, COCO,
SALVATO, PINTUS, MARTORELLI,
GOZZINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione di illustrare gli emendamenti da noi presentati per rettificare — se mi consente l'onorevole relatore — alcune sue dichiarazioni in ordine alla posizione del Gruppo repubblicano il quale non disconosce affatto l'esistenza del fenomeno della dissociazione. A me pare che, se si rileggesse il testo del mio intervento, questa dichiarazione sia stata resa in modo esplicito. Ugualmente non si disconosce il fatto che si può considerare il terrorismo interno come un fenomeno sostanzialmente esaurito e politicamente battuto. Pertanto, onorevole relatore, la pregherei di prendere atto di questa posizione del Gruppo repubblicano.

Proprio nel corso del mio intervento ho dichiarato di apprezzare le parole dell'onorevole Ministro quando ha dichiarato che lo Stato non ha bisogno di essere brutale e che vale la pena di avviare un processo di recupero sul piano civile di quei giovani che riconoscono l'errore commesso per cercare di inserirli nel consorzio democratico e civile della nazione italiana.

Certo, su questo provvedimento restano, da parte nostra, alcune remore che sono quelle peraltro espresse negli emendamenti da noi presentati all'articolo 2, volti ad escludere dagli sconti di pena i cosiddetti

«reati di sangue», così come vi erano remore di ordine giuridico riguardo all'articolo 3.

Ora però posso dichiarare che il Gruppo repubblicano ritira questi emendamenti in relazione ad un accordo intervenuto con altri Gruppi, i quali, a loro volta, ritireranno emendamenti presentati, in particolare mi riferisco all'emendamento 7.1, presentato dal senatore Covatta, e all'emendamento 8.1, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori. Pertanto, ripeto, ritiriamo gli emendamenti presentati.

GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.3 è estremamente succinto e può essere illustrato con brevissime parole. Al punto 3 dell'articolo 2 si dispone che: «La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti». È sembrato, a questo punto, opportuno aggiungere anche la previsione di due fattispecie le quali sono segnate dal regime del cumulo giuridico delle pene in ordine alle quali, cioè, si ha la comunicazione e la irrogazione effettiva di una pena globale unitaria. Sono le due fattispecie previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 81 del codice penale, cioè il concorso formale di reato e la continuazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FRANZA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.3.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva)

1. Le pene inflitte per uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purché entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, con esclusione di quelli indicati nel secondo comma del presente articolo, il quale, durante l'esecuzione della pena, purché entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato un terzo della pena inflittagli e comunque non meno di 6 mesi.

3.1

COVI, GUALTIERI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

COVI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

(Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge)

1. Se l'imputato o il condannato intendono rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ovvero integrare quelle già rese, possono chiedere di esercitare tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta va rivolta al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il processo, ovvero al pubblico ministero presso il giudice competente per l'incidente di esecuzione.

2. Il pubblico ministero, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.

È approvato.

Art. 5.

(Revoca)

1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

FRANZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA, *relatore*. Il testo dell'articolo 5 contiene un errore materiale. Al secondo comma, laddove si dice: «Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti dell'esecuzione...» ebbene, si deve dire: «di esecuzione».

PRESIDENTE. Do atto della correzione materiale.

Metto ai voti l'articolo 5, con la rettifica testè indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Libertà provvisoria)

1. Nei confronti di coloro che hanno tenuto le condotte previste all'articolo 1 e relativamente ai delitti punibili con la pena alla reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, può essere concessa la libertà provvisoria.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: « Nei confronti di coloro » con le altre: « A coloro ».

6.1

LA VALLE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

LA VALLE. Si tratta di un emendamento prevalentemente formale. Mi sembra che quando sono possibili due lezioni, cioè una *lectio faciliior* e una *lectio difficilior*, bisogna seguire quella *facilior*. Ed allora mi sembra che sia più corretto dire nel modo suggerito con il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FRANZA, *relatore*. Esprimo parere favorevole. Inoltre vi è ancora da correggere un errore materiale. Si deve dire: «con la pena della reclusione» e non: «alla reclusione».

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore La Valle.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato, con la rettifica testè indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(*Cumulo*)

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...Fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena

detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore di anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per il delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

...La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purchè la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati dal primo comma ».

7.1

COVATTA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

COVATTA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento, anche tenendo conto della dichiarazione resa prima dal senatore Covi, dichiarazione che ritengo di dover apprezzare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. ...

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304».

7.0.1

RICCI, GALLO, MARTORELLI, BATTELLO, PINTUS, COCO, SALVATO, TESCO TATÒ

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RICCI. Signor Presidente, colleghi, avevamo già in sede di Commissione rilevato che, se in questa legge non si fosse fatta menzione di quanto è oggetto di questo emendamento che configura un articolo aggiuntivo all'articolo 7, vi sarebbe stato, sotto il profilo interpretativo, il rischio o l'ipotesi che benefici previsti da questa legge che riguarda la dissociazione venissero ad incidere anche a favore di coloro che hanno già usufruito dei benefici previsti dalla legge n. 304 del 1982, conosciuta come legge sui pentiti, o dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge Cosiga che configura una dissociazione accompagnata però da positivi comportamenti di collaborazione.

Siccome l'intendimento unanimemente espresso in Commissione è stato quello di non arrivare ad un cumulo dei benefici (vi sarebbe stato fra l'altro il rischio di interpretazioni difformi anche in sede giurisprudenziale) riteniamo molto importante che si precisi, attraverso questo articolo aggiuntivo, che i benefici configurati per la dissociazione non si applicano a coloro che hanno già usufruito di benefici analoghi nell'ambito di una logica diversa, come del resto è stato già detto in discussione generale, previsti da una legge o da interventi legislativi di carattere diverso.

Per questa ragione proponiamo l'emendamento in una formula dettagliata che si commenta da sè e in relazione alla quale non crediamo siano necessari ulteriori momenti di illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FRANZA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, vorrei avanzare una proposta; consideri se può condividerla. Ritiene che questo suo emenda-

mento, il 7.0.1, possa diventare aggiuntivo di un comma all'articolo 8? Suggestisco questo perchè mi sembra che tale collocazione sarebbe più rispondente, visto che l'articolo 8 parla dell'applicabilità delle norme.

RICCI. Sono d'accordo.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Ritengo che l'emendamento del senatore Ricci, che ora diventa aggiuntivo di un comma all'articolo 8, debba costituire il secondo comma dell'articolo. Mi pare infatti che sarebbe più logico che il primo comma indicasse coloro ai quali si applica la norma e il secondo comma indicasse coloro ai quali non si applica.

PRESIDENTE. Senatore Vassalli, la ringrazio della sua precisazione.

Non facendosi osservazioni, resta dunque inteso che l'emendamento 7.0.1 diventa emendamento 8.2, volto ad inserire dopo il comma 1 un secondo comma all'articolo 8.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

(Applicabilità delle norme)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983.

Su questo articolo è stato presentato — oltre il richiamato emendamento 8.2 — il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 1983 » con le altre: « entro il 30 giugno 1984 ».

8.1 RICCI, GOZZINI, BATTELLO, PINTUS,
MARTORELLI, SALVATO, TEDESCO
TATÒ, GROSSI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RICCI. Per le ragioni che sono già state espresse dal senatore Covi ritiro questo emendamento. Vorrei sottolineare che l'ampliamento del termine dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984 era stato suggerito in vista del fatto di ricomprendere anche tutti gli episodi eventuali che potessero essere stati accertati in un momento successivo (entro sei mesi) alla scadenza della legge.

Considerato però che le proposte di legge sono state presentate, nell'ordine, nell'ottobre 1983, nel gennaio 1984 (la nostra), nel dicembre 1984 (il disegno di legge del Governo). Tutto considerato, nell'ambito degli accordi presi affinché questa legge possa essere promossa attraverso un largo consenso di tutte quante le forze politiche, ritiro questo emendamento. Ribadisco che sono perfettamente favorevole a quanto lei, Presidente, ha già proposto, cioè che la disposizione di cui all'articolo aggiuntivo 7.0.1 vada a far parte dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, un lavoro tanto più pregevole, tanto più importante, in quanto il Senato della Repubblica ha concorso in tutti i suoi settori alla definizione di una legge di cui il paese attendeva l'approvazione. Ed io mi auguro, signor Ministro — ed affido a lei

questo messaggio — che l'altro ramo del Parlamento sia sollecito nell'approvare il disegno di legge che questa sera gli consegneremo.

Devo dire senza remora alcuna che il contributo del Governo rappresentato dal Ministro della giustizia è stato considerevole. Sono abbastanza affezionato a questa legge, non fosse altro, signor Presidente, perchè i primi a presentarla, i primi a sentire la necessità e l'urgenza di un provvedimento di questo genere sono stati i senatori socialisti.

Il 12 ottobre del 1983, tra i primi disegni di legge presentati all'approvazione del Parlamento, c'era quello a firma di De Martino ed altri, compresi colleghi di gruppi parlamentari diversi da quello socialista. Nel disegno di legge, signor Presidente, onorevole Ministro, vi è una firma la quale basta da sola a qualificare l'iniziativa e le sue finalità e a dare una risposta a coloro i quali sono ancora preoccupati o scettici ed è quella di Gino Giugni. Abbiamo cercato di interpretare la volontà, i desideri, le aspettative delle vittime del terrorismo: Gino Giugni, il collega e compagno Gino Giugni, una vittima del terrorismo, ha qualificato con la sua firma il disegno di legge che avemmo l'onore di presentare all'approvazione del Parlamento. Mi pare che altre risposte non abbiano bisogno di essere date, anche se la sua, signor Ministro, e quella del carissimo e puntuale relatore, al quale va il mio personale ringraziamento e quello del mio Gruppo, credo abbiano fatto fronte sufficientemente a tutte le obiezioni.

Dunque, signor Presidente, questa volta, senza preoccupazioni e senza infingimenti, rispondiamo realmente a una domanda che viene dal paese. Ed io devo tranquillizzare alcuni colleghi e compagni i quali hanno espresso preoccupazione. Devo dire al senatore Signorino che ormai perfino nella giurisprudenza della Corte di cassazione, cioè del giudice di legittimità del nostro paese — lo ha ricordato il relatore Franza — il problema del concorso morale è stato finalmente puntualizzato in stretta aderenza alle questioni tecnico-giuridiche che si ponevano nell'individuazione del concorso di persone nel reato. Abbiamo visto — lo ha ricordato anco-

ra il collega senatore Franza — che qualche giorno addietro la terza sezione penale della Corte di assise d'appello di Roma, in sede di rinvio della Cassazione, ha definito i contorni del concorso morale, assolvendo una serie di imputati con formula piena o con formula dubitativa dal concorso che era stato contestato e ritenuto dai giudici di primo e di secondo grado.

Devo poi dire al collega Russo che ho ascoltato con grande ammirazione ma anche con grande preoccupazione il suo intervento, un intervento che porta dentro di sé una tensione e una avversione non giustificate nei confronti del provvedimento che ci accingiamo a votare.

Signor Presidente, sono stato sempre e lo rivendico ancora — questa volta parlo a titolo personale per due minuti — molto preoccupato nei confronti del fenomeno del pentitismo, questo modo di presentarsi ai giudici e alla giustizia da parte di una serie di persone che ricevono un premio cospicuo per il loro atteggiamento, che probabilmente o alcune volte, o spesso non risponde alla caratteristica principale del pentimento che è quella della spontaneità di un comportamento in vista non del premio ma della punizione. Io non mi intendo molto di queste cose, onorevole Ministro, ma so che chi si pente viene assolto dai suoi peccati, però paga pegno, subisce una pena. In questo caso, non solo c'è il premio ma anche altre cose.

Dunque, mentre sono e rimango scettico sul fenomeno del pentitismo, debbo dire che quello della dissociazione non può non trovare l'adesione piena da parte di tutti, signor Presidente, perchè è una dichiarazione la quale afferma una volontà di fronte a cui tutti quanti abbiamo il dovere di fermarci a meditare, il ripudio della violenza.

Perchè il senatore Giugni ha sottoscritto quel disegno di legge? Perchè la società, nell'anno 1985, nell'anno 1986, ha chiesto fervidamente questo provvedimento? La ragione dell'adesione pressochè totale delle forze presenti in questo ramo del Parlamento al testo elaborato della Commissione. Sta nel riconoscimento che la dichiarazione di ripudio della violenza è l'affermazione più alta

dei valori di civiltà, di moralità, del diritto nel nostro paese, di quel diritto a cui è rivolta una parte cospicua del magistrato discorso del Capo dello Stato ieri, al quale rendiamo omaggio in questo momento, votando a favore del disegno di legge.

Tutti hanno contribuito in misura notevole, in misura qualificata a questo lavoro, al lavoro di una Commissione che è stata presieduta mirabilmente da Giuliano Vassalli, ma che ha avuto da tutti i suoi componenti apporti rilevanti, di un'Aula la quale ha partecipato vivacemente, compresa del momento storico che superiamo con la votazione di questo disegno di legge e del viatico che diamo alla pacificazione del paese.

È con questi sentimenti, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, che il Gruppo socialista dichiara di votare a favore incondizionatamente di questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pluralità del Parlamento consente che si verifichi attorno ad un disegno di legge una convergenza non unanime. Ciò che conta è che vi è un testo di legge sulla cui opportunità vari Gruppi, varie forze politiche, di maggioranza e non, convengono. Le motivazioni possono essere diverse.

In questo caso certamente le motivazioni del Gruppo repubblicano sono, per alcune parti, notevolmente diverse da quelle ora illustrate del collega De Cataldo e anche, per alcune parti, da quelle dell'onorevole collega relatore. Direi che la cosa non ha una grande rilevanza, perchè, dato che il destinatario del disegno di legge è il cittadino e dato che la nostra funzione è quella di legislatori, teniamo conto di ciò che conta di più, cioè che questo è un disegno di legge che va ad utilità del paese e dei cittadini. In questo contesto abbiamo discusso, abbiamo partecipato ai lavori, con le riserve critiche che poi sono state superate nell'ambito di una visione di seria e di giusta opportunità di questo dise-

gno di legge. Dopo un confronto attento, serio e saggio da parte di tutti i principali presentatori degli emendamenti, si è convenuto di accettare il testo, sostanzialmente, nella forma che la Commissione, a seguito di un ampio dibattito, aveva proposto all'Aula.

Quindi annuncio il voto favorevole al disegno di legge da parte del Gruppo repubblicano. Non posso tuttavia, in sede di dichiarazione di voto, sempre a nome del mio Gruppo ed anche a nome personale, non fare alcuni rilievi, dato che questa non è solo un'Assemblea legislativa, ma è anche un'Assemblea politica. Devo dire che la maggior parte delle interpretazioni del clima dell'epoca del terrorismo e del suo significato che sono state fornite, per esempio dal collega relatore, non ci sembrano molto appropriate. Fondamentalmente siamo d'accordo con il relatore; tuttavia non è male, non sarà male in futuro che si registrino bene le proprie posizioni.

Tutti i complessi discorsi in ordine anche alla tradizione politica e alla giurisprudenza, in ordine ai motivi politici e a quelli morali, necessitano di una riflessione. Le Corti di cassazione sono venerabilissime corti, ma nel corso della loro storia emettono — come è giusto e naturale — sentenze di orientamento diverso. Quindi nessuna di queste può essere presa, da parte di chi fa le leggi, come punto di riferimento necessario e obbligatorio (tanto per riferirmi ad un caso recente; e comunque non sta a noi discuterne).

Tutte le considerazioni che sono state avanzate ci lasciano profondamente perplessi. Ha ragione il Ministro quando afferma che vorrebbe non esistesse il concetto del delitto politico. Tra l'altro è un concetto estremamente ambiguo, in quanto è bifronte: può essere di attenuazione o di aggravamento del medesimo delitto. Può essere di attenuazione in quanto la motivazione politica è di tipo ideologico, ideale, e quindi rientra, come tale, nel diritto di chiunque di pensare e, d'altra parte, toglie l'ignobiltà della motivazione personale, la turpitudine della motivazione del fine di lucro e via discorrendo. Può essere aggravante in quanto colpisce la comunità nel suo complesso e quindi la prima giustizia dello Stato, della comunità,

della *res publica* è quella di proteggere se stessa. Questa problematica sul delitto politico, comunque non interessa qui, soprattutto chi di noi non è un tecnico, un teorico della filosofia e della teoria del diritto penale, del diritto pubblico e degli Stati.

Resta il fatto che ci è sembrata sempre una forma di rispetto, di fronte alle motivazioni ideologiche e culturali dell'area del terrorismo, che, pur essendo abbastanza varie, rientravano tutte sotto un certo alone, non dividerle in nessun modo e per nessuna ragione, ma vedere in quelle motivazioni e nelle nostre due mondi assolutamente contrapposti. Riteniamo — questa è stata sempre una nostra convinzione — che il compromesso e la ricerca di facili punti di incontro su reazioni più o meno emotive e moralistiche nei confronti di una realtà comune che può non essere gradita sia un modo scarsamente responsabile di impostare questi rapporti. I terroristi sapevano benissimo cosa volevano ed era esattamente il contrario di quello che volevamo noi. Noi volevamo criticare la Repubblica per migliorarla, loro volevano criticarla per distruggerla. Questi due punti di vista sono assolutamente antitetici e nessuno, meglio dei terroristi stessi, ha saputo spiegare questa posizione.

Ho sempre rispettato nei terroristi, quando c'era qualcosa da rispettare — e qualcosa c'era sempre perchè erano uomini come noi — il nemico. Questa non è una parola insultante; forse i terroristi davano un senso insultante a questa parola, ma io parlo del nemico senza doppi sensi. La loro ideologia portava anche a squalificare noi come servi e come lacchè i membri di non identificate cricche intenzionali create per opprimere il proletariato; le nostre posizioni politiche furono squalificate in questo modo. Noi però non abbiamo bisogno di fare questo. Abbiamo considerato la loro posizione un'eresia rispetto alla concezione democratica dello Stato, legittima come teoria, ma condannabile e da condannare come pratica per i delitti che si verificano.

Noi quindi abbiamo affrontato, con doloroso senso di necessità, ma anche con convinzione dell'opportunità, la legislazione cosiddetta eccezionale. Vorrei richiamare l'atten-

zione dei colleghi sul bisogno di una certa congruità logica nei ragionamenti. Non si può condannare una legislazione nel momento stesso in cui la si definisce necessaria. Una legge necessaria è giusta, senza dare a questa parola il significato platonico, metafisico e religioso che spesso si attribuisce. Qualsiasi legge necessaria può essere transitoria poiché sei mesi dopo la sua entrata in vigore potrebbe non essere più opportuna; se però affermiamo che le leggi eccezionali non contenevano in sé il principio della giustizia, inteso questo come principio di fondazione di ogni atto di diritto, dovremmo condannarle e ripudiarle, ed affermare che abbiamo combattuto il terrorismo con armi ingiuste.

Quando si compie un'azione si deve agire in base alle necessità intrinseche. Allora la situazione era configurabile in un modo, ma adesso è cambiata. Sono sopravvenuti fatti nuovi che il Ministro stesso ci ha ricordato. Certo le necessità di una riforma legislativa sono partite da fatti nuovi come gli ultimi avvenimenti verificatisi nelle carceri e più in generale da fenomeni di vario genere di cui si doveva tener conto nella legislazione. Ci troviamo perciò a vivere una fase diversa e abbiamo la necessità di intervenire in un settore particolare senza però fare il processo al passato. Se noi facciamo processi al passato non siamo in grado di legittimare neppure questo tipo di intervento. Se ci dissociassimo dalla legislazione eccezionale significherebbe che prima vi eravamo associati, per riprendere con questa affermazione una battuta seria fatta dal Ministro.

Ci troviamo a vivere un nuovo momento che non mi sento di esaltare definendolo momento di trionfo del diritto. Infatti, in realtà, ci troviamo in una fase legislativa difficile e penosa, che è frutto di un compromesso non tanto fra le forze politiche, ma tra la realtà, il bisogno della giustizia e le richieste avanzate dalla magistratura, dalle carceri, dalle vittime e dagli stessi colpevoli. Si tratta di una legislazione faticosa e continuamente corretta, che porta l'impronta delle difficoltà del momento. Da questo punto di vista si può affermare che abbiamo svolto un buon lavoro, come hanno già detto il senatore De Cataldo, il relatore ed il Ministro.

Rendiamoci però conto che si tratta di una tappa per giungere alla meta finale che ci permetterà di chiarire tutta la materia in modo definitivo.

Vorrei fare un'ultima osservazione per completare il quadro della nostra posizione pienamente favorevole all'approvazione di questa legge, emersa già da questo dibattito. Vi è un altro aspetto che mi preoccupa e credo che il signor Ministro sappia — lo sa il relatore, lo sanno tutti — qual'è la nostra posizione sul problema della condotta dei magistrati.

Ora, si può sostenere che le leggi erano eccezionali, tuttavia erano giuste, ma quello che veramente è scandaloso è affermare che tanta magistratura le ha interpretate fino ad arrivare a giurisprudenze devianti, fino ad arrivare al principio dell'accettazione delle confessioni dei pentiti per pigrizia mentale, come è stato detto. Il giudice sarebbe portato ad accettare le confessioni integrali perché non ha voglia di cercare le prove. Per la verità emerge, in questi anni, un fenomeno molto preoccupante: da una parte si conferma la fiducia nella giustizia, dall'altra si afferma la sfiducia nella magistratura. Ma di questo bisogna allora prendere seriamente atto; la critica, da parte del mondo politico, del comportamento concreto della magistratura nella sua maggioranza e nei suoi orientamenti è un fatto di enorme rilievo storico, non è un fatto marginale; resta nei libri di storia; è una specie di rivolta verso quello che è l'aspetto costitutivo fondamentale, del resto forse la più antica, delle funzioni sociali, cioè l'esercizio concreto della giustizia.

Riconoscendo tutto quello che c'è da riconoscere (difetti, abusi eccetera), non me la sento di dire che la magistratura in questi anni ha interpretato, o ha teso ad interpretare, in linea di massima, in modo anche deviante, in modo forzato, in modo eccessivo, in modo pigro, in modo comodo, la legislazione difficile che peraltro le avevamo messo tra le mani, che faceva spesso a pugni anche con le sue abitudini giuridiche. E questo anche perché ci poniamo il problema delle conseguenze di un tale discorso. Facciamo attenzione quando diciamo che si è abusato del concetto di reato di associazione e ricor-

diamoci che noi abbiamo una legge Rognoni-La Torre che stiamo difendendo e che non intendiamo abbandonare, perchè la conquista di alcuni principi, di alcune interpretazioni e fissazioni del concetto del reato di associazione, nelle sue finalità e nelle sue forme, secondo me è un'alta conquista nella lotta per la giustizia che si fa in questi decenni e, forse, in questo secolo, in Italia, che non vogliamo incrinare. Pur tenendo conto di certe non tanto discrete riserve che vanno fatte su molti processi, su molte cose che sono state fatte, non vogliamo — per quanto ci riguarda — che la magistratura impegnata nei processi come quello di Palermo creda che noi le stiamo «tagliando l'erba sotto i piedi» contestando certe tendenze della magistratura italiana a credere ai pentiti o simili cose.

Noi ci rendiamo conto delle conseguenze politiche di un discorso di questo genere, politiche nel senso alto della parola: vero, grande, civile. O diamo una solidarietà morale, giuridica e legislativa, o non la diamo e chi ha letto integralmente — non soltanto negli estratti — gli atti della sentenza istruttoria di Palermo nell'ordinanza di rinvio a giudizio vede che non è affatto vero, che è una cosa demagogica che si va dicendo in Italia, che i giudici abbiano affatto tenuto conto solo delle confessioni: anzi hanno fatto un enorme lavoro di scavo.

Noi dobbiamo riconoscere le nostre colpe, che non abbiamo fatto le riforme delle procedure che dovevamo fare e che non abbiamo fatto molte altre cose e dobbiamo accusare colpe altrui, dobbiamo dire: «state attenti a quello che fate»; ma non dobbiamo minacciare la magistratura, non dobbiamo consentire che sia minacciata come non dobbiamo consentire che tradisca le sue funzioni. Dobbiamo dire, in un momento come questo, che questa legge è una misura seria ed è seriamente sentita e dobbiamo anche constatare, come il Ministro ci ha ricordato, che gli stessi magistrati che hanno condannato si sono resi conto che vi sono dei problemi. Questo è lo spirito generale e lo spirito particolare con il quale noi repubblicani votiamo a favore di questa legge che consideriamo utile e benvenuta. (*Applausi dal centro-sinistra*).

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo della Sinistra indipendente, per la maggioranza del quale svolgo questa dichiarazione di voto, si esprimerà contro l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Naturalmente devo subito aggiungere che non si è trattato per noi di una decisione facile; anzi, essa è stata lungamente meditata, e, per certi versi sofferta, alla luce del complesso intreccio dei problemi che sono coinvolti da questa normativa: problemi sociali, politici ed istituzionali.

Anzitutto, sul terreno sociale, a noi non sfugge — e l'intervento del senatore Russo lo ha segnalato — l'esistenza, dentro le carceri, di aree di drammatica sofferenza umana e soprattutto fra quei giovani in cui l'esperienza della cattura e del carcere ha accelerato la presa di coscienza della avventura terroristica, della sconfitta — sia consentito sottolineare — dapprima pratica e poi anche politica e culturale del terrorismo.

Nè ci sfugge come questo processo di allontanamento dalle suggestioni eversive renda più acuto il disagio in chi abbia partecipato ad azioni di terrorismo in posizioni di secondo o di terzo rango e oggi, per di più, vede molti dei suoi maestri di violenza sfuggire alla resa dei conti con la giustizia e sfuggire, in qualche caso, anche per effetto di protezioni o di manovre politiche, che noi riteniamo essere state dissennate.

D'altro canto, sempre sul terreno della società civile, non ci sfugge l'esistenza di altre aree di sofferenza umana non meno drammatiche di questa. Vi è intanto una sofferenza specifica, quella di tutti coloro — e non sono pochi — che il terrorismo ha duramente colpito negli affetti più solidi e che non hanno mai reclamato dallo Stato vendetta ma un'applicazione rigorosa e, dunque, equa della legge.

Signor Ministro, ella, a questo proposito, ha ritenuto di giudicare non pertinente al disegno di legge al nostro esame il richiamo del senatore Russo alle posizioni assunte

dall'Associazione delle vittime delle stragi e questo perchè i delitti di strage non rientrano nei benefici della normativa al nostro esame. Certo, ma qui si tratta di cogliere non tanto un problema di pertinenza giuridico-formale ma un dramma di sofferenza umana, che va al di là del delitto di strage e che, come lei ben sa sicuramente, onorevole Ministro, copre una vasta area della nostra società, vasta area perchè, accanto a chi può reclamare una sua specifica sofferenza, vi è quella sofferenza più generale del corpo sociale complessivo il quale ha opposto una fermezza straordinaria ai disegni destabilizzanti dei profeti della violenza e che oggi certo non può dichiararsi soddisfatto per i risultati conseguiti dallo Stato in materia: e questo perchè troppi delitti sono ancora impuniti.

Vorrei chiarire che ai nostri occhi questi due volti di sofferenza sociale, quello dentro e quello fuori delle carceri, certo non si possono nè comparare nè compensare: più correttamente essi vanno giustapposti e all'uno e all'altro lo Stato deve prestare attenzione, all'uno e all'altro lo Stato deve dare un'appropriata risposta.

Non ci pare che così avvenga con questo disegno di legge. Esso appare unilaterale, per così dire strabico. Si carica — e talora con qualche eccesso di generosità — dell'esigenza di alleviare le sofferenze degli uni, ma in uno scenario nel quale — spiace dirlo, ma è una realtà da constatare — lo Stato appare ancora inerte verso molte richieste di giustizia che salgono da larga parte della società, richieste di giustizia che sono anche richieste di verità su troppi delitti rimasti oscuri nelle vicende terroristiche di questi anni.

Non ci sembra proprio di potere e dovere considerare questa iniziativa, così squilibrata, come un esempio di fermezza da indicare al paese; anzi, ci pare che con questo atto lo Stato riveli, quasi con un po' di implicita vergogna, la sua incapacità di affrontare, in termini di rientro nella normalità, i problemi complessi del post-terrorismo. Da qualunque parte la si voglia prendere, questa rimane una legge di tipo particolare, una legge speciale che perciò prolunga, anzichè chiude, la stagione della cosiddetta emergenza.

E qui possiamo passare alle considerazioni più squisitamente politiche. Non abbiamo sottovalutato il peso dell'argomento che più oratori hanno avanzato in quest'Aula, secondo cui una, se non la principale, delle finalità pratiche di questa legge sarebbe quella di togliere spazio di reclutamento a nuovi, eventuali tentativi da parte di chi volesse promuovere un rilancio del movimento eversivo e terrorista. L'argomento è importante e non ne contestiamo l'interesse. Tuttavia, è un fatto che la struttura stessa di questo provvedimento si regge sull'implicita valorizzazione di quello che, con grande lucidità espressiva, il senatore Russo ha chiamato il carisma terroristico. Questa legge concede benefici vistosi proprio in base al riconoscimento, ancorchè al negativo se si vuole, di questo carisma terroristico. Si valorizza così, sul piano giuridico, sul piano culturale e, quindi, anche politico, quel fenomeno che, per altra via, si vorrebbe dichiarare o vedere concluso ed estinto.

A noi pare più che palese in questo senso una contraddizione tra i mezzi e i fini. Ella, signor Ministro, ci ha invitato nella sua replica a riflettere sulla definizione di delitto politico. Ha voluto, come dire, inserire in noi il dubbio che la qualificazione di «politico» all'atto delittuoso dipendesse più da una decisione del legislatore in una certa fase del nostro ordinamento giuridico che non dai soggetti che compivano quegli atti.

Credo che in un seminario di filosofia del diritto si potrebbe dedicare più spazio a questa materia. In un'Aula parlamentare, dove si prendono decisioni politiche, credo che al riguardo ci si debba pronunciare in maniera più drastica, forse con qualche rozzezza di tipo dottrinale. Ma vorrei ricordarle che all'articolo 1 del provvedimento al nostro esame si parla anche di eversione dell'ordinamento costituzionale e credo, signor Ministro, che sia difficile, di fronte a un reato di eversione dell'ordinamento costituzionale, togliere a questo reato la qualificazione di reato politico indipendentemente dalla volontà del legislatore e che dunque il problema si sposti sulla valutazione degli elementi soggettivi del reato e cioè dell'animo di chi lo compie. Quindi, quando il sena-

tore Russo nel suo intervento indicava nel riconoscimento, ancorchè al negativo, del carisma terroristico l'aspetto più qualificante di questo provvedimento aveva perfettamente ragione e questa è proprio una delle maggiori ragioni che ci spingono al voto contrario.

Sempre sul terreno politico dobbiamo avanzare una preoccupazione ulteriore, quella che un simile provvedimento possa da alcuni essere considerato un modo per chiudere un capitolo ambiguo ed oscuro della storia recente che chiameremmo del «comparaggio» politico verso certe aree del terrorismo. Certo non sveliamo cose inedite in quest'Aula se ricordiamo alla memoria collettiva che la ricostruzione delle vicende terroristiche tuttora risulta priva di chiarezze importanti per quanto riguarda i gravi dubbi e sospetti di manovre e di contatti tenuti dall'area della politica ufficiale con il mondo gravitante intorno al terrorismo per strumentalizzarlo in funzione della competizione politica tra partiti.

All'indomani della chiusura dell'inchiesta sul delitto Moro il Gruppo della Sinistra indipendente aveva chiesto, con apposito disegno di legge, di proseguire l'indagine sul fenomeno del terrorismo anche e soprattutto in direzione delle ombre politiche che tuttora si allungano su molte vicende di quegli anni di piombo. Non si è voluto affiancarsi in questa nostra richiesta eppure, signor Ministro, avevamo visto giusto e lei ce ne ha dato conferma clamorosa nei giorni scorsi con la sua decisione di riaprire l'inchiesta su come furono condotte le indagini giudiziarie durante la vicenda Moro.

Non dubitiamo che dietro questo disegno di legge sulla dissociazione vi sia tanta buona fede nei proponenti e tanti leciti interessi, ma temiamo che non vi sia solo questo, cioè che vi possa essere, da parte di qualcuno, l'intenzione meno confessabile di chiudere una partita scomoda col pagamento di cambiali sottoscritte in anni non troppo lontani con frange del terrorismo.

Nulla in contrario, da parte nostra, a compiere atti di clemenza; avremmo preferito però che la clemenza procedesse di pari passo con la chiarezza politica su tutti gli

aspetti della vicenda terroristica. Così non è stato, così non avviene con questo disegno di legge.

Restano gli aspetti formali, istituzionali. A noi certo non sfugge che il significato di questo provvedimento è, nella sostanza, quello di un indulto mascherato, ma proprio qui nascono il dissenso e la perplessità, in questo mascheramento, perchè questa timidezza nuoce al prestigio del legislatore e nuoce all'immagine e all'ordinamento dello Stato di diritto. Con questo provvedimento, che sarà di applicazione fortemente discrezionale perchè così nasce ed è strutturato, si finirà con l'aggravare la proliferazione dei diritti particolari. Dunque, non si chiude ma si prosegue nello spirito della legislazione di emergenza, perchè si accentua, nei metodi e negli effetti, l'incertezza del diritto o forse sarebbe meglio dire, in questo caso, la erraticità del diritto. Alle aberrazioni prodotte da leggi particolari si risponde con nuove leggi particolari e così è la cultura stessa dell'emergenza che continua a sopravvivere dentro l'ordinamento giuridico e nella nostra società.

Lo abbiamo già detto: avremmo preferito altre strade, non il nulla. Intanto la strada di un provvedimento di indulto chiaro, palese, dichiarato, naturalmente generalizzato alla popolazione carceraria non solo per spirito di equità, ma proprio al fine di spazzare via dal campo l'ombra di quel carisma terroristico che grava pesantemente su questo disegno di legge; e insieme avremmo voluto l'inchiesta sul terrorismo per coniugare clemenza con chiarezza politica. Si è preferito procedere altrimenti, a nostro giudizio in maniera un pò troppo sbrigativa.

Abbiamo valutato un ultimo argomento prima di concludere per il no: il grande significato e la grande portata politica che assume l'ampiezza del consenso parlamentare su tutte le questioni che riguardano le vicende del terrorismo. Abbiamo valutato l'importanza di quel rilievo che lei stesso ha fatto, signor Ministro, nella sua esposizione a questa idea del consentire. Ma lei ricorderà anche di avere correttamente precisato — sono sue parole — che l'idea di consentire non è banale se non postula una rinuncia

troppo grave ai propri principi. E su questo ci siamo fermati perchè abbiamo guardato allo Stato di diritto, cioè all'espressione organizzata di questa società civile che per noi non è un concetto astratto ma la proiezione concreta della cultura, della civiltà di un popolo.

Ebbene, ci siamo convinti che il consenso a questa legge ci avrebbe costretto a una rinuncia davvero grave rispetto alla nostra visione dello Stato di diritto, alle nostre convinzioni politiche sulla questione del terrorismo. Ed ecco perchè, detto con convinzione e senza iattanza, siamo contrari a questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore di questa legge alla cui elaborazione ha contribuito con un suo disegno di legge e con la partecipazione attiva dei senatori comunisti al dibattito svoltosi nella Commissione giustizia, nel comitato ristretto e in Assemblea. La discussione di questo provvedimento è stata lunga e per alcuni versi faticosa, come è emerso molto bene dalla documentata relazione e dall'attenta replica del senatore Franza. Mai un comitato ristretto — ne va dato atto ai suoi componenti — è stato così aperto agli apporti esterni. Se, al di là della diversità della materie, vogliamo pensare a un precedente di metodo dobbiamo risalire alla riforma del diritto di famiglia. Bisognava prendere decisioni non facili: ma niente è stato facile dopo che il fenomeno terroristico, sostanzialmente estraneo alla tradizione storica del nostro paese, è stato introdotto nella sua vita politica con un impatto violento e traumatico.

Aldo Moro, che forse fu tra i primi ad avvertire l'incombere del terrorismo in Italia e che ne fu vittima, aveva preso a rileggere — così è stato riferito — «I demoni» di Dostoevskij. Egli voleva esplorare fino in

fondo le motivazioni che portano a scegliere l'attentato e l'assassinio come strumento di lotta politica.

Oggi il valore della dissociazione sta nel ripudio di quella macabra scelta da parte di molti di coloro che l'hanno teorizzata, propagandata e praticata. Questo è il nucleo politico essenziale sul quale è stata costruita la legge. Si tratta di un testo legislativo che realizza con equilibrio due esigenze che non era facile comporre. Occorre infatti rimuovere, nella comprovata presenza, in tanti autori di delitti terroristici, della avvenuta dissociazione dal terrorismo, le asprezze ulteriormente sanzionatorie della legislazione dell'emergenza. Ma era necessario farlo tenendo ben ferme le ragioni di fondo che furono il presupposto politico di quella scelta legislativa.

In quegli anni dei quali narrativa e cinematografia hanno dato più di una definizione atta a rappresentarne l'incubo e la disperata tristezza, negli anni di piombo o dell'assedio preventivo, bisognava difendere a ogni costo i principi, i diritti e le garanzie costituzionali. Il programma eversivo delle direzioni strategiche delle bande armate terroristiche mirava a scardinare il patrimonio essenziale della Repubblica costruita 40 anni or sono. La difesa dei principi e dei diritti costituzionali richiedeva almeno un costo: ad esso fu necessario far fronte con l'inasprimento della legislazione ordinaria.

Sarebbe eccessivo menar vanto adesso di questa realizzata capacità di difesa dei diritti costituzionali, che rispondeva a un elementare dovere democratico; certo è però che un ampio riconoscimento per quanto abbiamo saputo allora realizzare ci è stato e ancora ci viene tributato sul piano internazionale.

Io ho tra i ricordi personali più cari quello della città di Buenos Aires (vi ero appena giunto) con le vetrine delle librerie del centro inondate dal rapporto della Commissione istituita dal presidente Alfonsín e presieduta dallo scrittore Ernesto Sábato sulla terribile vicenda dei *desaparecidos*. Sotto il titolo «Nunca mas» (Mai più) l'introduzione ricorda la grande scelta di civiltà compiuta e realizzata dall'Italia, quando il nostro paese

seppe combattere il fenomeno terroristico attraverso i tribunali ordinari, offrendo a tutti gli accusati le garanzie della difesa nel giudizio.

Ho voluto ricordare queste cose nel momento in cui ci accingiamo a votare la legge che sostanzialmente rimuove, ma in presenza di determinate condizioni, le aggravanti introdotte con il decreto-legge n. 625 del 1979, convertito con la legge n. 15 del 1980. Infatti il nostro giudizio su quella scelta di ieri e sugli strumenti di legislazione ordinaria che furono necessari per attuarla resta immutato. Ma è giusto oggi rimuovere l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico quando vi sia negli autori dei reati — e sia provato — il ripudio di quelle finalità che costituirono il fondamento di una pena — così recita l'articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979 — «sempre aumentata della metà».

La legge 29 maggio 1982, n. 304, comunemente detta «dei pentiti», privilegiava il risultato. La misura premiale veniva infatti applicata a favore di chi sceglieva di collaborare e di fornire un rilevante contributo allo smantellamento delle bande armate. Il risultato costituiva, di per sé, la prova della condotta richiesta. Con linguaggio improprio possiamo dire che quella legge guardava all'evento: l'evento non era il fatto di reato, bensì la prevenzione di ulteriori, probabili fatti di reato. La Francia si accinge a percorrere la stessa strada, ma — a quanto è dato sapere — per il mezzo di una remunerazione monetaria, più omogenea alla tradizione degli ordinamenti di polizia di quella nazione.

La legge che stiamo per votare privilegia la condotta. Anche questa volta l'espressione è impropria, perchè non si tratta di condotta come elemento costitutivo del reato ma, al contrario, di un comportamento che rompe la trama del reato associativo come reato-mezzo per la consumazione di tanti altri delitti.

La normativa sulla dissociazione non costituisce una novità in assoluto, perchè trova corrispondenza in un'antica tradizione del sistema dei reati associativi. Rispetto alla parte di tale tradizione accolta nel codice penale vigente con le norme sulla dissocia-

zione dalla cospirazione politica e dalla banda armata, la novità di questo disegno di legge consiste nella applicazione delle diminuzioni di pena al reato-fine, già consumato. Ma anche questa disposizione si inserisce in un indirizzo di politica e di diritto penale che ormai si va affermando: pensiamo al nuovo testo dell'articolo 630 del codice penale, alla dissociazione del concorrente nel sequestro di persona, che si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà; pensiamo alla dissociazione del concorrente prevista dall'articolo 4 della cosiddetta legge Cossiga. La stessa legislazione sui pentiti si è mossa in questa direzione.

La novità di politica penale sta piuttosto, almeno in una certa misura, nel fatto che il disegno di legge interviene a disciplinare un fenomeno già realizzato dagli stessi autori dei delitti associativi e di quelli connessi: questo è il dato rilevante del disegno di legge. In gran parte i dissociati hanno disegnato essi stessi, negli elementi soggettivi ed oggettivi, gli aspetti pratici e quindi la nozione della dissociazione. A tale nozione bisognava dare una definizione legislativa, tale ovviamente da ricondurre a unità i tanti modi nei quali la dissociazione è stata e può essere espressa o intesa. Di qui la previsione della condotta, individuata nei comportamenti oggettivamente e univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo.

Da questo discende un indubbio rigore rispetto alla prova di tale condotta. Infatti, nella configurazione degli elementi costitutivi del reato, l'insufficienza della prova è un presupposto dell'assoluzione, ma, nella configurazione dei presupposti di esclusione o di affievolimento della responsabilità, l'incompletezza, l'insufficienza della prova, non conduce alla assoluzione o alla diminuzione della pena: conduce, anzi, all'ipotesi contraria. È giusto sottolineare questo aspetto di rigore.

Infatti il dibattito sul disegno di legge è stato molto ampio e si è svolto anche in particolare sincronismo tra il Parlamento e i principali organi di stampa. Esso ci ha dato il segno di una società civile che cerca rapporti sempre più stringenti con le istituzioni

e rivendica sedi e spazi sempre più vasti di controllo e di concorso nelle decisioni politiche. Al dibattito hanno partecipato, in alcuni casi, i familiari delle povere vittime degli assassinii terroristici. Taluni si sono avvicinati al problema con la nobiltà delle loro affermazioni, altri — credo i più — con la nobiltà del loro silenzio.

Il disegno di legge unisce quindi rigore ed equilibrio. La revoca delle commutazioni e delle diminuzioni di pena come sanzione del recidivismo, prevista dall'articolo 5, è la misura della laicità di questo provvedimento che prende atto di un fenomeno e ne disciplina le conseguenze. Altro il legislatore non deve fare.

Il Parlamento si trova quindi di fronte a due punti politici ben definiti. Il primo è la dissociazione come fatto concreto, avvenuto. Sono stati in larga maggioranza gli autori di delitti qualificati dal fine di terrorismo a realizzare questo fatto. Si tratta essenzialmente della rottura del vincolo associativo, della condanna del fine di terrorismo o di eversione, del rifiuto della violenza come metodo di lotta politica.

Nel caso dei pentiti fu più accentuato, più specifico il contributo di prevenzione riferibile alla loro collaborazione con la giustizia. Nel caso dei dissociati non può essere trascurato anche il contributo di prevenzione generale riferibile alla loro decisione. I dissociati hanno operato per gradi, soprattutto in quelle due realtà, il processo penale e il carcere, che erano state prescelte dai terroristi come sede primaria della loro iniziativa contro l'ordinamento democratico.

Sarà bene ricordare l'assassinio dell'avvocato Croce a Torino come momento culminante della strategia volta a paralizzare il processo penale e le garanzie offerte ai terroristi. Sarà bene ricordare cos'era il fronte delle carceri dopo la strage di via Fani. Durante l'oscura vicenda del sequestro D'Urso in un carcere italiano si tenne una sorta di macabro *referendum* per decidere la morte o la vita di quel magistrato.

L'altro dato che è di fronte al Parlamento è costituito dalle decisioni di gran parte della magistratura la quale ha accertato e valutato il fenomeno della dissociazione, an-

che se, per le conseguenti diminuzioni di pena, ha dovuto far ricorso ad altre previsioni di legge. In assenza di una specifica normativa la magistratura, utilizzando sul piano della giustizia sostanziale le norme vigenti, ha finito per aprire la strada alla legge sulla dissociazione. Ad esempio, la Corte d'assise d'appello di Roma, con la sentenza 14 marzo 1985 nel dibattimento di secondo grado del processo Moro, ha commutato alcuni ergastoli in trenta anni di reclusione. La Corte ha utilizzato l'articolo 133 del codice penale nella parte relativa alla valutazione della capacità a delinquere del colpevole desunta dalla condotta susseguente al reato.

In sostanza, con questa legge, la punizione di reati qualificati dal fine di terrorismo e di eversione rientra nei limiti ordinari. L'aumento di pena previsto dalla legge Cossiga era sempre della metà, voglio ripeterlo. Le diminuzioni di pena previste da questa legge, sono, a seconda dei reati, di un quarto, di un terzo o della metà. Abbiamo escluso i delitti di strage da questa legge. L'esclusione risponde ad una forte esigenza politica; quella di accertare la verità e di individuare i mandanti e gli esecutori delle stragi. Dalla strage di piazza Fontana a quella di San Benedetto Val di Sambro non è mai stata resa giustizia a questo povero paese insanguinato, alle povere vittime, ai loro familiari. Se c'è un'ombra nelle celebrazioni della Repubblica che stiamo facendo in questi giorni, l'ombra è questa.

La sostituzione della reclusione per trenta anni alla pena dell'ergastolo, secondo la via già percorsa dalla sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma, ha un grande valore positivo. Questa previsione concorre a riaprire un problema che il legislatore aveva avviato a soluzione quando il Senato, nella sesta legislatura, per l'esattezza nella seduta del 31 gennaio 1973, approvando i disegni di legge per la riforma del libro I del codice penale, aveva abolito l'ergastolo, peraltro portando al massimo di 40 anni — cosa a mio parere discutibile — la pena della reclusione. Ci vollero il terrorismo ed una sciagurata campagna referendaria per bloccare sino ad oggi quel movimento riformatore che dovremo pur riprendere.

Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, è per tutte queste ragioni che il Gruppo comunista voterà a favore della legge sulla dissociazione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

VITALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge sulla dissociazione. Onorevole Ministro di grazia e giustizia, appena pochi giorni fa, intervenendo in quest'Aula con comunicazioni sui problemi della giustizia, ella ricordava come l'indirizzo costantemente seguito dal Governo su questa materia non trascurasse l'estrema difficoltà dei problemi che il discorso sulla dissociazione propone e come scelta corretta fosse quella di attestarsi su di una linea che aiutasse a comporre le diverse tesi che si affacciavano al confronto parlamentare.

Vorrei qui ricordare per un momento che il discorso della dissociazione non è nuovo né sconosciuto al nostro sistema legislativo, e credo che sia un discorso prepotentemente balzato alla ribalta dell'attenzione dell'opinione pubblica appena pochi giorni dopo i tragici fatti che hanno consegnato via Fani alla storia della più sanguinaria eversione destabilizzatrice. È proprio con il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, che il Governo, prima, e il Parlamento in sede di conversione, poi, introducevano, con la nuova fattispecie incriminatrice del sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, una speciale attenuante per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperava in modo che il soggetto passivo del reato potesse riacquistare la libertà. E alla medesima ragione ispiratrice si richiamava l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625, contenente «misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica» la quale, nel disciplinare una sensibile riduzione di pena per il concorrente che si ado-

perava, dissociandosi dagli altri, per evitare che l'attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze, inaugurava una stagione di nuove strategie sanzionatorie legate al trattamento e alle misure premiali.

La stessa legge 29 maggio 1982, n. 304, contenente misure per la tutela dell'ordinamento costituzionale, ha accordato riconoscimento premiale alla dissociazione, connettendovi una speciale esenzione punitiva.

Dico questo per respingere, siccome ingiuste, le numerose critiche che anche in tempo recente sono cadute sul Parlamento, al quale credo deve darsi atto invece di una particolare sensibilità, di un'acuta attenzione rispetto a questi problemi, pur di fronte ai protagonisti e ai partecipi, non sempre secondari, di una lunga e sanguinosa stagione di violenze.

Il Parlamento — io credo — ha operato delle scelte attente all'esigenza di incoraggiare il ritorno dalla clandestinità e dalla scelta della lotta armata, schiudendo sulla solenne definitività della espiazione prospettive nuove, prospettive animate dalla speranza dell'emenda e del riscatto sociale.

Noi siamo convinti che la riattivazione dei circuiti del ritorno non deve essere interpretata come un segno di cedimento su valori intransigibili della società democratica, ma come una scelta meditata e sofferta per riconquistare nel breve termine quiete sociale e per risparmiare al paese ulteriori distruttive esperienze.

La scelta suggerita dal disegno di legge credo vuol rappresentare, con i limiti che sono imposti dalla specificità della mediazione politica, una rottura della stringente spirale «violenza-repressione», che ha governato largamente per il passato la funzione legislativa e vuole rappresentare un superamento delle aspre logiche dell'emergenza, non per la restaurazione di «normalità del vecchio tipo», bensì per sottrarre alla causa del terrorismo ogni elemento di disperazione.

Noi siamo convinti che qui sono due i valori a confronto: l'esigenza di riaffermare l'invalidabilità della legge, il primato della garanzia democratica, mai in nessun momento rinunciato, neppure quando l'effertezza dell'attacco terroristico suggeriva o incoraggiava risposte omologhe alla brutalità

dell'offesa e la consapevolezza che alla soglia delle irreversibili scelte della clandestinità e della lotta armata si è attestato lo spontaneismo di taluni gruppi le cui inquietudini si sono espresse in una somma di comportamenti pur sempre illegali, di comportamenti anti giuridici, penalmente rilevanti, ma di comportamenti apprezzabilmente distanti dai sanguinosi bellicismi delle cosiddette «avanguardie proletarie».

Credo che il disegno di legge, muovendo in un'ottica più corretta rispetto a quella che ne ha scandito l'abbrivio, con un approccio più disincantato e realistico alla complessa problematica della dissociazione, ha operato delle scelte giuste, delle scelte certamente di mediazione, ma nelle quali è rimasto comunque per fermo che l'inserimento nell'area premiale deve comunque e sempre essere collegato a comportamenti obiettivi, idonei a garantire che la dissociazione non si risolva in un espediente per eludere le più difficili, sofferte opzioni della collaborazione e della denuncia né in un scorciatoia per attingere immeritati traguardi di impunità o di riduzione sanzionatoria.

Noi siamo convinti che il Parlamento in questo momento deve avere la forza ed il coraggio di sperare che sia davvero possibile recuperare alla società e alla vita democratica tanti giovani che hanno compreso l'errore delle scelte che hanno devastato, violato la quiete sociale, giovani ancorché responsabili (e questo è un ulteriore elemento di novità acquisito nel corso del confronto in Commissione) di delitti gravi, recuperati a nuova e civile coscienza.

Noi siamo convinti che per il definitivo superamento politico dell'emergenza le scelte da compiere debbano essere ispirate a progettualità autenticamente innovatrici, che valgano a riscattare la complessa e delicata materia dalle molte inquinanti transazioni indotte dal regime premiale; vogliamo compiere scelte davvero idonee a ricondurre la pena ai suoi connotati e alle sue finalità costituzionali.

Onorevoli colleghi, nei momenti più acuti della lotta contro la barbarie terroristica assumemmo la responsabilità di decisioni

dure e sofferte, saldando alla confessione e alla collaborazione eccezionali prospettive di giustizia premiale anche in favore di coloro che si erano macchiati di spietati delitti di sangue.

Furono scelte governate dall'intensa drammaticità degli avvenimenti, quando nei dibattiti di opinione la tutela delle libertà democratiche rischiava di divenire opzione subalterna al rafforzamento dei presidi della difesa sociale, quando voci autorevoli — ricordo per tutte quella del compianto Ugo La Malfa — certamente insospettabili di arrendevolezza nella difesa dei valori dello Stato democratico, si levavano a suggerire scelte omologhe alla brutalità dell'offesa.

Furono scelte necessarie, ma di forte rottura sistematica. Il pentimento, il pentitismo — questa brutta degenerazione anche semantica di quel termine — fuori da ogni trasposizione etica, perde ogni valore sintomatico ai fini del recupero sociale e si rivela niente più che il prezzo della riduzione punitiva in un ambiguo rapporto mercantile che ripugna alla coscienza civile ed è estraneo ai principi di uguaglianza, di obbligatorietà e di irretrattabilità dell'azione.

Abbiamo vissuto una stagione nella quale la stessa funzione di garanzia del processo penale — già fortemente insidiata dalle pratiche di violenza e di minaccia che il partito armato aveva portato fin dentro le aule di giustizia per solennizzare gli integralismi della sua predicazione di odio contro tutto ciò che aveva significato e valore di Stato democratico — poteva restare definitivamente compromessa dall'insorgere di nuove, difficili, angosciose, irrisolte, forse irrisolvibili, problematiche.

Oggi noi vogliamo recuperare giuridicità ed armonia al sistema, senza comprimere le avanzate riformistiche che abbiamo introdotto sin dal lontano 1969 con la legge del 5 dicembre, quando si stabilì un solenne principio: quello che l'imputato ha il diritto di non rispondere; avanzate garantiste che per un certo periodo, all'interno di una certa cultura giuridica, hanno corso il rischio di sbiadire all'impatto con confuse istanze repressive.

Dobbiamo respingere l'affiorare sul processo di torbide suggestioni, quali quelle indotte dalla delazione.

Il rischio di regressione del sistema è forte, io credo, e deve essere scongiurato. Siamo certi che questa scelta si muove nella direzione giusta.

Se davvero le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, è giusto, indispensabile abbandonare gli schematismi rigidi della retribuzione e riaffermare quel sistema flessibile di valori al quale guardava, con squisita sensibilità, il Costituente nell'assegnare all'emenda del reo un ruolo paradigmatico sul quale dovevano collimarsi i caratteri della dissuasione e del castigo. Sistema flessibile, omologato da una cospicua serie di opzioni presenti nel sistema che hanno interamente sbiadito l'idea tradizionale del *malum passionis quod infligitur ob malum actionis*. Un sistema questo, nel quale si va ad inserire la scelta della dissociazione, razionale e moderno, sintonico ad altre scelte, già presenti nel sistema: l'istituto della liberazione condizionale, le misure alternative alla carcerazione preventiva, la sospensione condizionale, il perdono giudiziale, tutte le ulteriori iniziative che il Parlamento ha licenziato, anche di recente e delle quali, onorevole Ministro, noi sentiamo in questo momento il dovere di darle atto, con vivo apprezzamento per la pressante, intelligente iniziativa del suo Dicastero.

Ecco, un complesso di elementi che rendono evidente come una corretta scelta sanzionatoria non può prescindere da un'adeguata valutazione delle qualità personali del reo, le quali, senza riflettersi sul singolo episodio criminoso, possano costituire pur sempre un rilevante indizio della regressione dalla devianza.

È dunque scelta di portata e di valore sistematico che vuole spezzare la continuità della legislazione novellistica ed eccezionale sempre governata dalle urgenze e dalle esasperazioni del contingente, per ricostruire un quadro complessivo di valori, allineato ad una opzione costituzionale nè scettica, nè neutrale, ma chiaramente ispirata al progetto del recupero e della redenzione dell'individuo.

Guardiamo alla dissociazione come ad un atto che nasce dal profondo della coscienza di molti giovani, i quali, pur tardi ma finalmente, si sono resi conto della follia del disegno eversivo e vogliono riscattare in dignità un passato di cui hanno avvertito tutto l'errore, tutto l'orrore.

Un corso lungo e faticoso quello concluso in Commissione da questo disegno di legge; un iter lungo e difficile, che ha visto opinioni fortemente divaricate confrontarsi e comporsi nell'ansia di suggerire scelte idonee a sciogliere tanti drammatici nodi. Il tormento, io credo, ha pervaso ciascuno di noi sul tentativo di ritagliare scelte di giustizia con la consapevolezza di ciò che, purtroppo rimane di tragicamente doloroso ed irreparabile per tutti, ma soprattutto per vedove ed orfani, le uniche definitive vittime di questa tragica stagione di violenza.

Alle vittime del terrorismo, ai loro congiunti, intendiamo rivolgere anche in questo momento un omaggio riconoscente e commosso. (*Applausi dal centro*).

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

PINTUS. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

PINTUS. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

PINTUS. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi mi vedo costretto a

dire qui, nel breve tempo che mi è assegnato dalla norme regolamentari, quello che avrei preferito dire nella discussione generale e non ho potuto fare per un errore di percorso nella richiesta di intervento.

Andrò quindi per brevi concetti annunciando, e questo è ovvio posto che prendo la parola per dichiarazione di voto dissenziente, che sono favorevole alla legge che è all'esame del Senato. Questo non deve meravigliare. In tutti i Gruppi è fatale che si verificano scelte contrapposte, tutte difendibili e tutte dettate, ovviamente, dalle migliori intenzioni. Del resto le motivazioni portate dal collega Massimo Riva, per annunciare il voto contrario al disegno di legge, mi trovano in larga misura consenziente proprio perchè non le vedo in contraddizione con quella esigenza che si intende soddisfare, a mio parere, con il disegno di legge all'esame del Senato, esigenza che si può riassumere nel desiderio di non voltare le spalle ai giovani cosiddetti delle aree «omogenee» che hanno voltato pagina rispetto all'esperienza passata, che hanno preso le distanze dall'esperienza precedente, che hanno riconosciuto gli errori compiuti non con un'attività meramente labiale, non a parole, ma per *facta concludentia*, con un comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere della vocazione terroristica, con quello che è stato efficacemente definito «carisma terroristico».

Chi sono? Quanti sono? Che pene scontano? Non lo so, signor Presidente, onorevoli colleghi. So solo che alcuni di essi sono in libertà provvisoria, altri sono stati scarcerati per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva, altri si trovano agli arresti domiciliari, altri infine sono all'interno delle carceri. Tutti hanno drammatiche prospettive per il futuro; quando tutte le sentenze, che sono ancora nel limbo della maturazione, arriveranno fatalmente ad acquistare autorità di cosa giudicata, in quel momento sarà molto duro per persone che hanno trovato un lavoro vedersi chiudere alle loro spalle le porte del carcere per tempi spaventosamente lunghi.

L'equivoco nel quale mi pare che molti siano caduti sta nel considerare questa legge

come una sorta di *abolitio criminis*. Non è così, non si tratta di cancellare i reati, e non si tratta neppure di perdonare coloro i quali hanno sbagliato. Si tratta soltanto di ridimensionare le pene che sono state inflitte. In effetti, la vera imputata in tutta questa vicenda è la prevenzione generale, quella forma di controllo della devianza che assomiglia tanto alle grida manzoniane: meno si riesce a controllare il fenomeno della disobbedienza, più si minacciano pene sempre più gravi per chi contravviene alla legge.

La mia esperienza di giudice però mi suggerisce che un conto è minacciare, altro è tradurre la pena astratta in pena concreta nei confronti dell'imputato; questa è l'operazione tipica che compie il giudice. E il giudice in questi momenti sente prepotente l'esigenza dell'equità e le sue ragioni: ragioni che trascendono le più ferme convinzioni di intangibilità dei principi che l'educazione e gli studi giuridici possono avergli inculcato.

Si tratta di una modesta, e non relevantissima, riduzione delle pene. E se di violazione del principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge si può parlare, ebbene, questa legge a mio parere, come cercherò di dimostrare, mira a eliminarla, non a crearla con le sue norme. Questa è la realtà: basta il riferimento ai perversi meccanismi introdotti dalla legislazione eccezionale per rendere inutile qui ogni dimostrazione.

Si arriva, grazie a queste norme, a pene spaventose, e sappiamo tutti che la pena è come la medicina: l'eccesso uccide il malato o lo fa ammalare più gravemente. In Italia non si è mai riusciti ad introdurre quel sistema, che pure vige in altri paesi, che prende il nome di processo bifase, proprio perchè l'applicazione della pena viene affidata a giudici diversi da quelli che hanno effettuato il giudizio di responsabilità, considerando il soggetto e misurando su di lui la pena più adatta, per qualità e quantità. Ogni giudice, in Italia, procede invece per proprio conto ed è così che si arriva, grazie alla legislazione eccezionale vigente, a pene spaventose che neppure il cumulo finale riesce ad attenuare.

Per ovviare a questa situazione — si dice — ci sono gli strumenti ordinari e non è necessario fare ricorso a strumenti eccezio-

nali del tipo di quelli che si intende introdurre con la presente legge. No, Presidente e colleghi, non è possibile far ricorso ai cosiddetti «mezzi ordinari» proprio perchè eccezionali sono i casi sui quali si vuole incidere. Per dimostrarlo, basta considerare un solo elemento: la legge vigente fa divieto al giudice — e questo non mi pare lo abbia detto alcuno in questa sede — di procedere a comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, nel senso della equivalenza e della prevalenza delle diminuenti: la legge del 1979 priva cioè il giudice di una delle sue più tipiche funzioni che è quella dell'adeguamento, al momento dell'irrogazione della pena, della sanzione al fatto che l'ha occasionata.

Volete degli esempi? Il primo esempio è quello della rapina, e di rapine sappiamo che ne sono state commesse tante: allora venivano chiamate «esproprio proletario». La pena base per la rapina è da tre a dieci anni; se aggravata dal numero delle persone va da quattro anni e mezzo a venti anni. Se si applica l'attenuante del valore lieve o altra attenuante si ritorna a due anni nel minimo, se viene ritenuta dal giudice la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Se il reato è commesso per finalità di terrorismo — cioè in caso di «esproprio» — la pena è di quattro anni e sei mesi, nel minimo cioè più del doppio di quella prevista per il reato ordinario. Lo ha ricordato anche il ministro Martinazzoli. Per il furto pluriaggravato la situazione è ancora peggiore perchè la pena editale è da tre a dieci anni. Con il giudizio di comparazione e con la prevalenza delle attenuanti — e non voglio fare qui il vecchio discorso del furto di una mela, o di un melone — si arriva ad una pena base di quindici giorni. Se il reato di furto è commesso per finalità di terrorismo, sapete qual è la pena nel caso di massima applicazione delle attenuanti? Tre anni: tre anni contro quindici giorni. Questa è l'eguaglianza introdotta dalla legislazione eccezionale.

La specificità di queste aggravanti è costituita dalla presenza di un dolo specifico *sui generis*, cioè dalla generica finalità eversiva perseguita dall'imputato al momento della consumazione del reato, ma è l'appartenenza

all'area eversiva che determina l'applicazione dell'aggravante, poichè la finalità eversiva del reato è veramente presunta, almeno nella gran parte dei casi. Il legislatore, nella funzione di prevenzione generale, ha esercitato chiarissimamente una supplenza nell'attività del giudice di merito proprio nel momento nel quale ha vietato il giudizio di comparazione diverso da quello in *malam partem*. Il risultato dell'operazione è però l'irrogazione in concreto di pene assolutamente sproporzionate e quindi ingiuste. Si tratta di eliminare questa stortura: tutto qui.

Al fondo, certo, c'è un problema politico a tutto tondo, perchè si cerca un rimedio ad una situazione che rischia di diventare aberrante. Ce lo ha ricordato il Ministro, quando ha parlato di inutile brutalità da parte di chi vince, ma ce lo hanno detto anche Gozzini, Ricci, La Valle, e ciò va detto senza togliere nulla a una condanna perentoria e senza appello del fenomeno terroristico e senza togliere nulla soprattutto alla solidarietà che deve essere sempre mantenuta nei confronti delle vittime del reato.

Cosa rimane? Restano i problemi giuridici e quegli altri che si collocano più o meno scopertamente sul versante del diritto. Certo, anch'io contesto la tendenza del legislatore a rendere perennemente elastiche le regole della convivenza civile; anch'io contesto la tendenza del legislatore a monetizzare *ex post* il reato, come una sorta di vendita delle indulgenze, anch'io critico il legislatore quando finisce con l'incrinare la certezza del diritto o quando non risolve o non affronta neppure i problemi della giustizia. Sono tutte osservazioni che mi trovano concorde, come ha detto all'inizio. Quella che mi trova dissenziente è la scelta del momento in cui portare questi discorsi. Non mi trova concorde la proposta di irrigidimento nei confronti delle aree omogenee. Non bisogna dimenticare che l'area carceraria fu l'obiettivo privilegiato dell'azione terroristica. Caddero, su quel fronte, magistrati come Girolamo Minervini, come Girolamo Tartaglione, come Palma. Oggi nelle carceri si respira aria diversa. C'è un fervore di iniziative di pace, di cultura, che nulla ha a che vedere con la cultura terroristica, quella della violenza.

Sul piano giuridico, quale può essere l'obiezione? La cosa giudicata? Ma la cosa giudicata non deve essere un *totem* sul cui altare sacrificare qualsiasi altra esigenza. Ho già detto che non ritengo percorribili vie alternative, per la semplicissima ragione che sia la liberazione condizionale, sia eventuali indulti finirebbero con l'incidere su pene già di tetto altissimo e assolutamente sproporzionate. Ridurre alla metà il termine minimo di permanenza in carcere per un imputato che è stato condannato a 30 anni di reclusione significa portare a 15 anni il termine per l'ammissibilità alla liberazione condizionale. E per quello che riguarda l'indulto, questo non può mai essere previsto in termini percentuali, ma solo per pene fisse. Se dovessimo, con l'indulto, prevedere riduzioni di pena proporzionali alle condanne inflitte, è chiaro che non si finirebbe con il ripetere lo stesso discorso che si sta facendo in questa sede, con l'aggravante che sarebbe allargato a tutti, mentre in questo caso lo si intende deliberatamente limitare a una sola categoria di condannati. Si negherebbe in altri termini la specificità della dissociazione, che è ciò che si vuole affermare.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che sono state svolte, il rifiuto della legge finisce con l'essere motivato solo da esigenze di geometria, quasi che il modello cui ci si ispira non fosse esso stesso causa efficiente delle ulteriori, gravi storture che, in sede applicativa, si sono dovute registrare.

Portare il discorso sull'esigenza di non dare sconti, portare il discorso sul ricordo del passato e dell'efferatezza delle azioni terroristiche sposta irrimediabilmente l'ottica. Nulla infatti, delle azioni che sono state compiute nel passato, deve essere cancellato, il ricordo storico deve rimanere più vivo che mai. Nell'ottica, però, della nuova primavera, alla quale ha fatto riferimento il Presidente della Repubblica nel suo discorso ieri alle Camere, io avverto prepotente l'esigenza di guardare avanti, l'esigenza di chiudere una pagina per aprirne un'altra. Non con il perdono: lo Stato non ha bisogno di creare ulteriori vittime, ha bisogno soltanto di riequilibrare una situazione che, a mio parere, per le ragioni che ho esposto, sembra gravemente squilibrata.

La bilancia, del resto, è il simbolo della giustizia: se essa pende da una parte, bisogna prepotentemente e urgentemente riportarla in equilibrio.

Voglio alla fine ricordare che giustizia non è vendetta cieca e tale sarebbe se non si modificasse la situazione presente. Per questo, voterò a favore del disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

LA VALLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore La Valle, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto, a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

LA VALLE. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intende votare.

LA VALLE. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

LA VALLE. In questa sede esprimerò anche la dichiarazione di voto a nome dei senatori Ulianich e Ossicini. Signor Presidente, se questa legge che stiamo per approvare c'è, se è stata elaborata, è perchè c'è stata una vittoria — come è stato detto da molti — dello Stato sul terrorismo. Ma di che vittoria si è trattato? Si è trattato di una vittoria solo militare o di qualcosa di più?

Credo anzitutto che si debba dire che si è trattato di una vittoria non solo dello Stato-ordinamento, ma dello Stato-comunità, perchè il terrorismo lo abbiamo vinto tutti insieme: non solo le istituzioni nell'esercizio delle loro competenze, ma lo abbiamo combattuto e vinto tutti insieme. Allora a me

pare che in questo disegno di legge si esprima lo Stato-comunità, che vuole ricomporre anche con questo gesto la comunità lacerata, perchè infine è per questo che abbiamo combattuto il terrorismo, che lacerava e menomava la comunità, la quale oggi cerca di recuperare la propria integrità.

Infatti il fine dello Stato-ordinamento può anche essere l'astratta perfezione dell'ordinamento, una perfezione che resta tale sia se l'ordine non viene violato, sia se, una volta violato, la pena corrisponde esattamente a questa violazione in una esatta equivalenza di peso e di misura. Questa sarebbe la certezza del diritto, ma una certezza astratta. Invece il fine dello Stato-comunità non è la perfezione astratta di un ordinamento, bensì la comunità stessa, che non ha certezza e non ha perfezione, ma che deve essere continuamente ricomposta, incoraggiata, fatta crescere, certamente anche con lo strumento del diritto, ma non con il feticismo paralizzante del diritto.

Ora, questa vittoria che è stata insieme una vittoria dello Stato-ordinamento e dello Stato-comunità sul terrorismo, è stata una vittoria non solo militare, ma anche morale e politica. Dentro questa vittoria morale c'è anche il fenomeno della dissociazione che noi qui consideriamo, perchè in realtà molti antichi eversori si sono dichiarati convinti non solo della loro colpa, che evidentemente rimane, ma anche del loro errore, che invece può essere corretto. Allora vuol dire che lo Stato ha avuto questo successo, vale a dire che ha convinto molti dei suoi nemici che questo non è uno Stato contro cui abbia legittimità, abbia senso prendere le armi. Si può criticare, si può investire questo Stato di una contestazione anche radicale, ma questo Stato non ha il volto turpe delle dittature latino-americane, non ha il volto del colono straniero che ha occupato terre non sue, non ha il volto del torturatore o di chi pratica il terrorismo di Stato, così da motivare un ricorso alla lotta armata e al terrorismo.

Dico la verità, signor Presidente, che in tutta la lunga fase drammatica della insorgenza terroristica e della lotta contro di essa, ciò che mi ha sempre più inquietato, che più mi ha fatto pensare e riflettere, è stato pro-

prio questo, cioè il non capire come mai il nostro Stato potesse essere considerato obiettivo di lotta armata. Io, per varie ragioni, ero particolarmente informato delle manifestazioni di violenza e di terrorismo di Stato dei regimi autoritari dell'America latina e sapevo bene quali erano questi Stati contro cui molti ritenevano di dover prendere le armi (i tupamaros, i montoneros eccetera); quindi, anche al di là di un giudizio sulla validità del ricorso alla lotta armata, potevo capire le ragioni politiche, storiche, per cui di fronte a regimi di quel tipo si poteva essere spinti fortemente alla lotta armata. Ma nell'osservare il terrorismo italiano, non riuscivo a rendermi ragione di come fosse possibile che il nostro Stato, pur con tutti i suoi difetti, le sue lacune, le sue durezze, fosse tale da potere essere considerato, alla pari degli Stati e dei regimi dell'America latina, uno Stato contro cui si dovessero prendere le armi.

È stata questa una delle ragioni che mi ha fatto sempre pensare che nel terrorismo italiano, benchè vi fosse una radice endogena, un'origine domestica, tuttavia proprio per la incomprendibilità della violenza che si sprigionava contro uno Stato come il nostro, vi dovesse essere anche una mano straniera, una spinta, un calcolo, una utilizzazione straniera, che intendeva sfruttare ai propri fini il terrorismo e la disponibilità alla violenza di tanti giovani del nostro paese. Io credo che solamente i sistemi politici chiusi ed impenetrabili, i sistemi che non consentono spazio per la critica, per la battaglia civile e per il pluralismo, non lasciano altra alternativa che la violenza, proprio perchè la praticano essi stessi. Sono questi i sistemi che si attirano ed in un certo senso si meritano la reazione della lotta armata. Ma il nostro Stato non è così, non perchè non esprima anch'esso una certa dose di violenza: infatti il nostro è uno Stato pieno di armi, benchè di armi in prevalenza non sue; il nostro Stato è il quarto esportatore e fornitore mondiale di armi per le guerre di tutti contro tutti, e quindi è innegabile che la violenza esiste anche in esso. Il nostro è altresì uno Stato che in più occasioni si è mostrato connivente con forme di violenza

organizzata di mafie, camorre e P2, e anche questo è innegabile. Tuttavia questo Stato non è solo violenza, e non preclude altri percorsi, altre alternative ed altre forme di lotta che non siano quelle della violenza e delle armi. Questo mi sembra essere allora il grande valore dell'atto di dissociazione di coloro che in passato hanno scelto la violenza. Che il nostro Stato non meriti la confutazione della lotta armata, della violenza e del terrorismo, non lo diciamo più solo noi, come è ovvio e naturale che facciamo, poichè abbiamo sempre parlato in nome dello Stato di diritto, lo abbiamo sempre difeso e lo difendiamo tuttora, ma viene oggi affermato anche da chi una volta ha preso le armi contro di esso; questo è veramente importante perchè non è ovvio nè naturale; pertanto queste dichiarazioni assumono veramente il valore di una testimonianza privilegiata. Di fronte a queste testimonianze privilegiate, il nostro Stato non pecca dunque di troppa generosità se vara una legge come quella che stiamo per approvare; anzi forse avrebbe potuto essere anche più magnanimo.

Signor Presidente, per concludere vorrei ricordare che il terrorismo in Italia ha contagiato una parte delle giovani generazioni con la forza di uno *slogan* che sembrava rispondere ad una specie di stato di necessità. Lo *slogan* affermava «Mai più senza fucile». Agli albori della lotta armata in Italia uscì persino un libro che aveva questo titolo: «Mai più senza fucile». Questo assioma dell'irrinunciabilità del fucile, e perciò dell'uccisione e della guerra, era in realtà più devastante e letale dello stesso uso materiale delle armi. Ebbene, se ora una parte di quanti hanno ceduto alla signoria del fucile rovesciano lo *slogan* e proclamano «mai più con il fucile», ritengo che si tratti di un evento di grande valore politico e civile di cui questa legge prende giustamente atto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ENRIQUES AGNOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo

109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

ENRIQUES AGNOLETTI. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di dichiarare in quale modo ella intenda votare.

ENRIQUES AGNOLETTI. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le dò la parola.

ENRIQUES AGNOLETTI. Sarò molto breve dopo le considerazioni fatte dai miei colleghi. Non ero presente alla riunione del mio Gruppo, come del resto molti altri, proprio quando è stata presa, a maggioranza, la decisione di votare contro questa legge. Anche per questa ragione mi sento libero di esprimere la mia opinione.

Vorrei anzitutto sottolineare, come è stato già detto, che in base alle considerazioni emerse dal dibattito sembrerebbe di trovarsi di fronte ad una concessione di amnistia generale, in base alla quale tutti i condannati escono dalle carceri. In realtà si tratta semplicemente di trasformare la pena dell'ergastolo in trent'anni di reclusione e altre modeste riduzioni di pena. Quanto ci siamo battuti per ottenere trent'anni di reclusione invece dell'ergastolo! Ricordiamo Piero Calamandrei che si era sempre dichiarato contrario a questa vergognosa pena dell'ergastolo. Se si trovano ragioni pratiche per liberare il detenuto ergastolano ciò non toglie nulla al disumano principio. Ma quali sono i paesi che ce l'hanno l'ergastolo e quali sono i paesi in cui si prevedono pene di dieci anni, di venti anni, anche per delitti gravissimi? La Svezia, la Norvegia, l'Olanda, la Svizzera non prevedono che pene di venti anni, e rarissimamente, perchè sanno che gli anni sono lunghi, che sono pesanti e che non è questo il modo di reagire ai delitti.

Quello che mi ha fatto effetto è proprio questa indifferenza, anche di amici carissimi, di fronte a questa dato grave, come se dieci anni di prigione fossero qualche cosa che mette in pericolo la santità delle leggi. Essi costituiscono un tempo lunghissimo, immenso, e non parlo poi delle prigioni italiane che sono quelle che sono.

Il punto fondamentale della critica è questo: voi trattate diversamente gente che ha compiuto determinati delitti da quella che ha compiuto delitti di carattere comune. C'è il fattore politico, certo, e noi dobbiamo dire che effettivamente il reato è politico, anche se non è reato politico tecnicamente, ed è essenzialmente diverso da altro reato, anche per una ragione: i colpevoli non hanno compiuto questi delitti per arricchirsi, o ucciso per odio personale o violenza personale. È verissimo che nella storia i peggiori delitti sono i delitti politici, ma è anche vero che vengono trattati in modo diverso a cominciare, purtroppo in eccesso, dalle amnistie passate; si tratta di terribili delitti compiuti contro una parte della popolazione italiana, ma erano sempre connessi ad un'emergenza, a una guerra, a una situazione, superata la quale bisognava affrontare la realtà in modo diverso. Così è per il terrorismo purtroppo, è legato a un'emergenza, a un periodo storico.

Quindi, non si può dire che si mina, così facendo, il fondamento etico dello Stato trattando in questo modo dei cittadini, dei criminali, anche perché abbiamo la certezza che non ripeteranno i loro crimini, anche se uscissero, che non faranno quello che faranno, forse, molti criminali che saranno amnistiati per reati minori. Infatti di questi ultimi sicuramente una certa percentuale riprenderà la via della criminalità. Nel nostro caso noi siamo praticamente certi che costoro non commetteranno nuovamente reati e crimini già compiuti precedentemente.

Questo è il senso profondo del pentimento che non è avvenuto per ragioni assimilabili a una conversione religiosa, ma proprio per un giudizio fondato sulla realtà storica, e per il fallimento evidente di quel fenomeno.

Quanto poi al carisma che, si dice, i terroristi manterrebbero, allora non conoscete qual è la reazione dell'opinione pubblica. I

pentiti, infatti, sono disprezzati non perché non siano utili — magari lo sono e sono ricompensati più del giusto — ma perché, in sostanza, hanno tradito i loro compagni; è un sentimento generale che esiste e non è moralmente condannabile; non solo hai commesso dei delitti ma hai anche tradito i tuoi compagni che magari avevi sollecitato a compierli. Secondo l'opinione comune gli stessi dissociati sono andati in galera perché hanno ammazzato della gente; avrebbero potuto riflettere prima sulle loro azioni. Nessun carisma li accompagna. Ora hanno questa possibilità; di rendersi conto di quello che hanno fatto. Nessuno li ammirerà, semmai andranno incontro al disprezzo, al massimo alla pietà. Però come gli ex drogati e gli ex alcoolizzati, che sono i migliori nemici dell'alcoolismo e della droga proprio perché hanno superato questo stadio, potranno costituire l'esempio vivente di un comportamento inaccettabile, inutile, da cui si deve guarire, magari pagando un prezzo altissimo.

Non si tratta, infatti, di un'amnistia, ma di una riduzione di pena che, in certa misura, toglie alla pena quel carattere aggiuntivo dovuto all'emergenza che era, in realtà, una risposta politica, da parte dello Stato, a un attacco politico. Che si dovesse o non si dovesse fare, quella risposta politica e in che misura, non è poi così pacifico nell'animo o nel passato di nessuno di noi. Sta di fatto, però, che corrispondeva ad un momento eccezionale e questo momento eccezionale non sussiste più.

Dobbiamo continuare a mantenere quell'eccesso di punizione, che ha rasentato l'incostituzionalità, quando il pericolo non esiste più? Certamente, non esiste più il pericolo. Si potranno sempre verificare atti terroristici, ma saranno isolati e rifiutati dalla totalità dei cittadini.

Ho sentito a Firenze un pubblico ministero che diceva di vergognarsi dovendo chiedere 20 o 25 anni per complicità morale, ma che, data la legge, non poteva fare altrimenti.

Chi ha avuto contatti con i dissociati, chi ha visto in carcere questi giovani avrà ricevuto una impressione di grande tristezza, e questa tristezza, questo peso se lo porteranno con sé. Non temiamo che possano uscire tranquilli, quando usciranno, convinti di non

aver fatto nulla o di aver fatto qualcosa di giusto. Alcuni pentiti, anche avendo commesso delitti orribili, escono tranquillamente. Si potrebbe discutere se non sia preferibile il sistema anglosassone, che non considera il pentimento interiore ma pone la questione nei seguenti termini: tu mi dai tanto, mi aiuti a colpire della gente, io ti ripago liberandoti o diminuendo la tua pena; in sostanza un contratto. Trattandosi di crimini politici, aventi un movente politico se il movente è il pentimento tanto meglio.

A fronte della legge sui pentiti c'è questo provvedimento sui dissociati, i quali non si sentono di assumere verso altri compagni la responsabilità di essere loro stessi a denunciare o punire. Solo di se possono ammettere la responsabilità. Francamente dal punto di vista morale è più convincente.

Credo che, francamente, nella coscienza pubblica si farà una differenza. La loro è una posizione che va rispettata, perchè implica l'assunzione di una pena maggiore di quella dei pentiti. Non è che questi giovani vogliono solo liberarsi dalla prigione: vogliono liberarsi da un peso, vogliono continuare a pensare, a riflettere, a criticare il passato, ad aiutare lo Stato repubblicano, proprio questi giovani che lo hanno attaccato, dopo il '68, anche perchè — certo non è una giustificazione — in questo Stato ci sono, ma allora ancora di più, scandali, corruzioni, complicità, delitti, a cui noi, purtroppo, siamo abituati. Era forse uno Stato modello in cui i giovani che uscivano da speranze eccessive potevano riconoscersi? Questo non vuol dire scegliere una strada che peggiora anche quelle colpe che lo Stato come tale aveva potuto commettere, ma al fondo c'è uno sdegno che poi si corrompe.

Qualche giorno fa si è svolto a Firenze un convegno su Piero Calamandrei, nel corso del quale ho ricordato il numero del «Ponte» sulle carceri che è del 1949, e l'ho ricordato per citare una lettera di Altiero Spinelli allora scomparso. In una lettera bellissima, essendo stato tanti anni in carcere, sosteneva che, a suo avviso, le carceri così come sono, non possono servire alla rieducazione del condannato, e citava una serie di ragioni. Quello che manca, infatti, è lo stimolo ad

assumersi una responsabilità personale di giudizio, di pratica e di condotta, di giudicare con la propria testa.

Credo che i dissociati costituiranno un triste esempio di come si possa essere traviati, di come si possano accettare formulazioni, odi assolutamente illegittimi ed ingiusti ma anche di come poi si possa avere il coraggio di affrontare una dura pena, anni di prigione, cercando di rimediare in parte ai crimini commessi.

Ritengo che questo provvedimento sia di portata modesta. Il senatore La Valle ha detto che si poteva fare qualcosa di più. Chi non ha letto questa legge e la va a vedere dice: è tutto qui? Se la esaminiamo senza chiamare in causa principi troppo grandi, vediamo che diminuisce un po' la pena a centinaia di persone che hanno commesso gravi reati, ma che abbiamo anche punito forse con una reazione molto dura che poteva essere giustificata al momento, ma che non può essere giustificata oggi.

Si tratta, quindi, di un atto che ristabilisce una giustizia a cui tutti teniamo. Per questo voto a favore del disegno di legge.

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, la nostra dichiarazione di voto è contenuta nella relazione del senatore Franza. Anzi prendo la parola per dichiarare espressamente che quell'ottima relazione noi la facciamo nostra: è un elaborato che il Gruppo rivendica a sé. Peraltro, ho inteso dire da altri intervenuti prima di me, da autorevoli senatori, che la relazione medesima rispecchia perfettamente — come il relatore deve fare — il parere e le argomentazioni della maggioranza che ha varato il provvedimento.

Evidentemente, se votiamo a favore del provvedimento, lo riteniamo giusto e, se lo riteniamo giusto, non intendiamo minimizzarlo in nessun caso. Riteniamo quindi che esso ha un'implicazione profonda che condidiamo in pieno.

Pertanto, non solamente per i riflessi politici, ma anche sotto il profilo tecnico-giuridico facciamo nostra la relazione e la replica del senatore Franza. Se si discute di terrorismo, si discute certamente di ordine pubblico, di libere istituzioni e di difesa delle medesime; si discute quindi, di diritto penale e si discute anche di tradizione penale italiana ed anche di giurisprudenza. Non intendo certamente definire la giurisprudenza avuta-si al riguardo nè aberrante, nè squilibrata; che però essa sia stata frutto dei tempi è fuori discussione. Tutti sanno, infatti, che per una rapina a carico di un imputato normale, anche in questi tempi, senza feriti e senza vittime, vengono comminati di solito, in media, tre anni e tre mesi di reclusione; per una rapina compiuta invece da un imputato politico — a parte le ulteriori maggiori pene per la connessione sempre esistente con reati associativi — vengono dati in media nove anni ed un mese.

Il discorso è estremamente difficile quando si discute di riequilibrare in materia di amministrazione della giustizia; però i tempi sono sicuramente cambiati ed è giunto il momento di tentare appunto di riequilibrare, speriamo nel migliore dei modi. Cercano di farlo i giudici in sede di appello; stiamo cercando di farlo noi in sede legislativa tenuto conto degli elementi di atteggiamento soggettivo di ciascun tipo di detenuto, di ciascun tipo di condannato. Abbiamo visto che comunque è un discorso difficile che può dar luogo ad equivoci, anche se questi ovviamente vengono espressi in questa sede in perfetta buona fede.

Per togliere ogni ombra di dubbio al nostro comportamento, altre volte ho detto, ad esempio in modo molto solenne quando ho dovuto fare per il mio Gruppo una dichiarazione di voto in una circostanza un po' insolita per la mia parte politica, quella di votare la sfiducia ad un Governo (credo che fosse il terzo Governo Cossiga; erano gli anni di piombo), che la nostra «dissociazione» da quella maggioranza non significava affatto allora che non fossimo, come invece siamo sempre stati e come sempre intendiamo essere quando si tratta di terrorismo e di difesa dello Stato democratico anche dalla delinquenza comune, dalla parte dei giudici e dei

carabinieri. Questo è fuori discussione e lo diciamo anche questa sera: siamo, nel difendere lo stato democratico, dalla parte dei giudici e dei carabinieri.

E siamo anche dalla parte della legge cosiddetta Cossiga. Lo stesso Ministro ha affermato che nessuno intende, ed il Governo più di ogni altro, abbassare la guardia. Infatti, siamo convinti, in un mondo come l'attuale, a livello interno e internazionale, che il terrorismo è il tipo di guerra moderna che può continuare purtroppo anche con forme talvolta terribili. Speriamo di no: comunque noi per prassi non intendiamo abbassare la guardia — ripeto — nè nei confronti del terrorismo interno, nè nei confronti del terrorismo internazionale.

Ma noi conosciamo i terroristi, li conosciamo bene. Per ragioni del mio ufficio credo tutti ricorderete che ho avuto l'onore e l'onere di presiedere una Commissione, quella cosiddetta Moro, e per circa due anni e per forza di cose, almeno per non poche centinaia di ore, abbiamo dovuto discutere appunto di terrorismo, interrogando tutti gli organi dello Stato, tutte le parti politiche sul problema ed ascoltando in gran numero terroristi e dissociati. È così che, conoscendo bene il problema, non ho esitato un momento ad apporre la mia firma al provvedimento al nostro esame; sappiamo d'altronde che tutti, gli stessi giudici, come è stato confermato dal Ministro, chiedono oggi che questo provvedimento vada avanti; perchè è vero che all'interno degli stessi operatori della giustizia si manifesta l'esigenza di trovare un minimo di riequilibrio della situazione — così come noi stiamo facendo — tenendo conto, ripeto, di un comportamento di vera dissociazione, che non è un pentitismo qualsiasi.

Per alcuni giovani è stata terribile la scelta del terrorismo: ci vuole del coraggio, seppure certamente perverso, per prendere la pistola ed andare a sparare contro gente che neanche si conosceva, per motivi ideologici nemmeno bene «digeriti»; ancora più terribile, a mio avviso, è il doversi successivamente dissociare, per ricomporre davvero che tutta questa pesante tragedia della vita di un giovane è stato tutto e in ogni senso un comportamento sbagliato. Questo costa molto; e

sappiamo benissimo come hanno pagato e come fanno, a volte, di dover pagare i dissociati; non è quindi uno scherzo qualsiasi tener conto della vera dissociazione in materia di terrorismo.

Peraltro, tra le tante argomentazioni a favore di questo provvedimento, basta una considerazione essenziale: la funzione dello Stato democratico è quella di prevenire e noi, sotto questo profilo, non abbiamo sufficientemente provveduto a questo nostro compito, soprattutto nei confronti dei giovani. Basta vedere quanti sono stati i terroristi giovani, che intelligenza avevano, quali erano le loro preoccupazioni e quanto poco abbiamo fatto per sottrarli al terrorismo.

Lo Stato democratico oltre a prevenire deve anche reprimere e sotto questo profilo noi non abbiamo scherzato; ricordatevi infatti che le leggi del nostro codice sono quelle del 1930 e sono state al riguardo opportunamente aggravate. Non abbiamo inventato niente, è vero: quel che abbiamo fatto è stato nel solco della normalità costituzionale — niente tribunali speciali o quant'altro — ed è stato approvato dal popolo attraverso il ben noto *referendum* sulla cosiddetta legge Cossiga. Ma lo Stato democratico deve anche saper recuperare; e non può trascurare pertanto la sua funzione di approfittare di ogni circostanza e del tempo favorevole per cercare appunto di recuperare.

Cosa stiamo facendo in buona sostanza? Dopo quarant'anni di vita repubblicana si sostiene che occorre rivedere i rapporti fra i cittadini e lo Stato democratico per vedere se si può, con atti che si definiscono di clemenza, tentare di confermare la tendenza ad andare verso certe riforme di rito e di merito che si rendono necessarie, come tutti diciamo. Ma qui in questo provvedimento siamo fuori dalla clemenza; alla vittoria dello Stato democratico segue una condotta sagace della politica nel senso di un riequilibrio ragionato dal comportamento punitivo che mi pare chiesto innanzitutto dagli stessi magistrati con i quali siamo assolutamente solidali, così come lo siamo con tutte le forze dell'ordine e così come siamo, è ovvio dirlo, profondamente sempre solidali con le vittime del terrorismo.

Quanto al resto, il lavoro è stato definito da tutti, e mi pare fondatamente, come serio, realistico, rigoroso non solo sotto il profilo tecnico-giuridico ma anche in quanto interpreta rettamente il pensiero di coloro che sono favorevoli al provvedimento.

Noi siamo fra costoro e voteremo a favore. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

PALUMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo liberale voterà a favore del provvedimento recante «Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo»: voterà cioè senza entusiasmo, ma con realismo, speranza e fermezza, con alcune notazioni.

Intanto, senza entusiasmo! Perché in effetti questo provvedimento è eccezionale e successivo ai fatti che prende in considerazione, come eccezionali e successivi sono stati i provvedimenti che hanno accompagnato lo svolgersi degli anni di piombo, della emergenza e del tentativo di eversione dell'ordine costituzionale; non possiamo quindi non valutarlo con la stessa perplessità e con la stessa contrarietà sostanziale con cui abbiamo visto aggravarsi delle pene nei momenti di emergenza e di eccezionalità, e quindi con la preoccupazione di essere di fronte ad un modo di procedere diverso da quello che è tipico del meccanismo legislativo, perché privo di quei caratteri di astrattezza e generalità e che invece devono essere propri di ogni norma giuridica, specie nel campo penale.

Tutto questo ci porta a non avere alcun entusiasmo nel momento in cui affrontiamo l'esame di questo provvedimento e dichiariamo, con questa e con le altre motivazioni che seguiranno, il nostro voto favorevole.

Al tempo stesso, diamo questo voto con realismo, perché ci rendiamo conto che è giunto il momento — riteniamo, speriamo, che sia giunto il momento — di riportare a normalità i meccanismi giuridici che presiedono alla punizione dei fatti che hanno in-

sanguinato l'Italia in un periodo così lungo e tormentato della nostra storia.

Signor Presidente, onorevole Ministro, non sappiamo, non possiamo sapere, se questo fenomeno si è concluso e se adesso possiamo mettere una volta per tutte la parola fine. Queste cose probabilmente non dipenderanno da noi, o comunque non dipenderanno soltanto da noi; e tuttavia crediamo che con realismo e con tempestività sia necessario che lo Stato, nell'esercizio delle sue funzioni legislative, porti il suo contributo per cogliere le occasioni che si presentano proprio in questo momento, allorchè il terrorismo pare defilarsi dal panorama politico italiano, anche se siamo convinti, come qualche collega diceva poc'anzi, che il terrorismo è fenomeno connaturale alle moderne società industriali, probabilmente ed in qualche modo anche indotto da eventi internazionali che non possono ormai trovare, nei meccanismi allucinanti delle guerre ipotetiche di oggi, lo sfogo che potevano trovare in altre epoche.

Questo è il momento di compiere un tentativo per chiudere una pagina triste e dolorosa della storia d'Italia, e credo che non possiamo sottrarci al dovere di concorrere a tentare di far sì che l'occasione venga colta facendo in modo che i meccanismi giuridici, che erano stati in qualche maniera alterati o comunque forzati nel momento dell'emergenza, vengano riportati a normalità.

Come votiamo a favore senza entusiasmo ma con realismo, votiamo a favore anche con speranza, perchè in fondo facciamo insieme una scommessa sul recupero al consorzio civile di tutti coloro che appariranno recuperabili, e sul ritorno alla normalità nelle condizioni della lotta politica in Italia.

Non crediamo che il fenomeno del terrorismo possa essere esorcizzato soltanto in forza di strumenti eccezionali, qual è certamente quello dinanzi al quale ci troviamo, ma crediamo che il momento vada colto e che l'opportunità vada sperimentata in tutte le sue potenzialità.

Speriamo quindi che tutto ciò porti ad innescare un meccanismo moltiplicatore, di un fenomeno del ritorno alla normalità, che in qualche misura si è già naturalmente sviluppato e che oggi abbiamo il dovere di incrementare e di incentivare.

Non crediamo invece che il modo giusto di incentivare questo ritorno sia quello di ricorrere a provvedimenti di clemenza, come è stato proposto da qualcuno; non è con provvedimenti di clemenza che si riesce a restituire alla normalità fenomeni e meccanismi che sono del tutto eccezionali e che richiedono una valutazione legislativa più complessa e meno arcaica.

Quindi, così come restiamo contrari fino all'avversità a eventuali provvedimenti di indulto, se non addirittura — ma non è questo il caso — di amnistia, di cui probabilmente si parlerà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, al tempo stesso restiamo perplessi fino alla contrarietà nei confronti di un altro fenomeno, quello del pentitismo, nel quale di pentimento reale c'è ben poco, mentre mi sembra di vederne qualche traccia maggiore proprio nel campo regolato dal provvedimento al nostro esame.

Ed infine votiamo a favore con fermezza, onorevole Presidente e signor Ministro. Con fermezza, perchè dichiariamo che con questo provvedimento lo Stato fa l'estremo e non ripetibile tentativo di chiudere una fase storica, che non vogliamo si ripetano una discussione di questo tipo nè altri provvedimenti di questo tipo. Ed in questo senso ho particolarmente apprezzato la posizione del Gruppo comunista che ha deciso di ritirare l'emendamento che avrebbe spostato al 30 giugno 1984 il termine originariamente stabilito del 31 dicembre 1983.

Ed è con questi sentimenti, onorevole Presidente e signor Ministro, che il Gruppo liberale voterà a favore del provvedimento in questione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

GOZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Gozzini, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

GOZZINI. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che inten-

dano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

GOZZINI. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

GOZZINI. Signor Presidente, con estrema rapidità, a fini di chiarezza, dico che il dibattito mi ha confermato nei convincimenti espressi nell'intervento in discussione generale e quindi il mio voto è pienamente favorevole al disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo unificato proposto dalla Commissione, è il seguente: «Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo».

È approvato.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Margheri ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00431, del senatore Calice.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 102.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, segretario:

MILANI Eliseo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere, in relazione alle sconcertanti rivelazioni del «New York Times», secondo le quali gli inquirenti italiani sulla strage di Fiumicino del 27 dicembre scorso sarebbero in possesso di prove circa il coinvolgimento della Siria nell'impresa terroristica:

1) quale fondamento abbiano le notizie riportate dall'autorevole quotidiano statunitense;

2) se il Governo ritenga ammissibile che il Parlamento sia informato di questioni tanto gravi e delicate solo grazie alle «indiscrezioni» della stampa straniera;

3) se sia stata avviata un'inchiesta per accertare le origini e la fonte delle informazioni fornite al «New York Times»;

4) quali iniziative il Governo abbia assunto affinché queste preoccupanti e incontrollate «fughe di notizie» non giungano a destabilizzare i rapporti internazionali dell'Italia senza una piena e consapevole valutazione dei fatti e delle politiche adeguate da parte del Parlamento.

(2-00480)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni e gli intendimenti dell'inchiesta avviata sulla procura di Roma circa il modo con cui furono condotte le indagini sulla strage di via Fani e sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro.

(2-00481)

LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, BISSO, RASIMELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere i necessari chiarimenti sulle seguenti questioni che riguardano il trasporto aereo.

1) È diffusa nell'utenza una critica per i ritardi frequenti dell'Alitalia, spesso assai superiori ai 15 minuti di tolleranza. In particolare l'aeroporto di Roma-Fiumicino, nonostante la riorganizzazione seguita all'ingresso dell'Alitalia nella società che la gestisce, continua ad essere una fonte importante di questi ritardi. Si chiede pertanto di avere un quadro dei ritardi registrati nei voli Alita-

lia negli ultimi 12 mesi, collegato alle cause che li hanno generati, e una indicazione chiara delle disfunzioni dell'aeroporto Roma-Fiumicino e delle correzioni che sono state realizzate o si intendono realizzare.

2) Il protrarsi attraverso gli anni dei lavori di collegamento ferroviario dell'aeroporto di Roma-Fiumicino con la città, davvero incomprendibile, richiede un chiarimento sui tempi dei lavori, sulle cause dei ritardi, sulle scadenze ulteriori previste sino all'entrata in esercizio del collegamento. Nello stesso tempo gli interpellanti chiedono di conoscere se sia vera la notizia, incredibile, secondo la quale il terminale romano di questo collegamento è stato individuato, anziché a Termini, in un binario ordinario della stazione Ostiense. Si chiede al Ministro di chiarire se sia vero che la resistenza di molteplici interessi abbia finito per confinare quest'opera in un ruolo marginale.

3) Si registra una tendenza attuale e potenziale alla nascita del trasporto merci via aerea. Si chiede quali siano a questo riguardo le valutazioni del Governo e dell'Alitalia e se sia esatto che la compagnia di bandiera, in ragione di previsioni inadeguate, non sia in grado oggi di far fronte con suoi mezzi alla domanda di traffico merci che riguarda il mercato italiano e il suo rapporto con i mercati stranieri.

Si chiede, pertanto, di conoscere:

quali valutazioni abbiano fatto rispettivamente il ministro dei trasporti e l'Alitalia sul mercato dei voli di terzo livello;

quale parte di questo mercato l'Alitalia intenda gestire e quale sia a questo riguardo il pensiero del Ministro;

quali altre società, e con quali affidamenti, abbiano avanzato la candidatura a svolgere questo servizio.

(2-00482)

MASCAGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Alle ore 2,43 del 9 maggio 1986 un'esplosione di forti proporzioni devastava gravemente il piano terreno del piccolo ufficio sede della stazione ferroviaria di Lana Postal-Burgstall sulla Linea Bolzano-Merano, mentre l'unico piano sovrastante, in cui trascorrevano il

riposo notturno il capostazione Giovanni Condotta con la consorte e i tre figli, subiva pericolosi danneggiamenti con vistose lesioni alle strutture murarie, tali da far temere un possibile cedimento dell'intera costruzione. Sui muri esterni apparivano, segnate a caratteri cubitali, scritte quali «*Walsch raus*» (via gli italiani), «*Los von Rom*» (via da Roma) e una frase volgare contro la persona di Alexander Langer, noto esponente politico locale di lingua tedesca, oppositore della politica ufficiale condotta in Alto Adige.

Il criminale episodio, che segue di pochi giorni l'attentato dinamitardo contro l'ufficio postale di Postal-Burgstall, in occasione della visita a Merano del Presidente della Repubblica e del Ministro degli esteri, solo per un caso fortunato non ha causato vittime.

Vanno sottolineati, come segno decisamente indicativo di una sana convivenza tra le popolazioni di lingua tedesca e quelle di lingua italiana del luogo, la manifestazione di piena solidarietà e i sentimenti di conforto che sono stati rivolti alla famiglia colpita, senza distinzione etnica. Situazione di fatto questa che sta a significare quanto si distingua la vita quotidiana delle laboriose popolazioni della provincia di Bolzano dalle forti e crescenti tensioni in atto, derivanti dalla deleteria opera di sovversione, esistenti in Austria e soprattutto in Baviera, con evidenti collegamenti locali, pongono in atto al fine di far degenerare — nel quadro generale dei disegni dell'estrema destra europea — le condizioni di vita in Alto Adige.

Ciò premesso, l'interpellante chiede al Governo, come da anni invano insiste nel fare:

quali dati e risultati sia riuscito ad assicurarsi nell'opera di vigilanza e di organica indagine nei confronti della ricorrente opera di sovversione;

quali misure intenda assumere per salvaguardare le popolazioni della provincia, minacciate da una evidente ripresa della provocazione terroristica;

quali siano le ragioni per cui il Gover-

no medesimo, nonostante tutte le sollecitazioni ripetutamente espresse per un esauriente dibattito sui problemi della provincia di Bolzano, resista su posizioni di diniego, di reticenza, di minimizzazione, mentre le condizioni di vita politica e di esistenza in generale in questa terra tendono ad un preoccupante, pericoloso deterioramento.

(2-00483)

COSSUTTA, MERIGGI, MILANI Armelino.
— *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici e ai Ministri senza portafoglio per l'ecologia, per il coordinamento della protezione civile e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Visti i recenti, preoccupanti episodi di inquinamento delle falde idriche verificatisi in Lombardia e, con particolare gravità, nella zona della Lomellina, in provincia di Pavia e in alcune aree del bergamasco, provocati dall'accertata presenza nelle acque di falda di prodotti diserbanti (atrazina e molinate);

considerato che, a seguito di detti accertamenti, i sindaci delle zone interessate hanno dovuto emanare l'ordinanza di sospensione dell'erogazione dell'acqua per uso potabile;

preso atto del tempestivo intervento da parte degli enti locali e, particolarmente, dell'amministrazione provinciale di Pavia, dei comuni della Lomellina e delle USL competenti, che hanno affrontato la fase dell'emergenza, garantendo immediatamente la fornitura dell'acqua potabile mediante l'approvvigionamento con mezzi mobili, riuscendo così a limitare i forti disagi delle popolazioni interessate;

rilevato, altresì, come, in provincia di Pavia, si siano evidenziate gravi carenze del servizio di protezione civile sia sul piano organizzativo che su quello delle capacità decisionali e di intervento;

considerato:

che la situazione verificatasi è la conseguenza di un uso diffuso e spesso indiscriminato di fitofarmaci, che interessa, seppur in modo diverso a seconda del grado di protezione naturale delle falde idriche, l'intero territorio nazionale nelle aree agricole adibite a colture intensive;

che già nel settembre 1982 l'amministrazione provinciale di Pavia e l'USL della Lo-

mellina, avendo rilevato presenze di atrazina e molinate nelle acque di falda, avevano prontamente richiesto al Ministero della sanità e all'assessorato alla sanità della regione Lombardia di avviare una ricerca approfondita circa l'uso e le conseguenze di tali prodotti sull'uomo e sull'ambiente, attraverso la costituzione di un «osservatorio permanente» per la valutazione della qualità delle acque nelle aree ad agricoltura intensiva;

che sui cinquanta comuni della Lomellina, venti comuni, allo stato attuale, risultano essere sprovvisti di acquedotto e che in alcuni pozzi privati sono state riscontrate presenze superiori al limite ammesso per tali diserbanti,

gli interroganti chiedono al Governo di conoscere:

1) quali iniziative siano state intraprese dal Ministero della sanità, a seguito delle segnalazioni dei fenomeni di contaminazione delle acque di falda e per quali ragioni il Ministero non abbia assolto alla richiesta avanzata nel 1982 dall'amministrazione provinciale di Pavia e dall'USL della Lomellina, relativa alla costituzione di un «osservatorio permanente» per la valutazione della qualità delle acque nelle aree ad agricoltura intensiva;

2) quali iniziative si intendano assumere al fine:

a) di conoscere la reale dimensione territoriale del fenomeno;

b) di accertare la diffusione e la concentrazione che queste sostanze hanno raggiunto nelle acque di falda e quali siano quindi le falde interessate al fenomeno di contaminazione;

c) di accertare le caratteristiche tossicologiche di questi prodotti sia sulla base della documentazione esistente che sulla base di studi originali da avviare;

d) di avviare studi per il trattamento delle acque di falda contaminate per recuperarle ad uso potabile;

3) se si intenda verificare, sulla scorta delle risultanze degli studi tossicologici, la congruità dei limiti individuati nella direttiva CEE e recepiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1985, relativi alle acque destinate al consumo umano;

4) se non si intenda promuovere un «piano straordinario» di finanziamenti per la costruzione di acquedotti nei comuni che ne sono sprovvisti nelle aree ad agricoltura intensiva;

5) se non si intendano avviare ricerche finalizzate ad individuare pratiche agronomiche che riducano l'uso di fitofarmaci e ad introdurre prodotti il cui impatto ambientale sia meno rilevante in termini di alterazione della qualità delle acque di falda, delle acque di superficie, del suolo e dell'aria, allo scopo di non creare difficoltà alla pratica agricola, di non penalizzare ingiustamente gli agricoltori e infine di non provocare ulteriori danni alle falde;

6) se non si intenda, alla luce di quanto accaduto in Lomellina, nel bergamasco e in altre aree del paese, procedere ad un aggiornamento e ad un adeguamento della normativa che consentano di regolamentare più efficacemente il commercio, la distribuzione e l'impiego di tali prodotti.

(2-00484)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, segretario.

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in relazione agli esiti della riunione del Comitato piani di difesa dell'Alleanza atlantica, conclusasi a livello di Ministri della difesa il 22 maggio scorso a Bruxelles:

1) quale posizione sia stata espressa ufficialmente dal Governo italiano circa la richiesta statunitense di inserire tra gli «obiettivi di forza» della Nato l'approntamento di nuove armi chimiche «binarie»;

2) per quale ragione l'Italia non ha condiviso la netta posizione, espressa da Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Islanda e Grecia, di esplicito dissenso dalla decisione americana;

3) se il Governo avverta come sia contraddittoria e inadeguata una dichiarazione di «presa d'atto» di un'autonoma decisione

degli Stati Uniti, posto che le nuove armi chimiche sono esplicitamente destinate all'impiego sul territorio europeo e che lo stesso Congresso degli Stati Uniti aveva subordinato l'approvazione del programma al consenso degli alleati europei (o almeno di una parte di essi);

4) quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso perchè questo consenso fosse negato ed affinché il Governo degli Stati Uniti fosse invitato a recedere dalla propria decisione;

5) se il Governo avverta la gravità dell'accaduto, stante il fatto che tra pochi giorni — precisamente martedì 3 giugno — l'assemblea della Unione dell'Europa Occidentale sarà chiamata a pronunciarsi su una raccomandazione che invita i governi dei paesi membri ad un più forte impegno per una convenzione sull'interdizione dell'uso delle armi chimiche e «a non approvare come obiettivo di forza della Nato il dislocamento in Europa di nuove armi chimiche, in attesa di riesaminare l'insieme della situazione l'anno prossimo»;

6) se il Governo ritenga coerente la decisione degli Stati Uniti e il consenso prestato dal Comitato piani di difesa della Nato con i principi del diritto internazionale che — fin dal 1925 — escludono l'impiego di armi chimiche come strumento di deterrenza.

(3-01375)

LOPRIENO, MILANI Eliseo, GOZZINI, ALBERTI, PINGITORE. — *Al Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e della sanità.* — Preso atto delle dichiarazioni dell'ammiraglio Luigi Ricciardi, comandante del CRESAM di San Piero a Grado, Pisa, del professor Mario Mittemperger, direttore del dipartimento protezione ambiente suolo dell'ENEA e del dottor Luigi Latino, vice direttore generale del Ministero dell'industria, fatte in occasione della conferenza stampa svoltasi a Pisa, il giorno 22 maggio 1986, circa un accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della difesa ed il Presidente dell'ENEA il 23 aprile 1986, gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza:

1) se sia vero che l'accordo preveda la raccolta presso il CRESAM di San Piero a

Grado di scorie radioattive a bassa attività provenienti da diversi altri centri italiani;

2) se sia vero che la conservazione in quella sede di scorie radioattive debba considerarsi provvisoria in attesa di un loro trasferimento in siti definitivi;

3) se il piano di collaborazione abbia fissato i criteri per la selezione delle scorie radioattive da raccogliere a Pisa ed i relativi tempi di conservazione;

4) se il programma di collaborazione preveda anche i percorsi e le modalità di trasferimento delle scorie radioattive da altri centri a San Piero a Grado;

5) se il programma abbia fissato i livelli di radioattività cedibile all'ambiente circostante in relazione alle condizioni naturali della zona e alla densità di presenze turistiche durante i mesi estivi;

6) se il programma preveda un piano di controllo della radioattività in tutta la zona circostante il CRESAM.

(3-01376)

GARIBALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che non raramente si ha notizia di cittadini incarcerati, su disposizione di magistrati titolari dell'azione penale, e rimessi successivamente in libertà per «assoluta mancanza di indizi»;

che il mantenimento di tali cittadini nelle carceri giudiziarie comporta un costo per la pubblica amministrazione, costo imposto alla stessa senza giustificazione alcuna;

che l'articolo 28 della Costituzione stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato «sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»;

che un arresto ingiustificato costituisce violazione del diritto alla libertà personale, garantita dall'articolo 13 della Costituzione; rilevato:

come non possa essere revocato in dubbio il fatto che i magistrati sono «dipendenti dello Stato» e che, in quanto tali — ancorchè di fatto esonerati dalla responsabilità penale e dalla responsabilità civile — non sussiste

per gli stessi esonero alcuno dalla responsabilità amministrativa;

come l'incarcerazione di qualsiasi persona comporti per lo Stato l'onere del suo mantenimento con un costo sicuramente apprezzabile e, ove l'incarcerazione non sia giustificata, tale oneroso mantenimento si risolve in un danno per l'erario conseguente alla violazione di un diritto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quanti siano stati, negli ultimi 3 anni, per circoscrizioni di tribunale e di pretura, i soggetti già incarcerati e poi dimessi per assoluta mancanza di indizi;

da quali magistrati, pretori e pubblici ministeri siano state ordinate le relative carcerazioni;

quante giornate di prigione e quindi di mantenimento degli incarcerati, nonostante l'assoluta mancanza di indizi, siano state indebitamente addossate all'erario e per quale costo complessivo;

se non si ritenga, infine, di investire il procuratore generale presso la Corte dei conti del recupero del danno erariale arrecato da quei magistrati che, incarcerando senza valide ragioni cittadini, hanno provocato il danno stesso.

(3-01377)

PAGANI Maurizio, SCLAVI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già 4-02497).

(3-01378)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in relazione alle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della Repubblica:

1) quali decisioni siano state assunte circa la sfilata militare di Roma;

2) perchè, nonostante le evidenti ragioni di carattere archeologico che l'anno scorso avevano consigliato di far svolgere la parata militare in luogo diverso, si è tornati quest'anno ad utilizzare il tragitto di via dei Fori imperiali;

3) a quali autorità siano destinate le chilometriche tribune schierate lungo il percorso della sfilata;

4) a quanto ammonti la spesa prevista

per la sfilata militare e su quali capitoli di bilancio essa dovrà gravare.

(3-01379)

MILANI Eliseo. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere, in relazione ai recenti provvedimenti di espulsione a carico di cittadini libici:

1) quali siano le ragioni specifiche dei singoli provvedimenti di espulsione;

2) se esistano riscontri di fatto circa attività incompatibili con la presenza dei suddetti cittadini libici nel nostro paese (terrorismo, spionaggio, traffici illeciti, eccetera);

3) se le eventuali prove di attività illecite siano state presentate alla magistratura;

4) se invece — trattandosi in sostanza di atti di ritorsione per precedenti provvedimenti delle autorità di Tripoli — il Governo non avverta i pericoli che possono derivare da un ulteriore inasprimento della tensione, in una continua spirale di provvedimenti unilaterali.

(3-01380)

GARIBALDI. — *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il presidente della giunta della regione Lombardia ha vietato la somministrazione di latte vaccino fresco «di produzione locale» ai bambini fino ai dieci anni di età ed alle donne in gravidanza e inoltre di vendere al pubblico «conigli allevati localmente» nonchè di somministrare a questi «foraggio fresco prodotto localmente» nei comuni dei comprensori sanitari di Como, Erba, Lecco e Bellano;

che, come, del resto, già accaduto per analoghi provvedimenti del Ministro della sanità, nessun dato di informazione sulle ragioni del divieto, sull'entità, natura e origine del supposto rischio e quindi dell'ordinanza, risulta, almeno al momento della presente interrogazione;

considerato:

che alla base della redazione dei provvedimenti adottati dai Ministri interrogati nelle settimane passate in relazione alla diffusione, anche sull'Italia, della nube radioatti-

va scaturita dalla esplosione di un reattore nucleare della centrale atomica di Chernobyl, vi è la presenza di nuclidi radioattivi e, in particolare, dello iodio 131, il cui breve tempo di dimezzamento ha consentito di dichiarare (già alcuni giorni addietro) il ripristino della normalità;

che appare inimmaginabile «un ritorno di nube» o comunque il verificarsi di condizioni di particolare accumulo a livello di guardia di nuclidi radioattivi nei territori dei comprensori sanitari facenti capo ai comuni sopra citati;

ritenuto:

che, necessariamente, il presidente della giunta della Lombardia abbia adottato il provvedimento cautelare, cui si è fatto cenno, per ragioni indipendenti dalla presenza di iodio radioattivo il cui breve tempo di dimezzamento — ripeto — ha consentito di dichiarare il ritorno alla normalità;

che detto presidente non possa, allo stato, essere considerato persona irresponsabile e che pertanto abbia fondato la propria determinazione su dati oggettivi verificati, quali la presenza di nuclidi di cesio e/o stronzio e/o altri radioattivi il cui tempo di dimezzamento è, come noto, di gran lunga superiore a quello dello iodio,

l'interrogante chiede di sapere:

quali, di quale entità, con quali tecniche, dove e quando, con quale frequenza e da chi siano stati acquisiti i dati in base ai quali il presidente della giunta regionale Lombardia ha adottato i provvedimenti cautelari riferiti in premessa limitatamente a comuni di comprensori sanitari della provincia di Como;

se gli enti o le strutture rilevatori abbiano, nella fase della attenzione nazionale, fornito al Ministero (o all'ENEA) dati relativi a nuclidi radioattivi e, nell'affermativa, di quale affidabilità;

se non si ritenga di dover fare intervenire tecnici qualificati e disinteressati i quali chiariscano, attraverso i mezzi di informazione di massa, al paese che cosa effettivamente stia succedendo e, soprattutto, se ci si trova di fronte a radionuclidi persistenti, di quale entità, con quali livelli di pericolo reale, perchè non si trovano laddove a suo tempo venne trovato lo iodio radioattivo, che non si

tratta di una «cantonata» locale e quant'altro possa restituire la coscienza di non essere in balia di improvvisatori e di incompetenti.
(3-01381)

VENTURI, LOTTI Angelo. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Premesso che negli ultimi giorni, in una vasta zona montana della provincia di Pesaro (Cagli, Pergola, Frontone, Serra S. Abbondio, eccetera), è stata riscontrata una forte presenza di cesio radioattivo, tanto da richiedere l'interdizione dal consumo delle carni ovine e caprine nonchè del latte e dei suoi derivati, l'interrogante chiede di conoscere l'esatta portata del fenomeno, il preciso tenore delle norme impartite e i provvedimenti che si intendono adottare per risarcire i rilevanti danni subiti dall'economia agricola locale.
(3-01382)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che con la legge 7 febbraio 1958, n. 279, l'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata all'Aja il 14 maggio 1954;

che nel 1967 il Governo italiano ha annunciato l'iscrizione nel Registro internazionale dei beni culturali dell'UNESCO delle seguenti località: Venezia, Vicenza, Firenze (centro), Siena, Assisi, Roma (all'interno delle mura aureliane), Caserta e Monreale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure siano state adottate perchè, fin dal tempo di pace, non si svolgano in tali località attività militari incompatibili con lo statuto dei «beni culturali internazionalmente protetti»;

se, in particolare, il Governo ritenga compatibile con gli impegni assunti in sede internazionale e con lo spirito della convenzione del 1954 la localizzazione nei pressi di Vicenza (città protetta) di alcune delle più importanti installazioni militari e nucleari

del paese: la base americana di Camp Ederle, il deposito nucleare di Longare, i depositi di Tarmeno e San Giovanni in Monte.

(4-02990)

MARTORELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni del trasferimento di ufficio del signor Adriano Giordano, aiutante nell'archivio notarile distrettuale di Cosenza, da questa città all'archivio di Torino. Detto trasferimento è stato disposto con provvedimento dell'ufficio centrale archivi notarili del 23 maggio 1986 con avvertenza che vi si deve dare attuazione, entro il 27 maggio prossimo, pena la decadenza dal posto di lavoro.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere perchè il trasferimento non è stato disposto per una sede più vicina, come dispongono le leggi attuali, e a che cosa si deve la coincidenza del provvedimento di trasferimento con uno sciopero indetto dal sindacato nell'archivio notarile di Cosenza.

(4-02991)

DIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che da tempo prosperano nel nostro paese iniziative da parte di privati tese a soddisfare vanità di privati ed interessi commerciali, attraverso la distribuzione di presunti titoli onorifici, in realtà privi di qualsiasi valore legale, quali *Leaders* del lavoro, Cavalieri del lavoro europeo, Cavalieri del lavoro italiano nel mondo, Gran croce europea al merito del lavoro, eccetera, che, per la denominazione e le procedure di concessione, ingenerano confusione con le onorificenze ufficiali dello Stato;

che gli organizzatori di tali attività talvolta vantano il patrocinio di enti, di personalità politiche e militari, nonchè di membri del Governo;

che cerimonie e manifestazioni in proposito si svolgono sovente in prestigiose sedi istituzionali quali l'Altare della patria e il Campidoglio, usi ad ospitare cerimonie di ben altro valore,

l'interrogante chiede di conoscere quali

provvedimenti il Governo intenda adottare sia per frenare il dilagare di tali iniziative, sia per diffondere una corretta informazione ai membri del Governo, ai parlamentari e ai rappresentanti degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, tale da evitare lo sconcertante ripetersi di autorevoli presenze o patrocini a cerimonie che ingenerano confusione o rischiano di svilire il significato e il valore delle onorificenze della Repubblica, con grave danno morale per gli insigniti che, per effettive benemerienze, ricevono un segno di distinzione dal Capo dello Stato.

(4-02992)

BONAZZI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che i modelli per la dichiarazione dei redditi sono stati pubblicati solamente nella seconda decade del mese di aprile;

che la compilazione dei modelli si appalesa molto difficoltosa in virtù degli effetti prodotti dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che ha disposto la forfettizzazione del reddito imponibile per talune categorie di contribuenti;

che le difficoltà non riguardano in via prioritaria la determinazione degli imponibili, e quindi delle imposte dovute, ma la ricerca di dati e notizie che debbono essere riportate nei vari quadri e negli allegati richiesti;

che le dichiarazioni dei redditi nella generalità dei casi vengono consegnate agli uffici finanziari negli ultimi mesi dell'anno per motivi logistici e organizzativi;

che gli uffici finanziari iniziano la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi agli inizi dell'anno successivo a quello di presentazione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno concedere una proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni pur mantenendo fermo il termine di versamento delle imposte e addizionali dovute.

(4-02993)

FRANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'agricol-*

tura e delle foreste. — Dall'inverno dello scorso anno, nel vasto territorio compreso fra i comuni di San Giorgio La Molara, Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco di Miscano, Monte Falcone di Val Fortore, Buonalbergo, tutti in provincia di Benevento, ed altri comuni dell'Arianese, agisce un branco di animali predatori che attaccano in ora notturna le numerose greggi esistenti nella zona.

Le scorrerie provocano numerose vittime al patrimonio ovino nonché ingenti danni ai pastori e coltivatori interessati.

Tempestivamente informata la prefettura di Benevento, all'esito di una riunione venne concordato l'intervento di un esperto del Parco Nazionale degli Abruzzi il quale, di concerto con il presidente della comunità montana «Fortore», avrebbe dovuto affrontare e risolvere il problema. Ma dopo l'incontro in prefettura non si è avuta notizia alcuna, nonostante le scorrerie dei predatori non fossero mai cessate.

Il mese scorso infatti si è avuto nella zona di San Giorgio la Molara l'ultimo attacco dei non identificati animali, che ha provocato una vera e propria strage (i signori Belperio Nicola e Salvatore ed il signor Palma Raffaele hanno subito la perdita di oltre una ventina di capi ed il ferimento di altrettanti).

Poiché tali incredibili ed incresciosi episodi si ripetono ormai da molti mesi, si chiede ai Ministri competenti:

se sono a conoscenza dei fatti testè illustrati;

quali iniziative intendano intraprendere per una esatta conoscenza del fenomeno;

quali rimedi e provvedimenti intendano adottare al fine di scongiurarlo e di tranquillizzare i proprietari e gli abitanti della zona.

(4-02994)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le iniziative del Governo in relazione alla Raccomandazione n. 1035, relativa all'invecchiamento delle popolazioni in Europa e alle conseguenze economiche e sociali di tale invecchiamento.

La Raccomandazione in esame è stata approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 25 aprile 1986 sulla base di una relazione della Commissione

emigrazione, rifugiati e demografia (*Doc. 5544*).

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con il testo in esame, chiede al Comitato dei ministri di intervenire presso i Governi degli Stati membri, con iniziative di natura economica, sociale, finanziaria, sanitaria, culturale, educativa e di formazione professionale, onde affrontare la trasformazione sociale che si va creando in Europa con l'invecchiamento della popolazione. Si tratta di una trasformazione che avrà nel futuro conseguenze molto rilevanti su tutta la struttura della società e che comporterà notevoli risvolti anche di natura economica.

(4-02995)

MASCIADRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le iniziative prese dal suo Dicastero in attuazione della Raccomandazione n. 1034, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 25 aprile 1986, sulla base di una relazione della Commissione emigrazione, rifugiati e demografia (*Doc. 5539*), relativa al miglioramento in Europa della comprensione fra le comunità etniche.

Nella Raccomandazione in esame l'Assemblea parlamentare chiede al Comitato dei ministri di agire presso i Governi degli Stati membri affinché si costituiscano o si potenziino Commissioni nazionali incaricate di lanciare iniziative o di valorizzare iniziative esistenti, volte a migliorare la comprensione fra le diverse comunità etniche, e di preparare, per la primavera 1987, un bilancio delle proprie attività, onde presentarlo nel corso delle giornate europee, previste per il prossimo anno.

Queste giornate europee dovrebbero valorizzare tutte le azioni compiute e le iniziative di natura politica, sociale, culturale o educativa, prese per realizzare il grande sogno europeo di una società nella quale convivano le diverse comunità etniche.

Il documento precisa che si deve dare la massima risonanza alle esperienze nazionali o locali volte a instaurare la tolleranza e la comprensione reciproca fra le popolazioni e i gruppi etnici dell'Europa e in Europa.

(4-02996)

MASCIADRI. — *Al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Per conoscere le iniziative che intende prendere in attuazione della Raccomandazione n. 1033, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 aprile 1986, sulla base di una relazione della Commissione per l'assetto del territorio e dei poteri locali (*Doc. 5543*).

Nella Raccomandazione in esame si chiede al Comitato dei ministri di seguire l'applicazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvaggia e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, entrata in vigore il 1° giugno 1982 e ratificata da 14 Stati membri del Consiglio d'Europa, dalla Finlandia e dalla Comunità economica europea.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa richiede un intervento del Comitato dei ministri di fronte al fallimento evidente dell'azione di tutela della vita selvaggia e dell'ambiente europeo, onde assicurare la protezione delle bellezze naturali e delle specie in pericolo immediato.

Data l'importanza della materia in esame, si auspica un intervento rapido ed efficace poichè il futuro dei popoli europei è legato alla difesa del patrimonio naturale.

(4-02997)

CHIARANTE, LOTTI Maurizio, NOVELLINI, SCEVAROLLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — La tragedia di Chernobyl pone problemi di carattere internazionale, nazionale e locale; è accaduto ciò che da più parti si riteneva non potesse accadere. Si impongono quindi per tutti valutazioni e analisi mai prima sperimentate: innanzitutto un approccio diverso ai problemi della sicurezza che coinvolga, in organismi internazionali di valutazione, controllo e informazione, i diversi paesi, anche quelli più restii alla libera circolazione delle esperienze e delle informazioni. Ciò che è accaduto a Chernobyl ha evidenziato come la protezione dalle radiazioni sia affidata a norme comunque insufficienti, quando addirittura inesistenti. Le questioni della sicurezza nell'uso di tecnologie dure, delle verifiche di

impatto ambientale anche sotto tale profilo, delle condizioni per garantire l'efficacia della protezione alle popolazioni hanno assunto drammatica rilevanza nel dibattito politico e scientifico, ma anche e soprattutto nella coscienza della gente.

In provincia di Mantova si stanno concludendo le rilevazioni per la definizione di fattibilità della installazione di una centrale elettronucleare della potenza di 2000 megawatt in zona adiacente al fiume Po. Nei mesi scorsi, ancora prima del dramma di Chernobyl, si sono tenuti *referendum* locali che hanno in modo plebiscitario espresso l'opposizione delle popolazioni interessate all'inse-diamento dell'impianto.

Il consiglio provinciale di Mantova, nella seduta del 9 maggio 1986, alla unanimità ha approvato un ordine del giorno nel quale, dopo aver rilevato le gravi responsabilità delle autorità sovietiche per la tardiva e reticente gestione delle informazioni, si conferma «la fondatezza delle preoccupazioni circa il ricorso al nucleare per la produzione di energia elettrica, la validità del parere negativo espresso dal comitato tecnico-scientifico che assiste il comitato di coordinamento fra gli enti coinvolti nella proposta di localizzazione di una centrale nucleare in provincia di Mantova». Su tali motivazioni il consiglio provinciale ha chiesto la sospensione delle procedure di localizzazione e costruzione di centrali nucleari, ovviamente con particolare riferimento alle procedure in corso in provincia di Mantova.

Il giorno 10 maggio una imponente e pacifica manifestazione indetta dai comitati di base nella città di Mantova ha con forza ribadito il suo no alla centrale; la tragedia di Chernobyl ha rafforzato tale orientamento, ma già nel febbraio 1985, in occasione di un convegno internazionale tenutosi a Mantova sulle metodologie di localizzazione del sito per centrali nucleari, erano stati rilevati i limiti delle procedure di localizzazione in adozione nel nostro paese. Esse infatti da una parte comportano la irreversibilità delle scelte che si susseguono durante l'*iter* realizzativo delle centrali e dall'altra rinviano ad opera intrapresa o addirittura già compiuta fondamentali e pregiudiziali questioni quali

la predisposizione dell'emergenza, le verifiche di impatto socio-economico, biologico, ambientale dell'impianto nucleare e dei possibili incidenti, la soluzione di problemi quali lo stoccaggio delle scorte e lo smantellamento dell'impianto residuo a fine esercizio.

In particolare, per quanto riguarda l'ipotizzata installazione di una centrale nucleare nell'area mantovana, il comitato tecnico-scientifico del coordinamento degli enti locali mantovani ha espresso un giudizio negativo sull'insieme del rapporto di localizzazione in quanto «basato su approccio obsoleto e largamente riduttivo» e non idoneo ad offrire «alcuna garanzia che l'eventuale insediamento sia compatibile con la salute delle persone, la stabilità degli ecosistemi, l'utilizzazione delle risorse naturali della zona e le attività produttive esistenti e prevedibili al suo interno».

La tragedia di Chernobyl ha evidenziato i ritardi generali di una adeguata conoscenza e di una sufficiente riflessione in merito alle esigenze di sicurezza in rapporto alla dimensione degli interventi, alla proiezione degli effetti e delle ripercussioni nel tempo.

Per tutte queste considerazioni, gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doverosa un'adeguata pausa di riflessione sulla politica energetica nazionale e l'adozione di un provvedimento di sospensione delle procedure di localizzazione di centrali nucleari, ovviamente con particolare riferimento alle procedure in corso in provincia di Mantova.

(4-02998)

GIACCHÈ. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — A seguito di notizie di stampa, confermate dalla presa di posizione dell'esecutivo del consiglio di fabbrica, sulle dimissioni di alti dirigenti dell'OTO Melara, l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Governo sulla situazione in cui si sono venuti a trovare i vertici dirigenziali dopo la malattia e il recente decesso del compianto ingegner Ricci, presidente dell'azienda; sulle prevedibili prospettive circa la determinazione della nuova dirigenza aziendale e la valorizzazione dei quadri e delle competenze tecniche formati nell'esperienza della ge-

stione aziendale fin qui condotta; sulle ipotizzabili previsioni relative al ruolo e alle prospettive produttive dell'azienda anche in quanto al consolidamento degli impegni assunti con le organizzazioni sindacali e la comunità locale nel quadro economico-produttivo della provincia di La Spezia.

(4-02999)

ANTONIAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Cremona ha assegnato a 54 aventi diritto, con patto di futura vendita e patto di riscatto, alloggi di edilizia economica e popolare siti in via Cascinetto, nel comune di Cremona;

che nei predetti alloggi e loro pertinenze si sono via via manifestati con intensità crescente gravissimi vizi e difetti di costruzione, evidenziati dall'apparizione sulle pareti di estese e permanenti macchie di umidità e di muffa verdastra, generanti spesso odori e fetori insopportabili e dall'apparizione sul pavimento, in diversi casi, di un leggero strato di acqua;

che il fenomeno pare vada ascritto a un eccessivo isolamento dei muri esterni mediante coibentazione in lana di vetro o polistirolo, che impedisce qualsiasi possibilità di uscita all'esterno e quindi di traspirazione dei vapori immessi negli alloggi dalle docce calde o dalle cucine;

che gravi danni e pregiudizi sono derivati e derivano da tale stato di cose alle persone che occupano gli alloggi in parola e a tutto il mobilio arredante gli alloggi stessi;

che l'Istituto Autonomo Case Popolari, di fronte alle denunce degli inquilini interessati, dichiarava pubblicamente, nel giugno 1985 «... la propria disponibilità ad eliminare inconvenienti reali sulla base delle risultanze tecniche che sarebbero emerse dalle proposte formulate da esperti appositamente interessati»;

che, a circa un anno di distanza, pur in presenza di ripetute conferme tecniche degli inconvenienti lamentati, il predetto Istituto non ha effettuato i necessari interventi;

che diversi inquilini hanno citato in giudizio l'Istituto Autonomo Case Popolari chiedendo che sia condannato ad eliminare a sue

cure e spese i vizi e i difetti di costruzione e al risarcimento dei danni, diretti e indiretti, presenti e futuri,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario procedere ad un accertamento dei fatti denunciati e delle conseguenti responsabilità tecniche e amministrative e intervenire in ogni forma opportuna perchè la vicenda possa essere avviata verso una soluzione rispettosa dei diritti e dei doveri di tutte le parti interessate.

(4-03000)

MILANI Eliseo, PINGITORE, ALBERTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se risponda a verità la notizia secondo cui una base del sistema di navigazione Loran, simile a quella di Lampedusa, si troverebbe nel territorio del comune di Simeri e Crichi (Catanzaro);

2) se la base di Simeri e Crichi abbia la funzione «master» nel sistema Loran del Mediterraneo;

3) in base a quale accordo (stipulato in quale data) sia stata concessa agli Stati Uniti la base;

4) chi eserciti il comando sull'installazione;

5) se sia previsto, come a Lampedusa, che il comando della base, finora esercitato da un ufficiale statunitense, sia trasferito ad un militare italiano.

(4-03001)

PINTO Michele. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Premesso:

che, in occasione del 40° anniversario della fondazione della Repubblica, si moltiplicano nel paese fervide e significative iniziative volte a ricordare lo storico evento inescindibilmente connesso all'elaborazione e all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana;

che il 2 giugno 1986 le manifestazioni ufficiali hanno trovato la più alta espressione nel messaggio pronunziato dal Capo dello Stato al Parlamento riunito in seduta congiunta, con il quale si è autorevolmente esaltato il collegamento ideale, morale e politico tra la nuova forma istituzionale dello Stato,

liberamente scelta dal popolo italiano il 2 giugno 1946 e la Carta costituzionale idealmente scaturita dalla Resistenza e scritta dall'Assemblea che fu eletta nella stessa storica data;

che, altresì, in attuazione della XVIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il testo di questa doveva essere depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanervi esposto durante tutto l'anno 1948 affinché ogni cittadino potesse prenderne cognizione;

che, infine, recenti indagini demoscopiche hanno rilevato il dato, non del tutto esaltante, della scarsa conoscenza che i cittadini hanno del testo della Carta costituzionale,

l'interrogante chiede di conoscere se, nell'ambito delle ulteriori iniziative programmate anche da parte dell'apposito comitato per le celebrazioni del 40° anniversario della fondazione della Repubblica, non si ritenga di valutare l'opportunità di attuare anche le seguenti:

1) verifica in tutti i comuni della Repubblica, per accertare l'esistenza del testo della Costituzione a suo tempo depositato ai sensi della richiamata XVIII disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale;

2) predisposizione del testo predetto, ove rinvenuto, per la sua solenne esposizione nella sede comunale in occasione della celebrazione del 40° anniversario della Costituzione e, comunque, invio a tutti i comuni di un testo della Carta costituzionale identico nella forma a quello depositato nel 1948;

3) invito a tutte le case editrici di diari scolastici per la pubblicazione in essi, semmai con contributo a carico dello Stato, del testo della Costituzione repubblicana e ciò per rendere quotidiane e comunque frequenti, per gli studenti, le occasioni di contatto con la nostra legge fondamentale e in particolare con gli imperituri, altissimi principi di libertà e di democrazia in essa contenuti.
(4-03002)

DE TOFFOL. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione, con lettera n. 8842 del 16 aprile 1986, ha comunicato al provveditorato agli studi della

provincia di Belluno la trasformazione in sezioni staccate delle scuole medie site nei comuni di Sovramonte, Arsiè e di Livinallongo del Col di Lana;

che nella razionalizzazione degli istituti non si è tenuto conto delle peculiarità delle zone montane nelle quali c'è un forte degrado sociale ed economico;

che tale situazione si aggraverebbe ulteriormente con il declassamento delle realtà scolastiche esistenti;

che la diminuzione della spesa si può conseguire con una diversa utilizzazione del personale senza togliere la segreteria ed il preside e senza degradare quindi gli istituti da sezioni autonome a sezioni staccate;

che le decisioni del Ministro contrastano con la necessità di creare le condizioni, anche culturali, affinché non continui l'esodo dalla montagna;

che dette scuole svolgono una notevole attività culturale, indirizzando i giovani alla conoscenza della cultura locale, del territorio e delle attività produttive autoctone;

che le disposizioni del Ministro hanno destato la decisa contrarietà delle popolazioni interessate nonché l'opposizione degli enti locali, degli organi locali della scuola e del corpo insegnante,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere:

se non si ravveda l'opportunità di revocare l'ordinanza di cui in premessa lasciando le scuole medie di Sovramonte, Arsiè e di Livinallongo del Col di Lana in sezioni autonome;

se non si ritenga utile operare affinché si eviti un ulteriore duro colpo a queste comunità già duramente provate.

(4-03003)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-01379, del senatore Milani Eliseo, sulle decisioni assunte in merito alla sfilata mili-

tare che si svolgerà a Roma in occasione del quarantesimo anniversario della Repubblica.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 4 giugno 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. GOZZINI ed altri. — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (23).

MARCHIO ed altri. — Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

concernente modifiche all'ordinamento penitenziario (423).

2. Nuove norme a tutela della libertà sessuale (996) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,40).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari